

RESOCONTO STENOGRAFICO

415.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	48611	PRESIDENTE	48611, 48619, 48620, 48621, 48622, 48623
Disegni di legge: (Proposta di assegnazione a Commis- sioni in sede legislativa)	48668	BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN)	48620
Disegno di legge di conversione (Se- guito della discussione e approva- zione): Conversione in legge, con modifica- zioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico im- piego (4468)		CAVERI LUCIANO (Misto-UV-ADP-PRI)	48622, 48623
		D'ACQUISTO MARIO (DC), Presidente della V Commissione	48620, 48621
		DE JULIO SERGIO (Sin. Ind.)	48621
		GASPARI REMO, Ministro per la funzione pubblica	48619, 48623
		LABRIOLA SILVANO (PSI)	48622
		SODDU PIETRO (DC), Relatore	48619, 48623
		TASSI CARLO (MSI-DN)	48622
		ZUECH GIUSEPPE (DC)	48621
		Disegno di legge di conversione (Se- guito della discussione e approva- zione):	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

PAG.	PAG.
Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (3048) e delle concorrenti proposte di legge PIRO (172), FRACCHIA ed altri (559), CAPIELLO ed altri (1569), TASSI ed altri (2126), VAIRO ed altri (2266), ANDÒ ed altri (3926).	VIOLANTE LUCIANO (PCI) 48657
PRESIDENTE . . 48624, 48625, 48626, 48630, 48633, 48635, 48636, 48637, 48638, 48639, 48640, 48641, 48643, 48644, 48645, 48650, 48651, 48652, 48654, 48655, 48656, 48657, 48658, 48659, 48660, 48661, 48662, 48663, 48664, 48665, 48666, 48667	Proposte di legge: (Proposta di assegnazione a Commissioni in sede legislativa) 48668
BARGONE ANTONIO (PCI) 48666	Interrogazioni e interpellanze: (Annunzio) 48673
BIONDI ALFREDO (PLI) 48658, 48666	Mozione: (Apposizione di una firma) 48673
CAPPIELLO AGATA ALMA (PSI) 48658	Commissione parlamentare d'inchiesta: (Trasmissione di una relazione) . . . 48672
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (PCI) 48628	Corte dei conti: (Trasmissione di documenti) 48672
GITTI TARCISIO (DC) 48658	Ministro della difesa: (Trasmissione) 48672
GORGONI GAETANO (PRI) 48667	Richiesta ministeriale di parere parlamentare 48672
GUIDETTI SERRA BIANCA (DP) . . 48658, 48666	Sindacato ispettivo: (Trasformazione di un documento) . 48673
LANZINGER GIANNI (Verde) . . . 48635, 48665	Votazione nominale 48640
MASTRANTUONO RAFFAELE (PSI) 48640, 48666	Votazione finale di disegni di legge . 48623, 48667
MELLINI MAURO (FE) 48633	Ordine del giorno della seduta di domani 48668
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC) . 48635, 48639, 48644, 48658, 48659, 48666	
ORLANDI NICOLETTA (PCI) 48665	
PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA (PCI), Relatore 48624, 48636, 48641, 48643, 48646, 48647, 48650, 48651, 48652, 48654, 48656, 48660, 48661, 48662, 48663, 48664, 48667	
SINATRA ALBERTO (PCI) 48639	
TASSI CARLO (MSI-DN) 48630, 48638, 48644, 48657, 48665	
VASSALLI GIULIANO, Ministro di grazia e giustizia 48625, 48637, 48641, 48643, 48644, 48646, 48647, 48650, 48651, 48653, 48654, 48655, 48656, 48659, 48660, 48661, 48662, 48663, 48664, 48665	

La seduta comincia alle 17,5.

MAURO DUTTO *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Anselmi, Del Mese, Formigoni, Fornasari, Fracanzani, Merloni, Ricciuti e Senaldi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego (4468).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei diri-

genti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore, il presidente della I Commissione ed il ministro per la funzione pubblica.

Prima di passare all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, osservo che il decreto-legge in esame disciplina alcuni aspetti del trattamento economico dei dirigenti dello Stato (e categorie equiparate) in servizio, nonché trasferimenti ed assunzioni di personale. La Presidenza ritiene pertanto inammissibili, ai sensi del comma 8 dell'articolo 96-bis del regolamento, in quanto non strettamente attinenti all'oggetto del decreto-legge, i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi: Labriola 1.2, Fiori 1.04, Ciocci Carlo Alberto 1.01, Biondi 1.02, Tassi 1.03 e Caria 3.01, vertenti sulla riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei dirigenti civili e militari dello Stato e dei professori universitari, nonché sul pensionamento anticipato dei dirigenti dell'INPS; Azzolini 1.8 e Poli Bortone 1.9, concernenti l'inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale assunto nell'ex carriera direttiva anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312; Sospiri 1.1 e Balestracci 1.05, concernenti l'indennità di missione, rispettivamente, per tutto il personale del Ministero delle finanze e per tutti gli appartenenti alle forze di polizia.

Do lettura dei pareri della Commissione bilancio sul disegno di legge e sugli emendamenti presentati:

Parere favorevole sul disegno di legge con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 4, sia aggiunto il seguente periodo: 'I capitoli di bilancio dello Stato relativi al trattamento di missione non possono essere aumentati nel triennio 1990-1992 in misura superiore al tasso programmato di inflazione;

l'articolo 4, comma 1, sia sostituito dal seguente: "All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 90 miliardi per il 1989 e in lire 319, 3 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per lo stesso anno, all'uopo utilizzando quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento 'Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego' e, quanto a lire 85 miliardi, l'accantonamento 'Riforma della dirigenza' nonché per il triennio 1990-1992 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi annui, parte dell'accantonamento 'Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e disposizioni in materia di pubblico impiego', e, quanto a lire 314,3 miliardi a decorrere dal 1990, parte dell'accantonamento 'Riforma della dirigenza'.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 con riferimento ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72 ed ai segretari comunali e provinciali, provvedono gli enti interessati nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio».

La V Commissione raccomanda infine alla Commissione di merito, in relazione

agli aumenti retributivi disposti in favore dei professori e dei ricercatori universitari, di considerare le possibili conseguenze che il persistere dell'aggancio delle retribuzioni dei ricercatori con quelle dei professori universitari può determinare sulle richieste contrattuali del personale docente della scuola».

Parere contrario sugli emendamenti De Julio 1.3, Labriola 1.2, Sospiri 1.1, Caveri 1.4, e sugli articoli aggiuntivi Fiori 1.04, Ciocchi Carlo Alberto 1.01, Biondi 1.02 e Tassi 1.03, in quanto comportanti maggiori oneri privi di copertura.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego, è convertito in legge con le modifiche riportate in allegato alla presente legge».

Do lettura delle modificazioni apportate dalla Commissione:

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1° gennaio 1990.

al comma 4, dopo le parole: ai professori universitari, *sono aggiunte le seguenti:* ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato.

Avverto che gli emendamenti e gli arti-

coli aggiuntivi presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione. Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonché al personale di magistratura, si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione dei professori e ricercatori universitari e del personale ad essi equiparato, nonché del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le parole: «90 per cento» di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, sono sostituite dalle seguenti: «92 per cento».

4. Le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in materia di trattamento di missione si applicano, con gli stessi criteri e modalità, al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato delle forze armate, nonché ai Corpi di polizia civile e militari».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione) sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: dirigenti civili, aggiungere le seguenti: e militari.

1.5.

Il Governo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al personale inquadrato nelle quali-

fiche di cui al comma 1, ad eccezione dei professori e ricercatori universitari e del personale equiparato, nonché del personale di magistratura, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, è attribuita per l'anno 1989 un'indennità *una tantum* pari al quindici per cento della retribuzione lorda ad essi complessivamente spettante per effetto dell'inquadramento nella qualifica stessa nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1989.

1.3.

De Julio, Bassanini, Becchi, Balbo, Guerzoni.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il secondo periodo: Della stessa aliquota e con la stessa decorrenza del 1° marzo 1989 sono incrementati i trattamenti economici di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

1.2.

Labriola.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Il personale assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere e equiparata e superiore, nonché quello che lo precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990.

3-ter. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in lire ottomila milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per gli anni 1991 ed esercizi successivi del fondo iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1990.

3-*quater*. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

* 1.8.

Azzolini.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Il personale assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere ed equiparata e superiore, nonché quello che lo precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica finzionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1990.

3-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-*bis*, valutato in lire ottomila milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per gli anni 1991 ed esercizi successivi del fondo iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per 1990.

3-*quater*. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le concorrenti variazioni di bilancio.

* 1.9.

Poli Bortone.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equiparate e collegate si applica in materia di trattamento di missione l'articolo 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

4-*bis*. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pub-

blicazione della legge di conversione del presente decreto.

4-*ter*. Con le medesime procedure e con cadenza biennale a partire dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di cui al comma 4-*bis*. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio degli stati previsione delle singole amministrazioni relativi al trattamento di missione non possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al tasso d'inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.

1.6.

Il Governo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Ai fini della corresponsione del trattamento di missione, il personale dipendente dal Ministero delle finanze appartenente sia alle qualifiche dirigenziali ed equiparate, sia ai livelli retributivo-funzionali, incaricato dei servizi ispettivi interni ed esterni, nonché di eseguire controlli e verifiche fiscali, può optare tra la disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e quella vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

4-*ter*. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, concernente il divieto di opzione relativamente alle indennità di trasferta orarie o giornaliera intere, è abrogato.

1.1.

Sospiri. Franchi, Tassi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Ai dipendenti di cui al comma 1, in servizio nella regione autonoma della Valle d'Aosta, è attribuita una indennità di bilinguismo collegata alla professionalità, nella misura e con le stesse modalità previste dal decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri 30 maggio 1988, n. 287, conferita a tutto il personale dei comparti del pubblico impiego operante in Valle d'Aosta.

1.4.

Caveri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in materia di congedo ordinario, si applicano, con gli stessi criteri e modalità, anche ai dirigenti civili dello Stato e al personale ad essi collegato ed equiparato.

1.7.

Il Governo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la disposizione di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, come modificata dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, viene estesa ai dirigenti civili dello Stato.

1.10.

Chiriano, Ciocci Carlo Alberto.

A tale articolo sono altresì riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato collocati a riposo sulla base di un trattamento economico provvisorio sono riliquidate, con decorrenza 1° gennaio 1990, avendo riguardo agli stipendi

derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 1.

2. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1979 vengono aumentate dello stesso incremento attribuito ai pensionati di pari grado ed in godimento di un pari numero di aumenti periodici biennali collocati a riposo sulla base di un trattamento economico provvisorio.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in annue lire 40 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Riforma della dirigenza».

4. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 04.

Fiori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e dei professori universitari, collocati a riposo sulla base di un trattamento economico provvisorio, sono riliquidate, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, avendo riguardo agli stipendi derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 1. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai dirigenti dell'ex Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1985.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in annue lire 20 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Riforma della dirigenza»

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* 1. 01.

Ciocci Carlo Alberto, Chiriano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e dei professori universitari, collocati a riposo sulla base di un trattamento economico provvisorio, sono riliquidate, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, avendo riguardo agli stipendi derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 1. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai dirigenti dell'ex Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1985.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in annue lire 20 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Riforma della dirigenza».

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* 1. 02.

Biondi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e dei professori universitari, collocati a riposo sulla base di un trattamento economico provvisorio, sono riliquidate, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, avendo riguardo agli stipendi derivanti dall'applicazione del comma 2

dell'articolo 1. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai dirigenti dell'ex Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1985.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in annue lire 20 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Riforma della dirigenza».

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* 1. 03.

Tassi, Fini, Franchi, Abbatangelo, Baghino, Servello, Valensise.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, per il personale della polizia di Stato e delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le misure interne lorde giornaliere dell'indennità di missione sono così stabilite:

a) livello quinto, sesto, sesto-bis, settimo, ottavo ed ottavo-bis: lire 39.600;

b) livello quarto: lire 28.800.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale di cui al comma 1, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore, compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2 compete un importo pari al trenta per

cento delle vigenti misure delle indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempre che risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro per la funzione pubblica.

6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica più elevata.

7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta, compete l'indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali ai sensi della legge 18 gennaio 1973, n. 836, e successive modificazioni. L'indennità è ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione sia tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.

1. 05

Balestracci.

Ricordo che gli emendamenti Labriola 1.2, Azzolini 1.8, Poli Bortone 1.9, Sospiri

1.1 e gli articoli aggiuntivi Fiori 1.04, Ciocci Carlo Alberto, 1.01., Biondi 1.02, Tassi 1.03 e Balestracci 1.05 sono stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 1 e su complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi ad esso riferiti, avverto che all'articolo 2 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dagli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1992. Gli stanziamenti destinati ai progetti di cui ai predetti articoli, non ancora impegnati, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati nel corso del periodo sperimentale, anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato, con le modalità fissate nel decreto di approvazione dei progetti».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione è riferito il seguente articolo aggiuntivo, già dichiarato inammissibile dalla Presidenza:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il comitato esecutivo dell'INPS dispone l'anticipato collocamento a riposo dei dirigenti che ne facciano richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età ovvero possano far valere venticinque anni di servizio effettivo.

2. L'anticipato collocamento di cui al comma 1 è disposto entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, per contingenti annuali pari al 50 per cento dei richiedenti, dando la priorità ai più anziani per servizio e per età.

3. Ai dipendenti collocati a riposo in base al comma 1 sono attribuiti, ai fini della

determinazione della misura del trattamento pensionistico e della indennità di buonuscita:

a) una maggioranza dell'anzianità di servizio di cinque anni non computabili ai fini del conseguimento dell'anzianità di servizio effettivo di venticinque anni;

b) la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta nella carriera di appartenenza ovvero, se gli interessati ne facciano richiesta o rivestano la qualifica terminale della propria carriera, cinque aumenti periodici di stipendio in aggiunta a quelli in godimento.

4. I dipendenti che vengono collocati a riposo in base al presente articolo non possono essere assunti alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici per un periodo di tempo pari a quello di cui hanno beneficiato.

5. Il beneficio previsto dal presente articolo non è cumulabile con quelli di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni ed agli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

6. I posti resi disponibili in applicazione del presente articolo vengono ricoperti fino alla concorrenza del numero delle unità organiche previste per ogni qualifica dalle norme sulla ristrutturazione dei servizi dell'istituto.

7. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al restante personale di tutte le categorie e qualifiche che sia già riconosciuto invalido per qualsiasi causa e possa far valere i requisiti di cui al comma 1.

3. 01.

Caria.

Ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 90 miliardi per il 1989 ed in annue lire 105,8 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento

iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento «Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego» e, quanto a lire 85 miliardi, l'accantonamento «Riforma della dirigenza», nonché per il triennio 1990-1992 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi annui, parte dell'accantonamento «Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego» e, quanto a lire 100,8 miliardi annui, parte dell'accantonamento «Riforma della dirigenza».

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 90 miliardi per il 1989 e in lire 319,3 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento «Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego» e, quanto a lire 85 miliardi, l'accantonamento «Riforma della dirigenza», nonché per il triennio 1990-1992 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5

miliardi annui, parte dell'accantonamento «Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e disposizioni in materia di pubblico impiego», e, quanto a lire 314,3 miliardi a decorrere dal 1990, parte dell'accantonamento «Riforma della dirigenza».

1-bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 con riferimento ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72, ed ai segretari comunali e provinciali provvedendo gli enti interessati nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

4. 1.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 4 e sull'emendamento ad esso riferito, avverto che all'articolo 5, ultimo del decreto-legge, non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è stato presentato all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi presentati?

PIETRO SODDU, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione accetta l'emendamento 1.5 del Governo; esprime parere contrario sull'emendamento De Julio 1.3. Per quanto riguarda l'emendamento Labriola 1.2, la Commissione aveva espresso parere favorevole, ma la Presidenza poc'anzi lo ha dichiarato inammissibile, poiché tratta una materia riferita al personale in quiescenza.

La Commissione accetta gli emendamenti 1.6 e 1.7 del Governo, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Caveri 1.4.

Per quanto riguarda l'emendamento Chiriano 1.10, credo che esso tratti materia in riferimento alla quale la Presidenza ha dichiarato inammissibili altri emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Soddu,

l'emendamento Chiriano 1.10 non è stato dichiarato inammissibile dalla Presidenza in quanto non riguarda la materia pensionistica, bensì il trattenimento in servizio del personale che non abbia raggiunto il minimo delle pensioni.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Signor Presidente, in sede di Comitato dei nove abbiamo assimilato il contenuto dell'emendamento Chiriano 1.10 a quello dell'emendamento Labriola 1.2; lo stesso parere ha espresso il Governo. In questa sede devo attenermi al parere del Comitato dei nove, al quale sono vincolato. Mi rimetto comunque su tale emendamento al parere del Governo.

La Commissione esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Fiori 1.04, che è stato per altro dichiarato inammissibile dalla Presidenza. Infine, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore e vorrei fare qualche osservazione sull'emendamento Chiriano 1.10, che appare diverso dall'emendamento Labriola 1.2. La confusione nasce probabilmente dal fatto che è stato presentato un altro emendamento coincidente, almeno nei suoi effetti, con quello presentato dall'onorevole Labriola, riferentesi anch'esso ai pensionati.

L'emendamento Chiriano 1.10 mira invece ad estendere ai dipendenti dello Stato il trattamento applicato ai dipendenti della pubblica istruzione, dando loro la possibilità di raggiungere il minimo o il massimo della pensione protraendo la permanenza in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età. Su tale emendamento il Governo si rimette all'Assemblea.

Raccomando, infine, l'approvazione degli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7 del Governo ed accetto l'emendamento 4.1 della Commissione.

MARIO D'ACQUISTO, *Presidente della V Commissione*. Chiedo di parlare.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO D'ACQUISTO, *Presidente della V Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per uno scrupolo connesso alla mia veste di presidente della Commissione bilancio, mi permetto di sottolineare che su numerosi degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati la Commissione che presiedo, su conforme parere del rappresentante del Tesoro, ha espresso parere contrario, essendo privi di copertura. Mi riferisco in particolare agli emendamenti De Julio 1.3, Labriola 1.2, Azzolini 1.8 e Poli Bortone 1.9.

Quindi, fermo restando che l'Assemblea è sovrana, ripeto che numerosi emendamenti sono privi di copertura e che su di essi la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Le domando, onorevole D'Acquisto, se sugli emendamenti sui quali la Commissione e il Governo hanno espresso parere favorevole vi sia il parere contrario della Commissione bilancio: a me non risulta. Lei forse non era presente in aula quando la Presidenza ha dichiarato inammissibile una serie di emendamenti e articoli aggiuntivi il cui oggetto non è attinente alla materia disciplinata dal provvedimento in esame, riguardando non il personale in servizio bensì quello in quiescenza.

MARIO D'ACQUISTO, *Presidente della V Commissione*. Comunque, signor Presidente, qualora nell'esame dei singoli emendamenti emergessero discordanze, mi riservo di intervenire.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole D'Acquisto.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, poiché sull'emendamento Chiriano 1.10 sono stati espressi punti di vista

difformi, chiedo che il presidente della Commissione bilancio precisi se per tale emendamento sussista o meno la copertura. Tale precisazione potrebbe essere decisiva al momento della votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, non mi sembra che la Commissione bilancio abbia espresso parere negativo su tale emendamento, che riguarda personale in servizio che intende raggiungere il minimo o il massimo della pensione. Non essendo un esperto, non so se esistano in proposito problemi di copertura.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Certo, c'è un aumento di spesa!

PRESIDENTE. Onorevole D'Acquisto, la prego di fornire la precisazione richiesta dall'onorevole Baghino.

MARIO D'ACQUISTO, *Presidente della V Commissione*. La Commissione bilancio ha espresso parere contrario anche sull'emendamento Chiriano 1.10.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Non conosciamo questo parere.

PRESIDENTE. Onorevole D'Acquisto, il parere negativo della Commissione bilancio sull'emendamento Chiriano 1.10 non è però stato ancora trasmesso alla Presidenza.

MARIO D'ACQUISTO, *Presidente della V Commissione*. La riunione della Commissione si è conclusa pochi minuti fa, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole D'Acquisto, ma dalla comunicazione che ci è stata trasmessa, l'unica di cui disponiamo, risulta che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti De Julio 1.3, Labriola 1.2, Sospiri 1.1 e Caveri 1.4 e sugli articoli aggiuntivi Fiori 1.04, Ciocci Carlo Alberto 1.01, Biondi 1.02 e Tassi 1.03. La pregherei quindi di far pervenire alla Presidenza una ulteriore comunicazione per poter informare adeguatamente l'Assemblea.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

MARIO D'ACQUISTO, *Presidente della V Commissione*. Stiamo provvedendo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo comunque che, per quanto riguarda l'emendamento Chiriano 1.10, il relatore si è rimesso al Governo, il quale a sua volta si è rimesso all'Assemblea.

Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni nominali, che avverranno mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il regolamentare termine di preavviso di venti minuti.

Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 17,20,
è ripresa alle 17,50.**

PRESIDENTE. Prima di indire la votazione sull'emendamento 1.5 del Governo, do lettura del seguente ulteriore parere espresso dalla Commissione bilancio e fattomi pervenire dal Presidente della stessa: nulla osta sull'emendamento 1.5 del Governo; parere favorevole sugli emendamenti 1.6 e 1.7 del Governo e sull'articolo aggiuntivo Balestracci 1.05; parere contrario sugli emendamenti Azzolini 1.8, Poli Bortone 1.9, Chiriano 1.10 e sull'articolo aggiuntivo Caria 3.01.

Si conferma, inoltre, il parere sui restanti emendamenti.

Onorevole Zuech, mantiene la richiesta di votazione nominale sull'emendamento 1.5 del Governo?

GIUSEPPE ZUECH. A nome del gruppo della DC, ritiro la richiesta di votazione nominale sull'emendamento 1.5 del Governo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Zuech. Pongo in votazione l'emendamento 1.5 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento De Julio 1.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Julio. Ne ha facoltà.

SERGIO DE JULIO. Presidente, nel rendere questa dichiarazione di voto mi riferisco alle motivazioni addotte dal Governo per introdurre l'aumento stipendiale del 15 per cento per i dirigenti statali.

Alcune sono indubbiamente condivisibili, come quelle che ricordano che l'ultimo aumento risale al maggio 1986, che il disegno di legge di riordino della dirigenza è del dicembre 1988 (la qualcosa ha generato notevoli aspettative) e che nel frattempo vi sono stati aumenti del personale a contratto. Inoltre anche questa mattina in aula è stato citato il parere espresso dal Consiglio di Stato in merito alla situazione sperequativa che si è venuta a determinare.

Tali motivazioni possono essere condivisibili ma, come era prevedibile ed è stato da noi previsto, la corporazione dei docenti universitari presente nella I Commissione ha esteso tale beneficio anche ai professori universitari. Il Governo non è stato da meno e lo ha riferito anche ai dirigenti militari. Sembra dunque che si tratti di un treno al quale si sono andati via via aggiungendo alcuni vagoni.

Le motivazioni, seppur condivisibili, sono tuttavia parziali. Infatti il disegno di legge sull'ordinamento della dirigenza non prevedeva soltanto gli aumenti stipendiali, ma anche la determinazione di nuove funzioni ed attribuzioni, nonché di nuove responsabilità per i dirigenti.

È inutile nascondersi che, senza la spinta dell'incremento retributivo, le motivazioni che sollecitano l'approvazione del disegno di legge di riordino della dirigenza finiscono per attenuarsi. Anche per quanto riguarda i professori universitari sarebbe stato opportuno prevedere che gli aumenti loro conferiti fossero legati a nuove attribuzioni e responsabilità.

Questo, signor Presidente, è il motivo dell'emendamento che abbiamo presentato, il quale, oltre a sopprimere l'estensione del beneficio economico ai professori universitari, per i quali l'aumento era

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

comunque previsto per l'anno in corso, trasforma l'incremento retributivo nella concessione di una indennità *una tantum* per il 1989, assolutamente equivalente all'incremento retributivo del periodo 1° marzo-31 dicembre 1989.

In tal modo, si tiene conto di una giustificata attesa e non si pregiudica la ripresa dell'iter del disegno di legge sul riordino della dirigenza, che ha una portata ben più vasta di una rivendicazione puramente economica.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento De Julio 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, intendo fare una rapidissima dichiarazione di voto su questo emendamento del Governo ed in riferimento ad altri successivi emendamenti, in particolare quello che riproduce il cosiddetto aggancio con i docenti universitari, al fine di chiarire l'equivoco nato da un'affermazione non vera e che abbiamo appena ascoltato.

Il recupero al quale ci si riferisce è stato reso possibile da un emendamento del Governo, onorevole De Julio. La invito pertanto a rileggere con maggiore attenzione gli atti relativi all'esame del provvedimento in sede referente. Ripeto, si tratta di un emendamento presentato dal Governo, che la Commissione affari costituzionali ha approvato all'unanimità.

Detto questo, signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.6 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Ricordo che l'emendamento Sospiri 1.1 è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Caveri 1.4.

LUCIANO CAVERI. Chiedo di parlare per motivare il ritiro del mio emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO CAVERI. Signor Presidente, dopo la dichiarazione fatta dal ministro Gaspari in sede di discussione sulle linee generali, annuncio il ritiro del mio emendamento 1.4, riservandomi di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno che recepisca le esigenze che ho sottolineato stamane nel corso del mio intervento. Mi riferisco in particolare all'esigenza che anche i dirigenti statali in servizio nella Valle d'Aosta ottengano l'indennità di bilinguismo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Caveri, il suo emendamento 1.4 s'intende pertanto ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 1.7 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Chiriano 1.10. Ricordo che su tale emendamento la Commissione ed il Governo si sono rimessi all'Assemblea.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, in Commissione, essendo uno dei pochi presenti, avevo chiesto di poter apporre la mia firma — a nome del gruppo del MSI-destra nazionale — ad emendamenti (e in particolare a quello ora in esame) presentati da altri colleghi assenti e che oggi risultano firmatari. Debbo constatare che quanto ho richiesto non si è verificato. In ogni caso, il gruppo del Movimento sociale italiano, voterà a favore dell'emendamento Chiriano 1.10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Chiriano 1.10, sul quale la Commissione ed il Governo si sono rimessi all'Assemblea.

(È approvato).

Ricordo che gli articoli aggiuntivi Fiori 1.04, Ciocci Carlo Alberto 1.01, Biondi 1.02, Tassi 1.03, Balestracci 1.05 e Caria 3.01 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento della Commissione 4.1. Ha chiesto di parlare per una precisazione il relatore, onorevole Soddu. Ne ha facoltà.

PIETRO SODDU, Relatore. Signor Presidente, a correzione di un errore materiale di stampa, avverto che nel testo dell'emendamento 4.1 della Commissione, al comma 1, terz'ultima riga, deve leggersi «lire 314,3 miliardi» anziché «lire 314,5 miliardi».

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore, prendo atto della correzione.

Pongo in votazione l'emendamento 4.1 della Commissione, accettato dal Governo, nel testo corretto dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

«La Camera,

impegna il Governo

ad assumere le opportune, tempestive iniziative, eventualmente anche di ordine legislativo, per estendere ai dirigenti dello Stato, in servizio in Valle d'Aosta l'indennità di bilinguismo collegata alla professionalità, già conferita a tutto il personale dei comparti del pubblico impiego operante nella regione autonoma.

9/4468/1

«Caveri».

Qual è il parere del Governo?

REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica. Signor Presidente, come ho già ricordato questa mattina in sede di replica

all'onorevole Caveri, vi è in proposito un provvedimento del Governo, attualmente in fase di concerto interministeriale. Per questa ragione accetto l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Caveri.

PRESIDENTE. Onorevole Caveri, dopo la dichiarazione del Governo, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

LUCIANO CAVERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Caveri n. 9/4468/1, accettato dal Governo.

(È approvato).

È così esaurita la trattazione dell'unico ordine del giorno presentato.

Prima di procedere alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La votazione finale del disegno di legge avrà luogo immediatamente.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4468, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego» (4468).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

Presenti	317
Votanti	314
Astenuti	3
Maggioranza	158
Hanno votato sì	297
Hanno votato no	17

(La Camera approva).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (3048) e delle concorrenti proposte di legge: Piro (172); Fracchia ed altri (559); Cappiello ed altri (1569); Tassi ed altri (2126); Vairo ed altri (2266) e Andò ed altri (3926).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti e delle concorrenti proposte di legge Piro; Fracchia ed altri; Cappiello ed altri; Tassi ed altri; Vairo ed altri; Andò ed altri.

Ricordo che nella seduta del 6 dicembre 1989 si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Pedrazzi Cipolla.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore*. Signor Presidente, non è facile riprendere il filo del discorso su questa importantissima legge ad alcuni mesi dallo svolgimento della discussione generale, rammentando ai colleghi le considerazioni allora svolte.

Tutti hanno riconosciuto l'importanza e l'urgenza di questa riforma che il Parlamento ha alla sua attenzione dal 1968; una riforma che dovrebbe attuare il principio costituzionale del diritto del cittadino alla difesa dinanzi ad ogni giurisdizione.

Il testo approvato dalla Commissione — lo abbiamo già detto — non è sicuramente in grado di rispondere alla domanda generale cui molti colleghi si sono rifatti; non è in grado cioè di cambiare, di riformare e di superare la normativa sul gratuito patrocinio che risale al 1923. Diceva l'onorevole Nicotra, con una espressione che reputo

molto felice, che quest'aula si appresta senza grandi entusiasmi a svolgere un buon lavoro. Credo che questa considerazione sia condivisibile e dia la dimensione del lavoro compiuto, nonché degli impegni futuri che attendono il Parlamento ed il Governo su questa materia.

Da sempre il Parlamento è stato impegnato a mediare tra i principi costituzionalmente protetti e la non ampia disponibilità finanziaria dei bilanci dello Stato di questi ultimi 22 anni. Del resto anche in questa legislatura la Commissione ha dovuto contemperare diverse esigenze.

Signor Presidente, parafrasando un'importante sentenza della Corte costituzionale del 1983 si può dire che è forse un po' amaro per tutti noi constatare che ciò che ci accingiamo a fare a quarant'anni dall'emanazione della Costituzione è ancora poco: ecco perché la Camera dovrà assumersi l'impegno a varare entro breve tempo la riforma generale sul gratuito patrocinio.

Ritengo però di poter dire che con l'importante atto che ci apprestiamo a compiere apriamo un percorso di riforma, di attuazione dei principi costituzionali: un percorso per rendere più rispondente la legislazione ai bisogni, ai diritti ed alle aspettative dei cittadini.

Non si vara quindi una riforma generale; si approva, però, un'importante legge che diventa servente per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale. La legge in definitiva si propone l'obiettivo di tutelare il cittadino imputato in qualsiasi processo penale. Riduciamo, quindi, il nostro lavoro, rispetto ad una riforma generale, difficile da portare a compimento in questa legislatura, alla luce dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a questo riguardo, ad una legge che attua i nuovi principi di civiltà giuridica previsti dal codice di procedura penale, una legge che consente al cittadino-imputato in un procedimento penale di aver assicurata la difesa e la certezza delle garanzie previste dal codice.

Quella al nostro esame è un'importante legge che rende reale l'esercizio dei diritti sanciti dalla Costituzione in riferimento

alla giurisdizione penale. Restano comunque aperti altri problemi che credo sarà possibile affrontare nei mesi futuri con serietà, rigore e impegno da parte di tutti noi.

L'approvazione di questa legge rappresenta una condizione importante per il rafforzamento della credibilità delle istituzioni in ordine alle domande ed ai diritti dei cittadini, rende più forte la democrazia e dà, in un processo riformatore, una dimensione più moderna al nostro paese.

Il lavoro svolto in questi mesi nel Comitato dei nove, anche con il contributo del Governo, ci consente (se verranno confermati gli impegni e la volontà del Governo) di approvare una legge che potrà trovare la propria verifica nel corso della sua applicazione e di rispondere alla domanda che proviene dagli operatori della giustizia e da grandi masse di cittadini che chiedono tutela nel processo penale.

Alcuni colleghi intervenuti nel corso della discussione sulle linee generali hanno detto che con questa legge si compie un primo passo in quell'opera riformatrice di cui tutti sentiamo grandemente bisogno. Possiamo, quindi, essere soddisfatti, perché da quest'aula emerge l'indicazione di un percorso che con la volontà e l'impegno di tutti sarà possibile proseguire in tempi brevi (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il ministro di grazia e giustizia.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, sia per il rispetto che anch'io desidero portare all'ingente carico di lavoro dell'Assemblea, sia perché ci siamo largamente soffermati nella seduta del 6 dicembre sui problemi generali posti dal disegno di legge elaborato dalla Commissione e particolarmente dal Comitato ristretto, conterrò il mio intervento nel più breve tempo possibile, sperando che ciò sia apprezzato e non sia ritenuto segno di minore attenzione nei confronti di un provvedimento che, viceversa, riveste una grandissima importanza.

Sul disegno di legge mi sono già espresso al termine della bellissima relazione svolta

dall'onorevole Pedrazzi Cipolla nella seduta del 6 dicembre dello scorso anno, alla quale va il mio ringraziamento, così come ai colleghi intervenuti nel corso della stessa seduta, che ricordo nominativamente negli onorevoli Orlandi, Cappiello, Tassi, Nicotra, Mellini e Vairo e che con i loro interventi hanno apportato un notevole contributo all'ulteriore messa a punto di temi che potevano sembrare o che potranno sembrare ancora parzialmente controversi rispetto alle ampie discussioni svolte in Commissione e in Comitato dei nove.

Ritengo che di questi contributi si debba tenere adeguato conto nella disamina del complesso articolato e del consistente numero di emendamenti in discussione, ancorché fortemente ridotto rispetto alla quantità degli emendamenti presentati in Commissione e successivamente esaminati dal Comitato dei nove.

Desidero sottolineare come dalla seduta del 6 dicembre ad oggi si siano compiuti passi importantissimi. In quella data, all'atto della chiusura della discussione sulle linee generali, non avevamo infatti ancora raggiunto il traguardo della copertura finanziaria e cioè il traguardo di quel finanziamento del provvedimento che era, in fondo, il tema più importante in relazione alla portata delle misure legislative in esame.

Desidero ricordare che attraverso grandi sforzi del Ministero di grazia e giustizia, supportati in particolare dall'azione del sottosegretario Castiglione, grazie alla comprensione manifestata dal Ministero del tesoro, dalla Ragioneria generale dello Stato, dai gruppi parlamentari in seno alla Commissione giustizia della Camera ed all'impegno della relatrice, si è potuto raggiungere un punto di confluenza su questo tema fondamentale che il 6 dicembre era ancora oggetto di controversie e di difficoltà. La soluzione cui si è pervenuti si sostanzia in un emendamento del Governo in materia di copertura, del quale discuteremo al momento opportuno, ma sul quale auspico fin d'ora che si sia già realizzata nell'animo e si concretizzi nei voti la convergenza di tutti i gruppi.

Lo stanziamento previsto è certamente

cospicuo rispetto a quello originario. Esso è passato infatti per il 1990 (pur in considerazione del fatto che la legge entrerà in vigore solo per una parte dell'anno) da 22 a 75 miliardi, mentre è fissato in 180 miliardi annui per il 1991 e per il 1992.

Superato questo scoglio, abbiamo ora la possibilità di conferire al provvedimento una dimensione plausibile, pur dovendosi constatare che esso non abbraccia completamente il campo del patrocinio dei non abbienti, come era negli auspici di tutti i gruppi parlamentari intervenuti nella discussione del 6 dicembre.

Il testo elaborato realizza per altro un progresso rispetto al provvedimento originario, prevedendo non solo l'estensione del gratuito patrocinio alla persona offesa dal reato, ma anche la sua applicazione nei giudizi civili di risarcimento del danno da reato. Ci siamo potuti quindi attestare su linee più ampie di quelle originarie, anche se non corrispondenti all'auspicio generale di estensione totale del patrocinio dei non abbienti o quanto meno a determinate cause di natura civile e — questo però esula dalle competenze del Ministero di grazia e giustizia — di natura amministrativa, che riguardino da vicino interessi fondamentali della gente.

Non posso pertanto che felicitarmi per i risultati conseguiti in materia di finanziamento e confermare quanto detto dall'onorevole Pedrazzi Cipolla sull'alto significato del provvedimento, pur nella dimensione fondamentalmente penalistica che è venuto ad assumere.

Assicuro altresì l'impegno del Governo, per quanto di sua competenza, di andare avanti sulla strada del patrocinio dei non abbienti anche in quei settori che non sono investiti dal provvedimento in esame.

Credo che farei male ad anticipare qui le posizioni del Governo, che si riflettono negli emendamenti che esso ha sottoposto all'esame dell'Assemblea. Vorrei pertanto rinviare a tal fine l'intervento del Governo alla fase della disamina dei singoli emendamenti e dei singoli articoli.

Esprimo ancora un ringraziamento al relatore e ai deputati di tutti i gruppi che sono intervenuti nel dibattito. Rinnovo il

mio ringraziamento al presidente della Commissione giustizia, onorevole Rognoni (ringraziamento che gli avevo già rivolto nella seduta del 6 dicembre scorso), per l'ulteriore contributo che ha voluto dare alla messa a punto di tale testo, nei mesi intercorsi da allora. Auspico che anche nella disamina dell'articolo e dei relativi emendamenti si possa realizzare quella larga intesa di cui la giornata odierna dovrebbe essere espressione, sulla base dei presupposti ai quali mi sono rifatto.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere sul disegno di legge n. 3048, nel testo della Commissione, e sugli emendamenti ad esso riferiti:

Parere favorevole a condizione che:

1) La decorrenza del provvedimento sia prevista per una data non anteriore a quella necessaria per ridurre l'onere per il 1990 alla misura di 75 miliardi rispetto all'onere a regime per il 1991 di 220 miliardi;

2) L'articolo 18 sia sostituito dal seguente:

«All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 75 miliardi per l'anno 1990, e in lire 180 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e in lire 180 miliardi per il 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Gratuito patrocinio"».

Conseguentemente esprime parere favorevole sull'emendamento 18.1 del Governo a condizione che: le parole "lire 70 miliardi" siano sostituite dalle seguenti: "lire 75 miliardi";

3) Siano approvati gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 (salva la possibile approvazione del subemendamento 0.1.4.1 della Commissione), 1.5, 1.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 12.1, 14.1 del Governo.

Esprime inoltre parere favorevole sul subemendamento 0.9.1.1 della Commis-

sione e sull'emendamento Fracchia 13.1, parere contrario sugli emendamenti Macciotta 18.2, e 18.3 della Commissione, sull'emendamento Fracchia 1.1 e sugli articoli aggiuntivi Fracchia 9.01 e 9.02 e nulla osta sui restanti emendamenti».

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

ART. 1.

(Istituzione del patrocinio).

«1. Lo Stato assicura al cittadino non abbiente il patrocinio per la difesa in un procedimento penale, ovvero penale militare nonché per l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno da reato.

2. Il patrocinio è altresì assicurato nei procedimenti che riguardano la capacità della persona, la decadenza dalla potestà parentale, i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio.

3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato giova per tutti gli stati e i gradi del procedimento.

4. Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorità procedente nomina un difensore cui è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano i minimi di reddito di cui all'articolo 3.

5. Il trattamento riservato dalla presente legge al cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano fino alla data di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

1. Lo Stato assicura al cittadino non

abbiente il diritto di agire e difendersi davanti alla giurisdizione civile, penale, penale militare e amministrativa in ogni stato e grado del procedimento.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

1. 1.

Fracchia, Bargone, Cicone, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Recchia, Sinatra.

Sostituire il comma 1 con il seguente.

1. È assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente, imputato, persona offesa da reato danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

1. 6.

La Commissione.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale per la difesa del cittadino non abbiente, imputato, persona offesa dal reato, danneggiato che intende costituirsi parte civile ovvero responsabile civile.

1. 2.

Governo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il patrocinio è altresì assicurato nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, sempreché le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate.

1. 3.

Governo.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Nei procedimenti penali l'ammis-

sione al patrocinio a spese dello Stato giova per tutti i gradi del procedimento.

3-bis. Nei procedimenti di cui al comma 2 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto per tutti i gradi di giurisdizione qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa.

3-ter. Nei casi di soccombenza totale o parziale, se la parte ammessa propone impugnazione l'ammissione al patrocinio deve essere nuovamente disposta.

1. 4.

Governo.

A tale emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere il comma 3-ter.

0. 1. 4. 1.

La Commissione.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 5 aggiungere in fine le parole: «e all'apolide residente nello Stato».

1. 7.

La Commissione.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. La disposizione del comma 1 non si applica ai procedimenti penali concernenti contravvenzioni. Tuttavia il patrocinio a spese dello Stato è assicurato anche relativamente a detti procedimenti quando essi:

a) sono riuniti a procedimenti per delitti;

b) sono connessi a procedimenti per delitti ancorché non riuniti.

1. 5.

Governo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. In ogni caso, la disposizione del comma 1 non si applica nei confronti dell'imputato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

1. 8.

Governo.

Passiamo alla discussione sull'articolo 1 e sugli emendamenti e subemendamenti ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, vorrei ripercorrere brevemente le tappe essenziali che portano oggi ad esaminare questo disegno di legge sull'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

Per cinque legislature il Parlamento ha discusso della necessità di adeguare il testo del 1923, che ancora regola la materia, non soltanto alle numerose pronunce della Corte costituzionale in relazione all'articolo 24 della Costituzione e alle pronunce degli organismi internazionali, ma soprattutto ad un mutamento verificatosi nella coscienza democratica collettiva, che ravvisava nella mancata attribuzione a tutti i cittadini, e in particolare ai non abbienti, di un uguale diritto di difesa una condizione di disuguaglianza non tollerabile per uno Stato democratico.

Sulla scorta di questa pesante eredità — che per molti versi ripropone il problema dell'inquietante incapacità di riuscire, a distanza di oltre quarant'anni, ad adeguare la nostra Costituzione formale, e quindi la proclamazione dei diritti dei cittadini, alla reale pratica dei diritti di ciascuno — la Commissione giustizia della Camera dei deputati si è adoperata per predisporre un nuovo testo sul patrocinio dei non abbienti.

Siamo partiti dalla consapevolezza della necessità di realizzare una riforma che assicurasse a tutti i cittadini, ed in particolare ai non abbienti, la possibilità non solo di difendersi, ma anche di agire in giudizio, e comunque la possibilità di una difesa adeguata non solo in ogni stato e grado del processo, ma anche in ciascuna materia; non solo quindi nel processo penale, ma anche in quello civile, amministrativo, contabile e nel rito di fronte al tribunale militare.

La nostra ansietà — che per molti versi è stata comune — di realizzare compiutamente la garanzia del diritto di difesa proclamato dalla Costituzione si è subito scontrata con le proposte del Governo in tema di compatibilità finanziaria. Credo che tutto ciò meriti una riflessione.

È sempre amaro (uso un'espressione adoperata dagli stessi giudici della Corte costituzionale in due sentenze, una del 1973 — se non ricordo male — ed un'altra del 1980) constatare che, prendendo le mosse dalla proclamazione dei diritti, ci si scontra sempre, al momento della loro attuazione pratica, con il problema della compatibilità finanziaria.

Il ministro ha voluto accennare — e noi lo ringraziamo per questo — al tormentato percorso che dal 6 dicembre 1989 (data nella quale la legge è giunta in Assemblea, dopo essere stata esaminata dalla Commissione) è stato seguito per cercare di recuperare il finanziamento necessario per assicurare una pur parziale riforma della materia. Sicuramente, ripeto, tale riforma non soddisfa compiutamente quell'ansietà che l'eredità della discussione parlamentare di cinque legislature aveva lasciato nei componenti la Commissione giustizia e, mi permetto di rilevare, soprattutto in quelli appartenenti al gruppo comunista.

Siamo addivenuti all'elaborazione di un testo che ci soddisfa solo parzialmente. La possibilità di agire e di difendersi in giudizio nel processo civile, ad esempio, è limitata solo ad alcune fattispecie.

Vorrei sottolineare che la scelta dei temi è stata operata sulla base di considerazioni che attengono soprattutto alla necessità di tutelare i soggetti più deboli, anche

nell'ambito della famiglia. Mi riferisco soprattutto alla situazione della donna e dei figli, in particolare di quelli minori.

Restano sicuramente fuori da questa tutela i processi amministrativi e quelli contabili. Ciò provoca grande rammarico e preoccupazione, se solo si pensi al significato che riveste la giustizia amministrativa nel nostro paese, nel quale molto spesso il procedere illegittimo della pubblica amministrazione conduce alla mortificazione dei diritti dei cittadini e degli stessi diritti di cittadinanza.

Ciò nonostante, abbiamo ritenuto di dover responsabilmente, pur facendoci carico di questo rammarico, accedere ad una previsione normativa come quella al nostro esame, nonostante essa non soddisfi appieno l'esigenza di assicurare il diritto di difesa a tutti i cittadini in ogni tipo di procedimento.

Questo è il senso della disponibilità che il gruppo comunista manifesta in ordine alla possibilità di ritirare i suoi emendamenti, che tenderebbero ad estendere la tutela del diritto di difesa anche a quei riti di cui parlavo prima. Assumiamo questa posizione sulla scorta di un'altra consapevolezza a di un'altra assunzione di responsabilità, quella relativa alla necessità di rendere operante al più presto un provvedimento che è assolutamente indispensabile per evitare che il nuovo codice di procedura penale si risolva in uno strumento utilizzabile soltanto dai ricchi, e non anche dai poveri, sotto il profilo della garanzia e della tutela del diritto di difesa.

Questa assunzione di responsabilità ed il carattere servente del provvedimento che stiamo esaminando rispetto ad una corretta applicazione del codice di procedura penale (soprattutto di quegli aspetti che prevedono un più ampio spazio per il diritto di difesa e per le garanzie dell'imputato) ci spingono oggi a pronunciarci positivamente sull'articolo 1 della legge in esame. Esiste però comunque un'esigenza indiscutibile, sanzionata dal comma 6 dello stesso articolo 1, il quale impegna il Parlamento ad approvare una riforma organica e globale della materia, che assicuri

il diritto alla difesa ai cittadini non abbienti in tutti i riti.

Vorrei concludere ricordando soltanto, con lo stesso rammarico con il quale ho svolto le notazioni precedenti, che, se il Governo fosse stato coerente con le dichiarazioni rese dal Presidente Andreotti, il provvedimento in esame — che assicurerà il diritto alla difesa nel processo penale a tutti i cittadini dello Stato e quindi stabilirà una loro reale condizione di uguaglianza di fronte alla legge — non sarebbe approvato oggi, a distanza di mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ma si sarebbe potuto varare già nel luglio scorso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, nessuno come me, che svolgo da sempre la professione di avvocato per la povera gente, è stato attento osservatore delle scelte e delle indicazioni provenienti dal Governo, dal relatore e dalla Commissione.

Non a caso, signor Presidente, il nostro gruppo ha presentato una proposta di legge, di cui sono primo firmatario, contenente una normativa specifica e precisa relativa al gratuito patrocinio, che non sarebbe costata una lira all'erario e avrebbe consentito la massima estensione dello strumento di difesa gratuita dei non abbienti. Tale disciplina si basa sul principio di consentire all'avvocato, al professionista nominato da un non abbiente, di detrarre dal proprio reddito imponibile annuo una somma pari a quella risultante dal minimo delle tariffe previste per la prestazione resa al non abbiente stesso.

Si tratta di una forma di mobilitazione degli egoismi individuali che però credo sia il modo più utile, il mezzo più valido per ottenere l'efficace attuazione di un sacrosanto principio qual è appunto quello della difesa dei non abbienti.

Il Governo e la Commissione hanno seguito un'altra strada, diametralmente opposta, o comunque diversa, e si sono trovati pertanto di fronte a grandi difficoltà,

soprattutto in termini di risorse finanziarie. Avremo così, alla fine, un gratuito patrocinio che a parole è stato riformato, mentre invece nella realtà porta solo detrimento alla povera gente. Sarà abolito il vecchio principio del *fumus boni iuris* relativo alla causa del non abbiente, che comportava la pretesa di un minimo di apparente validità della domanda. Tale principio del resto era comunque escluso per ogni tipo di difesa gratuita del non abbiente per quanto atteneva al settore penale.

L'articolo 1 del provvedimento in esame, che entra nell'argomento in questione, perpetua lo sbaglio compiuto dalla Commissione. Infatti la proposta del Governo era corretta, almeno in termini semantici, i quali, in relazione alla validità di una norma, diventano definizioni giuridiche. Aver voluto sostituire la parola «imputato» con «cittadino» ha determinato una riduzione del *genus*: infatti imputato può essere un cittadino italiano, uno straniero o un apolide. Ma voi degli apolidi vi siete proprio dimenticati! Il ministro aveva correttamente proposto la parola «imputato», che comprendeva tutti. Con gli emendamenti ora presentati dal Governo non si recupera questa valida possibilità, signor ministro: state per approvare una legge che, alla fine, escluderà gli apolidi.

Si tratta di persone nei cui confronti dobbiamo avere particolare attenzione: sono persone che molto spesso sono fuggite da paesi in cui non vi è libertà ed è forte il rischio della peggiore repressione. Mi riferisco, ad esempio, ai paesi comunisti (o ex comunisti) situati oltre l'ex cortina di ferro. Ricordo i ragazzi scappati nel 1956 dalle repressioni del buon Kruscev (che fece schiacciare dai carri armati Budapest e tutta l'Ungheria), che vennero privati della cittadinanza con un preciso provvedimento governativo, e per questo giunsero in Italia con la qualifica di apolidi.

Cittadino è colui che ha la cittadinanza italiana, straniero chi possiede quella di un altro Stato, mentre chi non ha la cittadinanza italiana né conserva quella straniera, perché gli è stata tolta, è apolide, e

vive in una condizione assolutamente peggiore di quella dello straniero, che formalmente appartiene ad una organizzazione statutale.

Ebbene, all'apolide non è riconosciuto il diritto al gratuito patrocinio. Questa è la prima grande confusione che fa il progetto di legge in esame. Ma ve n'è un'altra, signor ministro.

Ho cercato con un certo affanno di ricordarvi che la difesa penale, secondo il vecchio sistema — se non erro dal 1° giugno 1931 — non era più disciplinata dall'antica normativa del 1923, ma dall'articolo 3 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (che tra l'altro — ho fatto al riguardo una sommaria ricerca — non risultano abrogate; infatti è stato abrogato solo il vecchio codice, non la legge speciale).

Il tentativo che si cerca di operare, volto a recuperare in termini finanziari l'esclusione degli imputati per contravvenzioni, è senz'altro inutile, giacché chi non potrà farsi difendere con il nuovo sistema avrà comunque il diritto di ricorrere alla precedente normativa, ottenendo in tal modo che il presidente del tribunale, il giudice istruttore (attualmente il GIP) o il pretore gli nominino un difensore d'ufficio, in base alla vecchia normativa.

Il relatore ha ricordato che, in pratica, questa riforma giace in Parlamento dal 1968; ma nonostante questa considerazione, non si procede ad una sintesi legislativa. Il bioco fascismo, dopo soli sei mesi dalla marcia su Roma, approvò una normativa sul gratuito patrocinio; e poiché erano sorte difficoltà per la difesa degli imputati (pure prevista dalla vecchia normativa del 1923), nel predisporre il nuovo codice di procedura penale e nell'approvare le norme di attuazione si ricordò di questo aspetto del processo penale, e con una norma di sole dieci righe disciplinò questo istituto, estendendolo anche alla parte civile.

Quante volte chi vi parla ha ottenuto per la povera gente, in cause di parte civile presumibilmente costose, la possibilità di essere difesa in base a questo articolo! Non si può procedere facendo confusione

con le parole: a furia di usarle senza pensare in termini generali, si è finito con il sostituire la parola «imputato» con «cittadino», per poi recuperare lo straniero e dimenticare l'apolide!

Bisogna predisporre norme semplici, che risultino chiare soprattutto alla povera gente, che proprio perché tale deve avere i propri diritti sanzionati e garantiti. Non c'è bisogno di lunghe disposizioni normative, difficili da comprendere. Quando gli avvocati di provincia (che non hanno la fortuna di sedere in Parlamento) leggono norme del genere, solitamente si chiedono chi abbia formulato questi testi incomprensibili ed inapplicabili.

Neppure gli emendamenti presentati dal Governo (escludendo dal novero quello, che non posso accettare, sull'eliminazione della difesa per i reati contravvenzionali) riescono a recuperare questa semplicità e soprattutto questa generalità di applicazione.

Signor ministro, siccome oggi il cattivo è l'evasore fiscale (come se fosse buono chi finanzia un Governo che consente l'aborto gratuito!), come possiamo pensare di escludere dal gratuito patrocinio gli imputati di evasione fiscale, in un sistema fiscale che ha l'induttività come suo criterio di base, in un sistema fiscale così farraginoso e che molto spesso colpisce gli omonimi...? Un poveretto che subisce, solo per omonimia, un accertamento che lo dichiara evasore non ha il diritto di farsi difendere dall'avvocato: e infatti è un cattivo cittadino, che ha evaso tasse che non eran sue..!

Quando fate le cose per *speciem*, dimenticate il *genus*. Pensate all'evasore fiscale come a colui che ha guadagnato 3 miliardi e ne ha nascosti 2,99 o addirittura tutti e 3 al fisco. Ma c'è anche il poveraccio che è perseguitato dall'ufficio fiscale (uno di questi uffici per esempio, è quello di Fiorenzuola d'Arda che procede ad accertamenti che gridano vendetta al cospetto di Dio)! Vi sono cittadini che riescono ad ottenere dopo dieci anni l'ordine di restituzione delle somme pagate su accertamenti induttivi e messe a ruolo, i quali però, pur avendo ragione, non sono risarciti, ma al

contrario vengono colpiti da nuovi accertamenti fiscali, sulla base di patenti false... (leggetevi domani l'interrogazione in proposito)!

E allora a questi cittadini dobbiamo dire che non hanno il diritto di farsi difendere gratuitamente, perché sono imputati di seconda categoria, più cattivi degli assassini, più cattivi di colui che ha mangiato i bambini, più cattivi degli imputati di cannibalismo? Perché chi è evasore fiscale non ha diritto alla difesa a spese dello Stato?

Vi rendete conto di questa contraddizione? Io capisco che abbiate cercato di sfoltire la categoria che usufruisce del gratuito patrocinio, per poter avere un sufficiente finanziamento; ma noi vi avevamo indicato la strada che vi avrebbe consentito di prevedere un gratuito patrocinio generale, di grande livello, senza spendere una lira! Infatti, data la progressività dell'imposta, l'avvocato di fama, con un reddito alto, avrebbe avuto maggior vantaggio del povero avvocato che vi sta parlando (che invece ha un reddito basso, e che quindi se detrae qualcosa lo fa su importi meno elevati) nel prestare il gratuito patrocinio e avrebbe avuto maggiore interesse a farlo bene!

Le vostre sono scelte sbagliate. Vi siete innamorati di determinate idee e le portate avanti sbagliando.

Non voglio far perdere altro tempo ai colleghi, per cui brevemente mi soffermerò su un altro errore gravissimo contenuto nel disegno di legge al nostro esame. All'articolo 3, nel quale stabilite le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, facendo il calcolo del reddito, voi continuate a colpire la famiglia. Se infatti una persona vive con l'amante in una famiglia di fatto che però non è considerata famiglia, nel reddito di questa persona non si congloba quello degli altri conviventi. Se invece il «cattivo» si è sposato e ha fondato la sua famiglia sul matrimonio, al suo reddito si aggiunge quello della moglie e quello del figlio maggiore che magari vive ancora in casa, e quindi quel «cattivo» non ha più diritto al gratuito patrocinio.

Ma vi rendete conto quali bestialità si sono fatte (scusate il termine, ma non si possono definire diversamente)? Nel tentativo di recuperare qualcosa in termini finanziari, colpite il principio fondamentale del matrimonio, della difesa della famiglia legittima, che è appunto costituzionalmente garantita perché fondata sul matrimonio! Pensateci bene, voi democristiani! Vi riempite la bocca nelle conferenze e nelle tavole rotonde della difesa della famiglia, ma poi proponete leggi in contrasto con quel principio. Cosa fa allora una persona che voglia il gratuito patrocinio? Una separazione consensuale fittizia! Allo stesso modo, per tanto tempo si sono fatte separazioni consensuali fittizie di stampo fiscale per evitare il cumulo del reddito dei coniugi e tuttora così si devono comportare quanti chiedono di alloggiare nelle case popolari per poter pagare un canone (cosiddetto sociale) inferiore.

Nel disegno di legge sul gratuito patrocinio voi ripetete l'errore fondamentale (proprio dal punto di vista etimologico) di distruggere in termini fiscali o para-fiscali la famiglia. Non si può certamente essere contrari ad una legge che disciplina in qualche modo il patrocinio gratuito per i non abbienti, ma non si possono condividere norme che, mentre concludono la difesa di tale categoria, in realtà producono tutt'altro risultato e, rispetto alla vecchia legge fascista del 1923 e a quella di attuazione del codice di procedura penale fascista del 1931, danneggiano i non abbienti.

Siamo arrivati veramente ad una situazione assurda: con una riforma democratica, magari sostenuta anche dalla democrazia cristiana, si va contro la famiglia e si escludono gli apalidi. Costoro, sempre che riescano a inserirsi nelle maglie dei provvedimenti non abrogati, dovranno ricorrere alle vecchie leggi fasciste per far valere i propri diritti. Non credo che dovrebbe essere questo il vostro modo di governare e di legiferare!

A noi interessa che le considerazioni svolte su tale disegno di legge restino agli atti, perché non ci piacerebbe affatto che chicchessia contestasse al gruppo del Mo-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

vimento sociale italiano-destra nazionale di aver accettato una riforma del gratuito patrocinio basata su errori così gravi e così fondamentali. (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, l'articolo 1 del disegno di legge in esame ci conduce indubbiamente al nodo della limitazione del gratuito patrocinio a determinati tipi di procedimento. L'esclusione dei procedimenti amministrativi e civili non si può certamente considerare cosa di poco conto. Mi auguro che i colleghi comunisti, che hanno presentato un emendamento volto a riaffermare l'estensione del gratuito patrocinio ai processi civili e amministrativi, lo mantengano, in modo da consentire alla Camera di pronunciarsi su di esso.

Le stesse considerazioni che mi appresto a svolgere su tale aspetto del provvedimento valgono anche per quell'emendamento del Governo che mira ad introdurre una ulteriore restrizione, ad escludere cioè gli evasori fiscali. Ahi, ahi, ahi, signor ministro di grazia e giustizia, qui si comincia, con il linguaggio che usiamo, a dare per scontata addirittura la presunzione di colpevolezza! L'imputato di evasione fiscale è un evasore fiscale e, in quanto tale, non può godere del gratuito patrocinio, soprattutto in base alla sua dichiarazione dei redditi...!

Cominciamo con la prima questione, cioè l'esclusione della difesa in sede civile ed amministrativa, con la conseguente limitazione del gratuito patrocinio alla sola sede penale. Prendiamo come esempio la vostra legge sulla droga. Se dovesse essere approvata quella incredibile e farneticante legge, che sembra l'effetto di una riunione di drogati da LSD, ne conseguirebbe che l'imputato per traffico di droga potrebbe usufruire del gratuito patrocinio; viceversa, non ne potrebbe beneficiare colui che è stato, come si suol dire, «beccato» con la dose giornaliera, cioè il tossicodipen-

dente. Il procedimento al quale sarà sottoposto, infatti sarebbe — bontà vostra! — prima amministrativo, davanti al prefetto, e poi civile, dal momento che, per l'opposizione all'ingiunzione del prefetto relativa alla libertà personale, all'obbligo di non abbandonare il comune o al divieto di soggiornare in altri comuni, ci si dovrà rivolgere al pretore in sede civile.

Allora, signor ministro l'imputato di traffico di droga, dato che non avrà denunciato i proventi del traffico stesso (ammesso che abbia svolto tale attività), potrà usufruire del gratuito patrocinio, mentre il tossicodipendente (ammesso che sia tossicodipendente) o comunque la persona che per la prima o per la seconda volta sia stata trovata in possesso di una dose giornaliera (o si assuma che sia stata trovata in possesso di una dose giornaliera) dovrà difendersi da un'imputazione che lo priva concretamente della libertà personale (laddove il trafficante avrà magari la condizionale) e non potrà avvalersi del gratuito patrocinio, dal momento che egli va incontro ad una procedura amministrativa e poi ad un giudizio civile. Magari egli dovrà andare fino in Cassazione per far affermare che le prove che si assumono tali magari non sono valide o che la sostanza trovata in suo possesso non è droga poiché non è contenuta nell'elenco delle sostanze stupefacenti; ebbene per fare questo egli dovrà pagare personalmente un difensore oppure avvalersi del gratuito patrocinio secondo la legge attuale!

Per quanto riguarda poi le contravvenzioni, quelle connesse a delitti non sono escluse dal gratuito patrocinio, mentre lo sono quelle che non sono connesse ad alcun delitto. Ebbene, io capisco che ci si riferisca al principio della connessione per le conseguenze che possono derivare, ma le contravvenzioni possono avere conseguenze gravi eventualmente anche per le ripercussioni relative a delitti, senza che ricorrano le condizioni che in base al codice di procedura penale configurano un caso di connessione.

Esaminiamo ora il caso dell'evasore fiscale. Colui che corrompe l'impiegato delle imposte può usufruire del gratuito

patrocinio, sempre che abbia corrotto il pubblico dipendente tanto bene da ottenere un accertamento del proprio reddito annuo imponibile inferiore a quello minimo previsto dalla legge al nostro esame. Colui che evade, magari per una questione di carattere formale, e deve difendersi perché gli viene fatto un accertamento esorbitante (non avendo corrotto nessuno), una volta sottoposto a procedimento penale non potrà usufruire del gratuito patrocinio. Perché? Perché è un evasore fiscale e lo è in contraddizione con il principio di presunzione di non colpevolezza, che vale per tutto ma non per il gratuito patrocinio. Con riferimento al gratuito patrocinio egli è infatti colpevole...

ALFREDO BIONDI. ...di essere imputato!

MAURO MELLINI. Certo. E, essendo colpevole di essere imputato, non può usufruire del diritto costituzionale di difendersi, perché la colpevolezza di essere imputato non ammette difesa!

È di tutta evidenza, quindi, che le restrizioni al concetto di difesa sono sempre difficili. Io non accuso nessuno di non essere stato abbastanza bravo da superare tali difficoltà, ma credo che in questa sede occorra ribadire una cosa: quella al nostro esame è una legge tampone o, peggio, è una legge segnale. E, dato che io non credo ai semafori legislativi (anche se ho detto e ripetuto che il provvedimento al nostro esame sarà comunque positivo e che accettiamo ogni passo in avanti), devo dire che avrei preferito che il legislatore si fosse mosso in una direzione rispetto alla quale non abbiamo avuto invece segnali di sorta, semafori o non semafori, legislativi o non legislativi. Avrei preferito cioè che ci si fosse mossi nella direzione di una riduzione del costo dei procedimenti sul piano fiscale. Ricordo di aver citato gli illuministi genovesi a proposito del regno di Napoli del 1889, in cui il processo era considerato, come si diceva allora, una occasione di balzello. Oggi parliamo invece di prelievo di un reddito che, viceversa, certo non è corrispondente alla disgrazia di essere imputati o litiganti.

In sede di discussione della legge finanziaria abbiamo spesso invitato il Governo ad arrivare ad un censimento di tutte le disposizioni fiscali che gravano sul processo, quanto meno per ridurle in relazione a situazioni folli. Ricordo, per esempio, quando nel maxiprocesso di Palermo il comune o la regione dichiararono che si sarebbero prestati gentilmente a fornire le copie degli atti ai difensori: non gratuito patrocinio, ma gratuita distribuzione...

ALFREDO BIONDI. Sussidio!

MAURO MELLINI. E io credo ne avessero bisogno tutti! Non conta poi che qualcuno abbia detto che erano mafiosi o che non lo erano. Il problema è che non si vuole porre alcun limite; né ci si pone il problema del limite — il che è ancora peggio — del costo del procedimento.

Di fronte a tale questione, altre, quali quella del limite del reddito, vengono ad essere in qualche modo ridicolizzate. Manca infatti una correlazione tra il reddito ed il costo in concreto del procedimento.

Il Governo propone che il gratuito patrocinio non si applichi ai procedimenti penali concernenti contravvenzioni. Benissimo, perché in tal caso ognuno si difende come può, magari ricorrendo all'avvocato d'ufficio, tanto si tratta di contravvenzioni: *de minimis non curat praetor*!

Se una correlazione si tenta, questa è, soltanto tra la persona che percepisce un reddito annuo familiare di 10 milioni e la contravvenzione. Invece non esiste la correlazione tanto più rilevante che dovrebbe stabilirsi tra la persona che ha 11, 12 o 20 milioni di reddito annuo ed ha la disgrazia di essere imputato, a qualunque titolo, in un processo le cui dimensioni esigano, soltanto per l'assistenza alle udienze, un sacrificio del difensore, al quale poi si dovrà dire di esercitare il gratuito patrocinio secondo la vecchia legge, poiché lo Stato non se ne occupa. Credo sia questo l'aspetto drammatico della situazione.

Noi vorremmo sentire una parola del Governo sugli emendamenti, sui quali insistiamo, relativi a questo problema ed

anche a quello dei costi. Se non sarà affrontata tale questione, credo che, pur tenendo conto degli ordini del giorno che saranno presentati da vari gruppi della Camera per invitare il Governo ad affrontare nel suo complesso il problema del gratuito patrocinio, il provvedimento servirà soltanto ad edulcorare ancora una volta l'amara pillola di una situazione che, certamente, fa a pugni con quella che dovrebbe essere l'attuazione del dettato costituzionale in questa delicatissima, drammatica, difficile materia (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Interverrò brevemente perché credo che vi sia l'intenzione di approvare rapidamente il provvedimento al nostro esame.

Tuttavia va fatta una puntualizzazione in relazione agli interventi dei colleghi, per precisare all'onorevole Tassi che proprio al comma 5 dell'articolo 1 è detto che: «il trattamento riservato dalla presente legge al cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero». Quindi la lacuna che è stata lamentata non esiste.

Nel condividere l'impostazione del primo comma come proposto dalla Commissione, debbo dire che non ha fondamento il problema che qui è stato sollevato in merito al fatto che non esisterebbe la figura dell'imputato. Infatti con l'emendamento 1.6 della Commissione tale figura è stata introdotta. Pertanto, ritengo che un attento esame del testo avrebbe evitato apprezzamenti poco lusinghieri nei confronti del lavoro che è stato svolto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, poiché ritengo che la brevità sia nell'interesse di tutti coloro (e noi siamo tra questi) che desiderano una rapida approvazione del provvedimento, mi limiterò a soffermarmi su alcuni punti in merito ai quali esistono ragioni di perplessità, che mi auguro siano chiarite nel corso del dibattito.

Ritengo che ogni disparità di fronte alla legge in materia di patrocinio a spese dello Stato sia in contrasto con i principi di equità e di equilibrio della Costituzione materiale e anche formale. In proposito, voglio segnalare almeno una disparità che a me è sembrata macroscopica. In base alla legge di riforma della procedura del lavoro è stato introdotto l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, tuttora vigente e perfettamente operante. La tecnica di attribuzione di tale garanzia è analoga a quella che oggi stiamo per approvare.

Quella procedura è oggi di fatto inoperante (ed è questo un significativo esempio di come si possa «uccidere» una buona legge) soltanto perché è ferma ad un limite di reddito di due milioni. Tale limite era ragionevole come discrimine tra l'abbiente e il non abbiente nel 1973 (anno di introduzione di tale procedura) mentre oggi ha semplicemente un significato «beffatorio» nei confronti di chi ha ragioni da vendere per essere tutelato seriamente sul lavoro.

La «parentela» esistente tra la parte penalistica del nostro ordinamento e quella giuslavoristica è riaffermata dalla duplicità di conseguenze del medesimo fatto lesivo (conseguenze di natura penale e giuslavoristica). A me pare che la mancata provvista di fondi rappresenti una gravissima disattenzione del Governo, sulla quale richiamo l'attenzione del ministro e — per reazione indotta — della Camera.

Vi è poi un altro punto sul quale intendo soffermarmi. Mi auguro che rimanga in vita la parte relativa ai diritti e doveri nascenti dal matrimonio, perché, se vogliamo creare un quadro di certezza, di stabilità e di garanzia per quel cittadino che tanto più è debole, tanto più è in condizione di perdere una prerogativa fondamentale, non vedo la ragione per la quale se da una parte si vuole prevedere un sostegno per chi rischia di perdere la libertà dall'altra non si vuole fare altrettanto per chi rischia di perdere una delle condizioni, uno dei requisiti di vivibilità della propria condizione all'interno del matrimonio. Mi riferisco soprattutto alla donna, che è, per definizione del legisla-

tore, soggetto debole e quindi soggetto bisognoso, per ragioni costituzionali, di una rafforzata tutela.

Sono questi i motivi per cui non condido l'atteggiamento del Governo. Anzi, da questo punto di vista, lo ritengo un modo per indurre di fatto al interno del matrimonio una tentazione penalistica. In altre parole, se l'emendamento presentato dal Governo fosse approvato, la persona che soffre una condizione di grave inferiorità all'interno del matrimonio si troverebbe indotta — pur di avere una garanzia di difesa — a far riconoscere la valenza penale di tale sofferenza. Viceversa, se fosse cioè mantenuto il testo della Commissione, il ricorso alla via penale, teso a rafforzare il diritto alla protezione difensiva, non vi sarebbe.

Un altro punto che desidero qui sottolineare riguarda il terzo comma dell'articolo 1. Pregherei il ministro di essere così cortese di prestarmi un po' di attenzione: si tratta infatti di richieste di chiarimento che rivolgo certamente alla Commissione, ma anche al Governo, giacché è quest'ultimo che insiste per una riforma del già riformato.

La previsione che «l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato giova per tutti gli stati e i gradi del procedimento», di cui appunto al terzo comma dell'articolo 1, mi sembra una semplificazione eccessiva. Intendo dire che il non dover ripetere il vaglio e la delibazione sui requisiti di ammissibilità all'esito delle prove del primo grado mi sembra un eccesso. Chiedo quindi alla Commissione se l'obbligo di valutare nuovamente — ripeto — le ragioni del richiedente, laddove la prima fase del processo si sia esaurita con l'assunzione della prova, non sia, come dire, sfuggito all'attenzione.

Sono ovviamente più che d'accordo sul richiamo fatto dall'onorevole Tassi circa il fatto che è sfuggita la parola «apolide». Al riguardo è facile rimediare, ed infatti la Commissione ha proposto un emendamento al riguardo.

L'ultimo argomento che desidero sottolineare all'attenzione della Commissione e del signor ministro, se e così cortese da

seguire il mio ragionamento, riguarda il riferimento esplicito al diritto dello straniero, contenuto nella relazione.

Lo straniero — è l'articolo 16 delle preleggi che lo stabilisce — gode nel nostro ordinamento dei diritti goduti dal cittadino italiano. Si tratta di una equiparazione di civiltà, ma attenzione, signor ministro, perché il testo del provvedimento in esame contiene una dizione molto pericolosa dal punto di vista interpretativo, laddove afferma che gode di tali diritti a condizione di reciprocità.

Chiedo se il diritto dello straniero espressamente richiamato come avente fonte nell'articolo 16 delle preleggi possa aversi a condizioni di reciprocità. Se così fosse, l'equiparazione sarebbe puramente teorica e mai realizzabile.

Concludo riaffermando che siamo favorevoli all'articolo e al provvedimento in generale, che pure criticiamo per alcuni suoi limiti. Consideriamo quella in esame non una «legge-proclama» o «legge-segnale», ma una «legge-testimonianza» di quella che non può che essere l'espansione del diritto costituzionale a tutte le aree deboli segnalate dal legislatore: l'area del lavoro, quella della famiglia ed anche quella debole in materia amministrativa, laddove la parte amministrativa è, per pura dislocazione di competenza, una procedura che insiste su diritti che hanno qualità identica dal punto di vista costituzionale a quella di carattere penale o civile ordinario.

Approviamo dunque l'articolo 1, con le richieste di chiarimento che ho fatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sugli emendamenti e subemendamenti ad esso presentati, avverto che l'onorevole Fracchia ha ritirato il suo emendamento 1.1 e tutti gli altri emendamenti che recano la sua firma. Chiedo ora al relatore quale sia il parere della Commissione sui restanti emendamenti e subemendamenti presentati all'articolo 1.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, Relatore. Signor Presidente, la discussione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

sull'articolo 1 ha riproposto indubbiamente alcune questioni su cui le diverse posizioni sono state già espresse. Mi limito dunque a precisare che i pareri che esprimerò sono resi a nome della maggioranza della Commissione.

La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.6 la cui eventuale approvazione dovrebbe assorbire l'emendamento 1.2 del Governo: diversamente, il parere su quest'ultimo sarebbe contrario. La Commissione esprime poi parere favorevole sull'emendamento 1.3 del Governo, raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.4.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4 del Governo.

La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.7, mentre invita il Governo a ritirare il suo emendamento 1.5, esprimendo in caso contrario parere negativo. La Commissione esprime infine parere favorevole sull'emendamento 1.8 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, prendo atto del ritiro dell'emendamento Fracchia 1.1. Per quanto riguarda l'emendamento 1.6 della Commissione, ritengo che esso sia sostanzialmente conforme all'emendamento 1.2 del Governo ed in questo senso ritiro l'emendamento del Governo ed aderisco a quello della Commissione, sottolineando — lo dico all'onorevole Mellini — che abbiamo reintrodotta l'assistenza nel processo penale militare. Ricordo che tale assistenza, nel processo penale militare, figurava nell'articolo 1 del testo originario del Governo che, se non fosse stato tante volte rimaneggiato, non avrebbe dato luogo all'infinità di controversie che oggi sono emerse. In tale testo si contemplava la figura dell'imputato, che assorbiva quelle del cittadino, dello straniero e dell'apolide: si prevedeva la generalità dell'assistenza a tutti. Non sarebbe, quindi, nato il problema delle contravvenzioni, perché non erano previste esclusioni per gli imputati di evasione quali quelle che

abbiamo dovuto introdurre con un emendamento del Governo, e così via. Chiedo scusa se posso apparire un po' rude, ma quando gli onorevoli Tassi e Mellini portano avanti delle questioni che sanno benissimo essere state sollevate durante il lavoro (sia pure pienamente applaudito dal Governo) della Commissione, determinate cose devono pur essere dette.

Esprimo pertanto parere favorevole sull'emendamento 1.6 della Commissione e ritiro l'emendamento 1.2 del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3 del Governo, prendo atto del parere favorevole della Commissione, facendo tuttavia presente che si tratta di uno degli emendamenti al cui accoglimento è subordinato il parere favorevole della Commissione bilancio.

Per quanto attiene invece al subemendamento della Commissione 0.1.4.1 posso, *pro bono pacis*, anche accettarlo, considerato che la Commissione bilancio nel citato parere fa salva la possibilità della sua approvazione. Si tratta dell'ammissione automatica all'appello anche di quella parte che non sia stata ammessa al patrocinio o per soccombenza parziale o per soccombenza totale. Il Governo avrebbe preferito una nuova procedura di ammissione, ma è pronto a cedere su questo punto e aderire al subemendamento della Commissione, mantenendo il proprio emendamento 1.4.

L'onorevole relatrice ha invitato il Governo a ritirare l'emendamento 1.5, collegando al mancato ritiro il suo parere contrario. Non posso non far presente all'Assemblea che la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere favorevole, letto poc'anzi dal Presidente della Camera, a condizione che siano approvati gli emendamenti del Governo 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.8. Quindi, sulla questione delle contravvenzioni, che avrebbe anche potuto essere vista in modo diverso (è stata considerata in questo modo solo per ragioni finanziarie, tant'è vero che il testo originario del Governo non la prevedeva), debbo forzatamente trincerarmi dietro il parere della Commissione bilancio, per cui non posso far altro che mantenere l'emendamento 1.5.

In ordine all'emendamento del Governo, 1.8 faccio presente che anch'esso figura tra quelli cui la Commissione bilancio subordina il parere favorevole al provvedimento in esame.

Ho ascoltato le argomentazioni addotte dagli onorevoli Tassi e Mellini (qui si parla di imputato e non quindi di un'assoluta presunzione di colpevolezza) per cui, volendo andare alla sostanza delle cose, posso anche accettare il loro punto di vista; però non vedo come sia possibile non parlare di imputato. L'emendamento in questione è un contributo di carattere tecnico che il Governo ha voluto dare alla Commissione nel cui seno è nata l'idea di escludere dal gratuito patrocinio gli imputati di reati di evasione delle imposte.

D'altra parte, onorevoli Tassi e Mellini, se dessimo a tutti l'assistenza al gratuito patrocinio, nelle condizioni di difficoltà nelle quali siamo, con le limitazioni che, sotto altri aspetti, apponiamo ad un testo che tutti avremmo voluto più ampio, potremmo incorrere anche in critiche di segno opposto. Potremmo anche essere da taluno ridicolizzati per il fatto che lo Stato paga il patrocinio a coloro che sono imputati di evasione delle imposte. Quindi, c'è il pro e il contro; considerando anche il parere favorevole della Commissione, il Governo mantiene il suo emendamento 1.8.

Infine, il Governo accetta l'emendamento 1.7 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Ricordo che l'emendamento Fracchia 1.1 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 1.6 della Commissione, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Ricordo che l'emendamento 1.2 del Governo è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 1.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(E' approvato).

Pongo in votazione il subemendamento

0.1.4.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.4 del Governo, accettato dalla Commissione.

(E' approvato).

Passiamo all'emendamento 1.7 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, do atto al ministro di aver mostrato sensibilità nell'appoggiare l'emendamento 1.7 della Commissione, così come devo riconoscere che il testo dell'articolo 1 del disegno di legge era perfetto rispetto a quello licenziato dalla Commissione. Tuttavia, signor Presidente, con la presentazione dell'emendamento in esame non abbiamo risolto il problema. Cosa significa dire, infatti, «...è esteso anche all'apolide residente nello Stato»?

Come mai allo straniero (che ha uno Stato alle proprie spalle), viene esteso il gratuito patrocinio, anche se non è residente nello Stato, al contrario di quanto avviene per l'apolide, che dietro alle spalle non ha nessuno? Molto spesso l'apolide è tale non per aver perso la propria cittadinanza, ma perché sistemi totalitari (come, ad esempio lo Stato di Ungheria del 1956) hanno privato del diritto di cittadinanza tutti coloro che per salvare la propria pelle si erano rifugiati in occidente.

Vogliamo fare mente locale su tale situazione? L'apolide è apolide e non è detto che sia residente nello Stato; per altro se è imputato nello Stato ha bisogno dell'assistenza gratuita al pari degli stranieri. Anzi, dovrebbe godere di più favori (probabilmente *repetita iuvant, tuttavia continuata seccant et semper non servunt*) dal momento che non può usufruire di alcuna assistenza da parte dell'ambasciata o del consolato, in quanto non c'è l'ambasciata o il consolato dell'apolidia.

Pertanto voteremo contro l'emenda-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

menti 1.7 della Commissione nel caso in cui non venissero soppresse le parole «residente nello Stato».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.7 della Commissione, accettato dal Governo.

(E' approvato).

Passiamo all'emendamento 1.5 del Governo, non accettato dalla Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinatra. Ne ha facoltà.

ALBERTO SINATRA. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, noi voteremo contro l'emendamento 1.5 del Governo, in quanto viola il principio (previsto al terzo comma dell'articolo 24 della Costituzione), secondo il quale ai non abbienti debbono essere assicurati tutti quegli strumenti e mezzi idonei per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Lo Stato deve assicurare al cittadino non abbiente il patrocinio della difesa in tutti i procedimenti penali. Pertanto, in questa sede non può essere disattesa la disposizione prevista al primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge per ciò che attiene ai procedimenti penali concernenti contravvenzioni.

La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale (per intenderci la legge sulla depenalizzazione), prevede ad esempio procedure alquanto complesse in materia di sostituzione di pene detentive brevi, di semidetenzione, di libertà controllata, di valutazione delle condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva. Sono previste inoltre procedure complesse per l'applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato (articolo 77). Vi è quindi la necessità di un difensore che accerti ambito e modalità di applicazione delle norme nel corso del procedimento.

Infine, signor Presidente, esistono procedimenti di natura contravvenzionale che non consentono al cittadino non abbiente una difesa adeguata. L'assistenza deve es-

sere quindi concessa anche per questi reati, per evitare un grave pregiudizio a suo danno.

Prendo atto che non era prevista l'esclusione di tale materia nel testo originariamente presentato dal Governo, ma debbo rilevare che anche l'istituto del patteggiamento previsto dal nuovo codice di procedura penale impone l'assistenza del difensore. Si tratta di procedure che seguono un particolare iter che richiede l'intervento di un esperto del settore.

Non si riesce pertanto a capire come mai il Governo voglia escludere, con l'emendamento 1.5, l'applicazione del gratuito patrocinio nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni.

Siamo perfettamente coscienti del fatto che occorre una legge semplice che non gravi sullo Stato più del necessario, ma in questo caso non ci si può richiamare a tale criterio, essendo nostra convinzione che anche i procedimenti penali concernenti contravvenzioni, per il tipo di pena prevista, richiedano l'intervento di un difensore, se si vuole veramente assicurare una giusta ed efficace assistenza giudiziaria al cittadino non abbiente.

Ecco i motivi, signor Presidente, che ci spingono a votare contro l'emendamento 1.5, che il Governo avrebbe opportunamente dovuto ritirare *(Applausi dei deputati del gruppo del PCI)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Presidente, desidero dichiarare che il gruppo della democrazia cristiana rivede, in relazione al parere della Commissione bilancio, la posizione espressa in sede di Comitato dei nove, votando a favore dell'emendamento 1.5 del Governo.

Il gruppo democristiano ritiene che non solo sussistano ragioni di copertura finanziaria delle quali tener conto in considerazione della necessità di giungere alla positiva conclusione dell'iter del provvedimento in esame, ma che si debba anche tener presente che tale provvedimento

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

rappresenta un primo esperimento e che l'estensione del gratuito patrocinio ad ulteriori situazioni processuali dovrà essere successivamente affrontata.

Al termine del dibattito presenteremo un ordine del giorno unitariamente sottoscritto da tutti i gruppi, con il quale chiederemo che il Governo presenti entro un anno un disegno di legge che estenda la materia in modo da applicare pienamente il precetto dell'articolo 24 della Costituzione.

Sono queste le ragioni del nostro voto favorevole sull'emendamento 1.5 del Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor Presidente, colleghi, siamo favorevoli all'emendamento 1.5 del Governo non perché il nostro partito faccia parte del Governo, ma in considerazione del fatto che le ragioni fondamentali che riducono la portata del provvedimento sono di ordine finanziario.

La volontà del gruppo socialista, espressa in reiterate dichiarazioni, sarebbe stata quella credo condivisa da tutti i gruppi di estendere i benefici della legge non solo al processo penale, ma anche a quello civile relativamente a materie di particolare importanza.

Il parere della Commissione bilancio costituisce tuttavia per noi un vincolo rispetto alla possibilità di votare a favore dell'emendamento 1.5 del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.5 del Governo, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	318
Votanti	316
Astenuti	2
Maggioranza	159
Hanno votato sì	196
Hanno votato no	120

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.8 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

(Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

«1. Chi trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 3 intende avvalersi dei benefici in favore dei non abbienti deve rivolgersi ad un professionista che può scegliere tra gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori legali. L'interessato attesta la propria situazione economica mediante documentazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale dimostra che il reddito imponibile ai fini IRPEF e ogni altro reddito percepito nell'anno sono inferiori alla misura indicata all'articolo 3.

2. La relativa istanza, a pena d'inammissibilità, deve essere presentata dal difensore, cui l'interessato ha conferito esplicito mandato, a seconda dei casi al pubblico ministero o al giudice che istruisce il procedimento sia esso civile o penale o al presidente del collegio giudicante o al capo dell'ufficio avanti il quale il procedimento pende in attesa del dibattimento.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

3. Per le controversie civili indicate al comma 2 dell'articolo 1 sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato le parti le cui ragioni risultino non manifestamente infondate. Il giudice decide sull'ammissione con decreto motivato da pronunciarsi non oltre il ventesimo giorno precedente alla prima udienza».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In ogni stato e grado del procedimento l'interessato che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 3 può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

2. 3.

Governo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La relativa istanza, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione è autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in un luogo di cura si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale.

2. 4.

Governo.

Al comma 2, sostituire le parole da: a seconda dei casi fino alla fine, con le seguenti: all'ufficio giudiziario competente.

2. 1.

Fracchia, Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Recchia, Sinatra.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Fuori dei casi di cui all'articolo 123 del codice di procedura penale, l'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o

dal difensore ovvero inviata a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Se procede la Corte di cassazione o se davanti a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, l'istanza è presentata dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

2. 6.

Governo.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Per le controversie civili ed amministrative sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato le parti le cui ragioni risultino non manifestamente infondate e che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3.

2. 2.

Fracchia, Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Recchia, Sinatra.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere sugli stessi il parere della Commissione.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore*. Accetto gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6 del Governo. Gli emendamenti Fracchia 2.1 e 2.2 sono stati ritirati.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, raccomando l'approvazione degli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6 del Governo e prendo atto del ritiro degli emendamenti Fracchia 2.1 e 2.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 2.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.4 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Ricordo che l'emendamento Fracchia 2.1 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 2.6 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Ricordo che l'emendamento Fracchia 2.2 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

«1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato la persona istante che percepisce un reddito annuo imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, non superiore a lire 10.000.000.

2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, il limite indicato al comma 1 è elevato di lire 2.000.000 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.

2. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a

ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando si tratta di cause di Stato, di famiglia e in ogni altra causa civile o penale nella quale possa emergere un conflitto all'interno del nucleo familiare.

5. Ogni anno, con decreto del Ministero di grazia e giustizia, emanato di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire otto milioni nell'anno 1990 e dal 1991 a lire dieci milioni.

3. 2 (nuova formulazione).

Governo.

Al comma 2, sostituire le parole: il limite indicato al comma 1 è elevato con le seguenti: i limiti indicati al comma 1 sono elevati.

3. 3.

Governo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

3. 4.

Governo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando si tratta di controversie nelle

quali possa emergere un conflitto all'interno del nucleo familiare.

3. 1.

Fracchia, Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Recchia, Sinatra.

Al comma 5, sostituire le parole: ogni anno con le seguenti: ogni due anni.

3. 5.

Governo

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su questi ultimi il parere della Commissione.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.2 (nuova formulazione), 3.3 e 3.4 del Governo. L'emendamento Fracchia 3.1 è stato ritirato.

Invito il Governo a ritirare il suo emendamento 3.5; altrimenti il parere della Commissione su di esso sarebbe contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Raccomando l'approvazione degli emendamenti 3.2 (nuova formulazione), 3.3 e 3.4 del Governo e prendo atto del ritiro dell'emendamento Fracchia 3.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.5 del Governo, debbo far rilevare che nel parere della Commissione bilancio tra gli emendamenti alla cui approvazione viene condizionato il parere stesso è incluso anche questo emendamento.

Per altro, trovandosi di fronte a materia estranea agli aspetti finanziari del problema (si tratta esclusivamente di fare la relazione entro un anno o entro due anni), non ho alcuna difficoltà, e il Ministero di grazia e giustizia è impegnato in una quantità di relazioni che tralascio di enumerare, a dire che faremo la relazione ogni

anno anziché ogni due anni. Ritiro pertanto l'emendamento 3.5 del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, nel ritirare l'emendamento 3.5 del Governo lei ha fatto riferimento ad una relazione; mi pare invece che l'emendamento riguardi l'adeguamento alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica. Si tratta quindi di una materia diversa. Infatti l'articolo 3 al quinto comma prevede: «Ogni anno con decreto del ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1...».

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, chiedo scusa, ma credevo si trattasse di quelle relazioni che vengono chieste periodicamente al Ministero di grazia e giustizia sull'andamento del fenomeno.

Dopo il suo giusto richiamo, signor Presidente, comprendo le ragioni per le quali la Commissione bilancio ha incluso l'emendamento 3.5 del Governo tra quelli alla cui accettazione ha subordinato il proprio parere favorevole. Pertanto, a modifica di quanto precedentemente affermato, devo dire con rammarico che non posso procedere al ritiro di tale emendamento. L'Assemblea rimane comunque sovrana.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 3.2 (nuova formulazione) del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.4 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Ricordo che l'emendamento Fracchia 3.1 è stato ritirato dai suoi presentatori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, vorrei ribadire l'invito al Governo a ritirare il suo emendamento 3.5. Si era raggiunto un accordo unitario in base al quale la valutazione relativa alla variazione dell'indice dei prezzi effettuata dall'ISTAT andava operata ogni anno e non ogni due. Poiché tale accordo non sconvolge l'impianto della legge né le previsioni di spesa, a nome del gruppo della democrazia cristiana dichiaro di votare contro l'emendamento 3.5 del Governo, in coerenza con l'impegno assunto insieme alle altre forze politiche.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, intende mantenere l'emendamento 3.5 del Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi rimetto all'Assemblea, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.5 del Governo, non accettato dalla Commissione e per il quale lo stesso Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(L'emendamento è approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il gruppo del Movimento sociale italiano voterà contro l'articolo 3.

Esso — ascoltate e cercate di capire, colleghi democristiani — rappresenta l'ennesimo attacco che voi portate all'istituto della famiglia fondata sul matrimonio, vista come società naturale ed in tal senso tutelata dalla Costituzione. Infatti, secondo l'articolo 3, se il nucleo di convivenza non è fondato sul matrimonio non esiste la pastoria, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, rappresentata dal fatto che si considerano anche i redditi degli altri conviventi; se invece i coniugi hanno fatto lo sbaglio di sposarsi, allora voi democristiani li penalizzate per il fatto che hanno fondato la loro famiglia sul matrimonio, magari concordatario.

Tenete ben presente tutto ciò quando andrete a fare le tavole rotonde in difesa della famiglia! Il fascista vi ha detto che tutte le volte che vi occupate della famiglia fate in modo di sparare addosso a questo istituto, fondato sul matrimonio, magari concordatario.

Ecco il motivo per il quale il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale che invece ha sempre tutelato la famiglia, giuridicamente e legalmente, voterà contro l'ignobile articolo in esame.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, la prego di usare aggettivi più adeguati.

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

(Effetti dell'ammissione al patrocinio).

«1. L'ammissione al beneficio produce i seguenti effetti:

a) l'annotazione a debito delle tasse di registro, dei diritti di cancelleria e conseguentemente il rilascio gratuito delle copie

degli atti del procedimento e l'uso della carta non bollata in tutti gli atti del procedimento;

b) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese e degli onorari dovuti:

1) ai difensori, ai pubblici ufficiali, ai notai, ai periti e ai consulenti di parte la cui opera venga richiesta nel corso del procedimento;

2) ai funzionari per le spese di viaggio e le indennità di missione;

3) ai giornali per la pubblicazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria inerenti il procedimento.

2. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere concessa se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona al quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.

3. Nella stessa fase o grado del giudizio il difensore può essere sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione dell'autorità procedente o del giudice del processo.

4. Gli effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta alla cancelleria o segreteria del giudice indicato nel comma 2 dell'articolo 2, o dal primo atto cui interviene il difensore se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'ammissione al beneficio produce i seguenti effetti:

a) l'annotazione a debito dell'imposta bollo e di registro e di qualsiasi altra tassa o diritto di ogni specie o natura, relativamente ad atti, documenti e provvedimenti concernenti il giudizio;

b) il rilascio gratuito, senza percezione di diritti o altre spese, delle copie degli atti processuali strettamente necessarie per l'esercizio della difesa;

c) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici e consulenti tecnici di parte, ausiliari, notai e pubblici ufficiali che abbiano prestato la loro opera nel processo nonché delle spese ed indennità necessarie per l'audizione dei testimoni e di quelle da corrispondersi ad imprese editrici di giornali per la pubblicazione di provvedimenti;

d) l'annotazione a debito degli onorari dovuti nonché delle spese e indennità anticipate dallo Stato, ai sensi della lettera c);

e) l'esenzione dall'imposta di bollo relativa alle autocertificazioni previste dalla presente legge.

1-bis. Per i consulenti tecnici gli effetti di cui al comma 1 si producono limitatamente ai sensi in cui è disposta la perizia. Gli effetti stessi non si producono relativamente ai soggetti che svolgono investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

4. 1. Governo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nella stessa fase o grado del giudizio il difensore può essere sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. La sostituzione non autorizzata comporta la cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio.

4. 2. Governo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

o è pervenuta alla cancelleria o dal primo atto in cui interviene il difensore se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

4. 3.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 4 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere sugli stessi il parere della Commissione.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore*. La Commissione accetta gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 4.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.2 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

(Contenuto dell'istanza).

«1. L'istanza prevista dall'articolo 2 deve essere redatta in carta semplice e contenere, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del processo cui si riferisce:

a) l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti la sua famiglia anagrafica;

b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di redditualità previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 3;

c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

2. All'istanza devono essere allegati:

a) una dichiarazione indicante analiticamente, per ciascuno dei soggetti il cui reddito debba essere considerato ai sensi dell'articolo 3:

1) il numero del codice fiscale;

2) il reddito di lavoro;

3) i redditi diversi da quelli di lavoro, anche se esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, di cui l'interessato abbia, direttamente o indirettamente, la libera disponibilità, o comunque il godimento;

4) i beni immobili e i beni mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale;

b) copia delle ultime dichiarazioni dei redditi o certificati modello 101 o 201 eventualmente presentati all'Amministrazione finanziaria dagli interessati ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, o, in difetto, una dichiarazione che attesti la mancata presentazione;

c) un certificato di stato di famiglia dell'interessato rilasciato dall'ufficio di anagrafe del comune di ultima residenza.

3. Se l'istante è straniero, per i redditi prodotti all'estero è sufficiente l'autocertificazione di cui alla lettera b) del comma 1, accompagnata da una attestazione dell'autorità consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorità, la suddetta autocertificazione non è mendace.

4. Il giudice, ove le circostanze lo richiedano, può concedere agli interessati un termine non superiore a due mesi per la presentazione o la integrazione della documentazione prevista dai commi 2 e 3.

5. La mancanza delle dichiarazioni, delle indicazioni e delle allegazioni previste dal presente articolo è causa di inammissibilità dell'istanza; tuttavia nei casi di cui al comma 4 il giudice provvede egualmente sull'istanza ma il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è revocato se non vengono osservati i termini stabiliti.

6. La falsità o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni previste dai commi 1 e 2 sono punite con la reclusione fino a due anni; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: copia delle ultime dichiarazioni con le seguenti: copia dell'ultima dichiarazione.

5. 1.

Governo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Se l'interessato è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la documentazione prevista dai commi 2 e 3 può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

5. 2.

Governo.

Al comma 5, sostituire le parole: al comma 4 con le seguenti: ai commi 3-bis e 4.

5. 3.

Governo.

Al comma 6, sostituire le parole: con la reclusione fino a due anni con le seguenti: con le sanzioni previste dalle norme del titolo VII del libro II del codice penale.

5. 4.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 5 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere sugli stessi il parere della Commissione.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, e 5.4 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti, di carattere tecnico, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 5.1

del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.2 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.4 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato degli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

(Procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

«1. Fuori dei casi di cui al comma 3 dell'articolo 2, il giudice procedente, nei dieci giorni successivi a quello in cui è pervenuta l'istanza prevista dall'articolo 2, ovvero immediatamente se la stessa è presentata al dibattimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, ricorrano le condizioni di redditualità cui l'ammissione al beneficio è subordinata. Il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza, ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è dato con decreto motivato che viene depositato nella cancelleria o segreteria del giudice, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è dato avviso

all'interessato. Nel dibattimento il decreto è letto in udienza ed inserito nel processo verbale; la lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.

2. Se l'interessato è detenuto o internato, copia del decreto è trasmessa a cura del cancelliere o del segretario al direttore dell'istituto che provvede a consegnargliela; se l'interessato si trova in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice, il cancelliere o il segretario suddetti provvedono a consegnargli copia del decreto a mezzo di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Il direttore dell'istituto o l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria provvedono a redigere processo verbale dell'avvenuta consegna ed a trasmetterlo senza ritardo all'ufficio richiedente.

3. Copia dell'istanza dell'interessato e del decreto previsto dal comma 1 nonché le dichiarazioni e la documentazione allegate sono trasmesse, a mezzo posta e a cura della cancelleria o della segreteria del giudice procedente, all'Intendente di finanza nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto giudice. L'Intendente di finanza verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5, all'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può altresì disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'Intendente di finanza richiede i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 10.

4. Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di deposito di cui al comma 1 ovvero, nei casi di cui al comma 2, da quello in cui è avvenuta la consegna della copia del decreto, l'interessato può proporre ricorso, senza effetto sospensivo, al giudice indicato nel quinto comma dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, che provvede a norma dell'articolo 29

della legge 13 giugno 1942, n. 794; l'Amministrazione finanziaria, in persona dell'Intendente di finanza indicato nel comma 3, è parte nel relativo procedimento.

5. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura della cancelleria, all'interessato e all'Intendente di finanza, che nei venti giorni successivi a quello in cui è avvenuta la notifica possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.»

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o pervenuta l'istanza prevista dall'articolo 2, ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza, il giudice procedente o, nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, il giudice innanzi al quale pende il procedimento o il giudice competente a conoscere del merito ovvero il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di Cassazione o dinanzi a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata. Il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza, ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è dato con decreto motivato che viene depositato nella cancelleria del giudice, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è dato avviso all'interessato. Nei procedimenti penali, del decreto pronunciato in udienza è data lettura ed esso è inserito nel processo verbale; la lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente all'udienza.

6.2.

Governo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Fuori dei casi previsti dall'ultimo periodo del comma 1, se l'interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.

6.3.

Governo.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

1. Copia dell'istanza dell'interessato e del decreto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 e dal comma 1 dell'articolo 6 nonché le dichiarazioni e la documentazione allegate sono trasmesse, a mezzo posta e a cura della cancelleria o della segreteria del giudice procedente, all'Intendente di finanza nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio del predetto giudice. L'Intendente di finanza verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può altresì disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'Intendente di finanza richiede i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 10.

2. Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di deposito del provvedimento di inammissibilità per difetto dei requisiti di cui all'articolo 3 e all'articolo 5,

ovvero, nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 6, da quello in cui è avvenuta la consegna della copia del decreto, l'interessato può proporre ricorso, senza effetto sospensivo, al giudice indicato nel quinto comma dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, che provvede a norma dell'articolo 29 della legge del 13 giugno 1942, n. 794; l'Amministrazione finanziaria, in persona dell'Intendente di finanza indicato nel comma 3, è parte nel relativo procedimento.

3. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura della cancelleria, all'interessato e all'Intendente di finanza, che nei venti giorni successivi a quello in cui è avvenuta la notifica possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

6.1.

Fracchia, Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Recchia, Sinatra.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o della segreteria.

6.5.

Governo.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: giudice precedente, aggiungere le seguenti: o, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito.

6.6.

Governo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di deposito di cui al comma 1 ovvero copia del decreto nei casi di cui al comma 2, l'interessato può proporre ricorso davanti al tribunale o alla corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell'istanza. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il

ricorso è proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede. Il ricorso è notificato all'Intendente di finanza che è parte nel relativo procedimento. Il giudice provvede a norma dell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

6.7.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 6 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere sugli stessi il parere della Commissione.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 e 6.7 del Governo. Ricordo che l'emendamento Fracchia 6.1 è stato ritirato.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 e 6.7.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 6.2 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Ricordo che l'emendamento Fracchia 6.1 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 6.5 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 6.6 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

Pongo in votazione l'emendamento 6.7 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

(Atti di polizia giudiziaria).

«1. L'amministrazione al patrocinio a spese dello Stato può essere chiesta anche nella fase degli atti di polizia giudiziaria. In tal caso, l'istanza deve essere presentata al pubblico ministero o all'autorità giudiziaria competente per il fatto per cui si procede, i quali, se l'istanza è accolta, provvedono anche alla liquidazione del compenso ai sensi dell'articolo 12 nel caso che l'azione penale non venga esercitata. Si applica il disposto del comma 4 dell'articolo 4».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

(Indagini preliminari)

1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere chiesta anche nella fase delle indagini preliminari. In tal caso l'istanza deve essere presentata al giudice per le indagini preliminari competente per il fatto per cui si procede. Il giudice, se l'istanza è accolta, provvede alla liquidazione del compenso ai sensi dell'articolo 12 anche nel caso che l'azione penale non venga esercitata.

2. Il giudice per le indagini preliminari è competente, altresì, per i provvedimenti di cui agli articoli 4, comma 3, 10 e 12.

7. 1.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-

colo 7 e sull'emendamento presentato, chiedo al relatore di esprimere su di esso il parere.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.1 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 7.1 del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 7.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 7 del disegno di legge, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

L'emendamento testé approvato costituisce il nuovo testo dell'articolo 7.

Passiamo all'articolo 8, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione dopo averne data lettura:

ART. 8.

(Procedura in caso di nomina di un difensore d'ufficio).

1. «Nei casi in cui si debba procedere alla nomina di un difensore d'ufficio il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio, l'interessato viene informato dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente gli venga nominato d'ufficio».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

ART. 9.

(Mancata designazione del difensore).

«1. In tutti i casi in cui il difensore non è scelto dall'interessato, vi provvede il consi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

glio dell'ordine degli avvocati e procuratori secondo criteri di rotazione e specializzazione.

2. Il professionista designato ai sensi del comma 1 ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio, salvo giustificato motivo».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti all'albo degli avvocati e procuratori.

9. 1.

Governo.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: all'albo degli avvocati e procuratori *con le seguenti:* ad uno degli albi degli avvocati e procuratori del distretto di corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento.

0. 9. 1. 1.

La Commissione.

È stato altresì presentato il seguente emendamento:

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Nomina del difensore).

9. 2.

Governo.

Sono stati infine presentati i seguenti articoli aggiuntivi, già ritirati dai presentatori:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Patrocinio per i meno abbienti).

1. Può essere ammesso al patrocinio per i meno abbienti il cittadino il cui reddito annuo imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non superi i 20 milioni di lire.

2. La relativa istanza deve essere presentata nei modi e nei termini di cui agli articoli 2 e seguenti della presente legge, in quanto applicabili.

3. Con il provvedimento di ammissione viene determinata la quota di spese a carico dell'interessato, tenuto conto anche della particolare complessità del procedimento giudiziario.

9. 01.

Fracchia, Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Recchia, Sinatra.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-ter.

(Condizioni per l'ammissione al patrocinio per i meno abbienti).

1. Ai fini dell'ammissione al beneficio previsto dall'articolo 9-bis se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, si tiene conto dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia compreso l'istante.

2. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3.

3. L'ammissione al patrocinio per i meno abbienti produce gli effetti di cui all'articolo 4.

9. 02.

Fracchia, Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Recchia, Sinatra.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 9 sugli emendamenti e sul subemendamento ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su questi ultimi.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore*. La Commissione raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.9.1.1., esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.1 e 9.2 del Governo. Gli articoli aggiuntivi Fracchia 9.01 e 9.02 sono stati ritirati dai presentatori.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta il subemendamento 0.9.1.1 della Commissione e raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 9.1 e 9.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento 0.9.1.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 9.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 9, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 9.2 del Governo, sostitutivo della rubrica, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Ricordo che gli articoli aggiuntivi Fracchia 9.01 e 9.02 sono stati ritirati.

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

ART. 10.

(Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

«1. Se nei termini previsti dal comma 4 dell'articolo 5 l'interessato non provvede alla presentazione della prescritta documentazione ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, le condizioni di redditualità risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice con decreto motivato revoca o modifica il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Competente a provvedere è il giudice che procede al momento della scadenza del termine suddetto ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Copia del

provvedimento è comunicata o trasmessa con le modalità indicate nell'articolo 6 ai soggetti ivi previsti. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 6.

2. La revoca o la modifica del provvedimento di ammissione può altresì essere disposta in ogni momento, su richiesta dell'Intendente di finanza competente ai sensi dell'articolo 6, dal giudice indicato nel comma 4 del predetto articolo e con le modalità ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di redditualità di cui all'articolo 3. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta può essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6.

3. La revoca di cui al comma 2 non può più essere richiesta dall'Intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal comma 4 dell'articolo 5 con le seguenti: dai commi 1, lettera c), 3-bis e 4 dell'articolo 4.

10. 1 *(nuova formulazione).*

Governo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non provvede aggiungere le seguenti: a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito o.

10. 2.

Governo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del termine suddetto con le seguenti: dei termini suddetti.

10. 3.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

colo 10 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere sugli stessi il parere della Commissione.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.1, nella nuova formulazione, 10.2 e 10.3 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, si tratta di emendamenti tecnici conseguenti alle precedenti modificazioni. Ringrazio ancora una volta la relatrice per l'adesione della Commissione e raccomando l'approvazione degli emendamenti 10.1 (nuova formulazione), 10.2 e 10.3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 10.1 del Governo, nella nuova formulazione, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 10.2 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 10.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

ART. 11.

(Effetti della modifica o della revoca del provvedimento di ammissione).

«1. La modifica o la revoca del provve-

dimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta a seguito della comunicazione prevista dalla lettera c), del comma 1, dell'articolo 5, ha effetto dalla data in cui è pervenuta all'autorità competente la comunicazione predetta. Negli altri casi previsti dall'articolo 10 la revoca del provvedimento comporta la decadenza dal beneficio con efficacia retroattiva e il recupero in danno dell'interessato delle somme già corrisposte dallo Stato».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

(Effetti della modifica o della revoca del provvedimento di ammissione).

1. La modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta a seguito della mancata comunicazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 ovvero dell'accertamento delle mutate condizioni di reddito in conseguenza della comunicazione stessa ha effetto rispettivamente dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione ovvero dalla data in cui la comunicazione è pervenuta alla cancelleria del giudice competente. Negli altri casi previsti dall'articolo 10 la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio comporta la decadenza dallo stesso con efficacia retroattiva. Lo Stato ha in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento.

11. 1.

Governo

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 11 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere il parere su tale emendamento.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emenda-

mento 11.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 11.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 11.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 11, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura.

ART. 12.

(Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico).

«1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorità giudiziaria osservando, rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle ed i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità.

2. La liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza irrevocabile. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del procedimento se il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è divenuto esecutivo dopo la loro definizione.

3. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle parti, al querelante e al pubblico ministero, mediante avviso di

deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione emesso dal pretore è trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

4. Gli stessi soggetti indicati nel comma 3 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto.

5. Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

6. Il tribunale o la corte possono chiedere all'ufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti da segreto istruttorio».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: ed al consulente tecnico d'ufficio.

12. 1.

Governo.

Al comma 4, sostituire le parole da: presso cui esercita, sino alla fine, con le seguenti: che ha emesso il decreto. Avverso i provvedimenti emessi dal Giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso è proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede.

12. 2.

Governo.

Al comma 6, sopprimere la parola: istruttorio.

12. 3.

Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Il difensore ed il consulente tecnico

della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che percepisca dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 2.000.000 e con la sospensione dall'Albo per non meno di anni quattro.

12. 4.

Vairo, Nicotra.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Divieto di percepire compensi o rimborsi).

1. Il difensore o il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

2. In casi di violazione del disposto di cui al comma 1 l'interessato decade dal beneficio e il difensore o il consulente tecnico possono essere sospesi da un mese a tre anni dall'albo professionale con provvedimento del competente ordine o collegio professionale.

12. 01.

Nicotra, Vairo, Piccirillo.

A questo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ogni patto contrario è nullo.

0. 12. 01. 1.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 12, sugli emendamenti, sull'articolo

aggiuntivo e sul subemendamento ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere sugli stessi il parere della Commissione.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento 12.1 del Governo e parere favorevole sugli emendamenti 12.2 e 12.3 del Governo. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Vairo 12.4.

La Commissione raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.12.01.0; esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Nicotra 12.01, qualora fosse accolta il subemendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, ancora una volta mi trovo di fronte alla condizione apposta dalla Commissione bilancio. Sull'emendamento 12.1 del Governo il relatore ha espresso parere contrario; faccio presente che potrei anche considerare la questione posta al riguardo, ma è norma che il Governo si attenga alle condizioni della Commissione bilancio. Pertanto, non posso procedere al ritiro che mi è stato implicitamente richiesto, essendo stato espresso parere contrario dalla relatrice.

Per quel che riguarda l'emendamento 12.2 del Governo, se non erro, la relatrice ha espresso parere favorevole, del quale la ringrazio, così come sull'emendamento 12.3 del Governo. Ne raccomando l'approvazione.

Non so quale sorte avrà l'emendamento Vairo 12.4, dato che la relatrice ha invitato i presentatori e ritirarlo. Effettivamente, il tema in esso considerato è stato già trattato nel corso della discussione sulle linee generali, il 6 dicembre 1989. Se non ricordo male, intervenne l'onorevole Mellini, il quale prospettò l'inopportunità di trattare esplicitamente in questo provvedimento le sanzioni relative ai comportamenti dei difensori.

Non è certo un buon comportamento quello del difensore che, per avventura, riceva compensi o rimborsi ulteriori (oltre

quelli che gli spettano per legge) per il gratuito patrocinio. Mi domando se tale materia debba però essere lasciata interamente ai consigli professionali o se, al contrario, se ne debba fare esplicito richiamo nelle norme legislative.

In sostanza, mi rimetto alla volontà dei presentatori di questo emendamento: saranno loro a decidere se ritirarlo o meno.

Per quanto riguarda il subemendamento 0.12.01.01 della Commissione, il Governo non può che condividere le considerazioni espresse dalla relatrice e dunque lo accetta.

Le stesse osservazioni evidenziate per l'emendamento Vairo 12.4 valgono per l'articolo aggiuntivo Nicotra 12.01: se non verrà ritirato dai presentatori, il Governo si rimetterà alle valutazioni dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1 del Governo. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Colleghi, vi chiedo un momento di attenzione affinché sia chiaro che cosa stiamo per votare: il Governo propone di eliminare la possibilità di retribuire il consulente tecnico d'ufficio che è, per così dire, l'esperto dell'imputato. Infatti, si possono determinare questioni delicate e difficili per le quali il pubblico ministero si avvale di un proprio consulente. L'unico modo che l'imputato ha per contrastare la tesi accusatoria è quello di poter contare su un consulente tecnico. Per definizione questo imputato è povero. Abbiamo stabilito che il gratuito patrocinio non si applica ai procedimenti penali concernenti contravvenzioni; abbiamo stabilito che l'adeguamento ISTAT è fatto ogni due anni e non ogni anno. Vi era un'intesa del Governo con la Commissione in relazione a questo punto, ma sembra che ora venga meno.

Chiedo quindi all'Assemblea di esprimere un voto contrario sull'emendamento 12.1 del Governo, perché deve essere garantita a quei cittadini che qui abbiamo

individuato come «poveri» la pienezza del diritto alla difesa; ed una difesa parziale rappresenterebbe un fatto assolutamente ingiusto.

Anche se la Commissione bilancio ha espresso un suo parere, l'Assemblea deve avere la pienezza della decisione: altrimenti entreremmo in un meccanismo assolutamente diabolico nel quale la maggioranza della Commissione bilancio vincola le decisioni dell'Assemblea. Il che è assolutamente inammissibile.

Invito quindi tutti i colleghi a votare contro l'emendamento 12.1 del Governo (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, l'emendamento 12.1 del Governo tende ad eliminare la limitazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio....

LUCIANO VIOLANTE. Vuole «caricarlo» sull'imputato!

CARLO TASSI. ...che è fissato in base alla legge 8 luglio 1980, n. 319.

Credo che il mantenere nel limite della media dei valori l'eventuale compenso non sia per niente peregrino, poiché si tratta del consulente d'ufficio che ha un rapporto con lo Stato. Non si capisce perché il consulente d'ufficio, in un processo in cui si presta il gratuito patrocinio, debba essere pagato meno che in un processo normale. Nel rapporto tra Stato e cittadino, nel processo del popolo italiano contro il cittadino, il consulente d'ufficio è un assistente del giudice e non ha nessun rilievo che l'imputato sia povero o ricco! Si tratta invece di una norma che tende a limitare le possibilità per il consulente di parte di pretendere troppo; quindi, credo che non sia affatto sbagliato che il consulente di parte abbia un pagamento medio, posto che fino ad oggi lo aveva completo, ma tutti ignoravano l'esistenza della norma sul gratuito patrocinio. Questa ignoranza, per altro,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

resta anche in quest'aula, sia ben chiaro! Infatti, il vecchio articolo 3 — che dubito venga abrogato da questo disegno di legge — delle disposizioni di attuazione del vecchio codice di procedura penale resterà in vigore, per cui vi saranno alcuni cittadini intelligenti, protetti da qualche avvocato di provincia che le norme le conosce (perché il gratuito patrocinio lo ha esercitato sul serio, molto spesso, addirittura a spese proprie), che si attesteranno a chiedere le istanze sulla base della vecchia legge fascista del 1931 e non sulla base della nuova legge democratica, dal momento che quest'ultima reca una diminuzione dei loro diritti. E sulla base della vecchia legge fascista, signor ministro, nonostante approviate questo emendamento del Governo e l'intero articolo 12, resterà la possibilità del consulente tecnico di parte di farsi pagare a norma di tariffa e non di tariffa «media».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, il gruppo della democrazia cristiana voterà contro l'emendamento 12.1 del Governo, perché ritiene sia parte integrante del principio della difesa dei non abbienti anche il pagamento dei compensi al consulente tecnico d'ufficio (che del resto è eventuale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, condivido le osservazioni poc'anzi svolte dal collega Violante. Ritengo infatti che, se vi è un elemento importante nel procedimento penale, esso sia proprio l'esercizio della facoltà di difesa, anche attraverso una consulenza. Questa, sia essa tecnica di parte o d'ufficio, è uno strumento di cui la difesa può avvalersi; non si comprende pertanto per quale motivo non debba essere considerato nella sua concreta por-

tata nell'ambito di questo tipo di gratuito patrocinio.

Ritengo pertanto che le considerazioni rese dall'onorevole Violante debbano essere condivise dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capiello. Ne ha facoltà.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Signor Presidente, il gruppo socialista ritiene che, soprattutto con riferimento a questo provvedimento sul gratuito patrocinio, la difesa debba essere piena e completa. Siamo altresì convinti che quello del consulente tecnico, sia esso di parte o d'ufficio, rappresenti uno strumento fondamentale per far sì che la difesa acquisisca i suddetti requisiti. Per tali motivi, voteremo contro l'emendamento 12.1 del Governo.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, a nome del gruppo della democrazia cristiana invito il Governo a ritirare l'emendamento 12.1. Temo infatti che la Commissione bilancio, nell'esprimere il suo parere, sia incorsa in un equivoco e per tale motivo mi permetto di insistere per il ritiro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Vorrei rilevare che forse siamo in presenza di un equivoco che nasce dalla formulazione dell'emendamento 12.1 del Governo, nel quale si propone di sopprimere, al comma 1 dell'articolo 12, le parole «ed al consulente tecnico d'ufficio». Bisogna peraltro ricordare che quest'ultimo da sempre è pagato dallo Stato, mentre è il compenso del consulente tecnico di parte che deve essere liquidato dall'imputato. Ritengo sia questo il senso e il contenuto dell'articolo 12 e credo dunque che siamo forse di fronte ad un errore materiale nella formulazione del testo. Comunque, nel caso in cui si voglia escludere che il consulente tecnico di parte sia a disposizione dell'im-

putato non abbiente, il nostro gruppo voterà contro.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, le osservazioni svolte dall'onorevole Guidetti Serra sono state molto utili e chiarificatrici. Come ha evidenziato anche l'onorevole Gitti, vi è la possibilità che la Commissione bilancio sia incorsa in un equivoco al riguardo. Dal momento che io ho motivato il mantenimento di questo emendamento esclusivamente in base al parere della suddetta Commissione (già in precedenza sono stato molto chiaro su questo punto e desidero esserlo ancora una volta), tenendo conto dell'invito al ritiro avanzato dall'onorevole Gitti e dei chiarimenti forniti dall'onorevole Giudetti Serra, ritiro l'emendamento 12.1. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sta bene, signor ministro. L'emendamento 12.1 del Governo è pertanto ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 12.2 del Governo, accettato dalla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 12.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(*È approvato*).

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Vairo 12.4 se intendano mantenerlo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Nicotra.

Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo modificato degli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento 0.12.01.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Nicotra 12.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo 12.01 da me presentato è una sorta di riformulazione, più blanda, dell'emendamento Vairo 12.4 che abbiamo ritirato. Ricordo, infine, che tale articolo aggiuntivo ha avuto il parere favorevole della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Nicotra 12.01, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Ne do lettura:

ART. 13.

(*Recupero delle somme corrisposte dallo Stato*).

«1. Nel caso di proscioglimento dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quando si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, il giudice condanna il querelante anche al pagamento in favore dello Stato delle somme corrisposte in conseguenza dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Qualora ricorrano giusti motivi, tali spese possono essere compensate in tutto o in parte. Non è pronunciata condanna alle spese in caso di proscioglimento per insufficienza di prove o per una causa estintiva

del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela.

2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il giudice può condannare la parte civile al pagamento in favore dello Stato delle somme di cui al comma 1.

3. Il giudice in caso di condanna dell'imputato dispone che gli onorari e le spese della parte civile ammesse al patrocinio e spese dello Stato siano liquidati in favore dello Stato.

4. Nelle controversie civili la sentenza che condanna la parte soccomvente alla rifusione degli onorari e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al beneficio previsto dalla presente legge».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Qualora si tratti di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, se condanna il querelante alle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

13. 2.

Governo.

Al comma 1, ultimo periodo sopprimere le parole: insufficienza di prove o.

13. 1.

Fracchia, Bargone, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Orlandi, Recchia, Sinatra.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il giudice, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno o assolve l'imputato ammesso al

beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

13. 3.

Governo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il giudice, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

13. 4.

Governo.

Sostituire la rubrica con la seguente:

*(Pagamento delle spese
in favore dello Stato).*

13. 6.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 13 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento 13.2 del Governo che assorbe anche la formulazione dell'emendamento Fracchia 13.1, d'altronde ritirato. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 13.3, 13.4 e 13.6 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI. *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 13.2, 13.3, 13.4 e 13.6 e concorda con il relatore circa

l'assorbimento dell'emendamento Fracchia 13.1, per altro ritirato, nell'emendamento del Governo 13.2.

PESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 13.2 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13.4 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13.6 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

ART. 14.

(Ammissione al gratuito patrocinio in altri casi).

«1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nonché nei procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di previsione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza, sempreché l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente.

2. Competente a ricevere l'istanza prevista dall'articolo 2, ad adottare i provvedimenti relativi all'ammissione al patro-

cinio a spese dello Stato ed a liquidare i compensi è, a seconda dei casi, il giudice dell'esecuzione o l'autorità giudiziaria procedente; tuttavia, se procede la Corte di cassazione, la competenza spetta all'autorità giudiziaria che ha pronunciato il provvedimento impugnato, ovvero, nel caso di revisione, al giudice dell'esecuzione».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

14. 1.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 14 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo a relatore di esprimere il parere della Commissione su tale emendamento.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore*. Ancora una volta in questa sede mi faccio interprete della volontà unanime del Comitato dei nove e della Commissione pregando il Governo di ritirare il suo emendamento 14.1, sul quale, se mantenuto, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il tema affrontato dell'articolo 14 è arduo ed importante poiché riguarda tutte le procedure di esecuzione penale, le procedure di sorveglianza, le procedure per le misure di sicurezza, le procedure di prevenzione e quant'altro. Si tratta effettivamente di un complesso di procedure che meriterebbe l'ammissione al gratuito patrocinio del non abbiente. Le avevamo escluse da tale previsione in considerazione delle poste del bilancio anche quando esse erano state riviste alla stregua dei maggiori finanziamenti e accantonamenti avvenuti. Tanto è vero che anche questo è uno di quegli emendamenti al cui accoglimento la Commissione bilancio subordina il proprio parere favorevole.

Siccome, peraltro, tutti i calcoli che sono stati fatti e rifatti dal ministero con

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

estrema diligenza, dalla competente direzione generale, attraverso specifici monitoraggi, hanno sempre indiscutibilmente un margine d'incertezza, e l'Assemblea (come dicevano alcuni deputati ed io stesso) è sovrana, non posso che rimettermi all'Assemblea medesima. Se pertanto da parte del Comitato dei nove si insiste unanimemente per il ritiro (come ha ribadito l'onorevole relatrice), accoglierò tale invito. Avventuriamoci su questa strada: io spero che vi sia la copertura sufficiente poiché si tratta di un complesso di procedimenti molto importanti ai quali si ricorre oggi giorno frequentemente. Speriamo che non sia un'avventura, dal momento che io mi permetto di ricordare che con questa legge si assegnano precisi diritti e quindi si prevedono spese obbligatorie. E proprio per questo i pareri della Commissione bilancio hanno un'importanza del tutto particolare.

Tuttavia, sperando che i consistenti finanziamenti ottenuti per il 1990 e, soprattutto, per il 1991 e il 1992 possano risultare sufficienti all'uopo, e fatte queste sia per brevi premesse, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole ministro, l'emendamento 14.1 del Governo si intende pertanto ritirato.

Pongo dunque in votazione l'articolo 14, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

(Disposizione transitoria).

«1. L'ammissione al gratuito patrocinio deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla legge».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura:

ART. 16.

(Norme regolamentari).

«1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia, da emanarsi di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le modalità da osservarsi per il pagamento delle somme dovute ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 12 e per il recupero delle medesime e delle spese di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 4, in cui sia previsto».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: entrata in vigore della presente legge con le seguenti: pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

16.1.

Governo.

Al comma 1, sostituire le parole da: di cui alla lettera a), sino alla fine, con le seguenti: di cui all'articolo 4, nei casi in cui sia previsto.

16.2.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 16 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su questi ultimi il parere della Commissione.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, Relatore. La Commissione accetta gli emendamenti 16.1 e 16.2 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo ne raccomanda l'approvazione alla Camera.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

Pongo in votazione l'emendamento 16.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 16.2 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura.

ART. 17.

(Relazione al Parlamento).

«1. Il ministro di grazia e giustizia ogni anno, a decorrere da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sulla applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della legge».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: ogni anno con le seguenti: ogni due anni.

Consequentemente, sopprimere le parole: entro il 31 marzo.

17.1.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 17 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere su quest'ultimo il parere della Commissione.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Faccio notare che questo era l'emendamento sul quale si era determinato il precedente equivoco.

Ringrazio il relatore per il parere favorevole espresso su di esso e ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 17.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura:

ART. 18.

(Onere finanziario).

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 22.000 milioni per l'anno 1989, in lire 40.000 milioni per l'anno 1990 ed in lire 50.000 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Gratuito patrocinio».

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

(Onere finanziario).

1. Agli oneri previsti dalla presente

legge, stimati in lire 100 miliardi per l'esercizio 1990 e 220 miliardi a partire dall'esercizio 1991, si fa fronte quanto a 70 miliardi per l'esercizio 1990 e 180 miliardi per gli esercizi a partire dal 1991 con corrispondente riduzione dello specifico accantonamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990; quanto a lire 30 miliardi per l'esercizio 1990 e 40 miliardi a partire dall'esercizio 1991 con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla Tabella C, allegata alla legge 27 dicembre 1989, n. 407, rubrica Ministero del tesoro — Legge 14 agosto 1982, n. 610 — Rioridino della Azienda di Stato per gli interventi sul Mercato Agricolo (AIMA).

18. 2.

Macciotta, Fracchia, Recchia,
Bargone.

Sostituirlo con il seguente:

(Onere finanziario).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 75 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 180 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Gratuito patrocinio».

18. 1. *(nuova formulazione).*

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 18 e sugli emendamenti ad esso presentati, ricordo che l'emendamento Macciotta 18.2 è stato ritirato. Chiedo pertanto al relatore di esprimere il parere della Commissione sul residuo emendamento.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, *Relatore*. Questo articolo concerne la copertura finanziaria. A tale proposito osservo che abbiamo dovuto aspettare 8 mesi prima di sottoporre il provvedimento all'esame

dell'Assemblea, poiché abbiamo dovuto trovare la copertura d'accordo con la Commissione bilancio.

Ciò detto, a nome della maggioranza della Commissione accetto l'emendamento 18.1 del Governo (*nuova formulazione*), interamente sostitutivo dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Rilevo, come ha già fatto l'onorevole Pedrazzi Cipolla, che questo articolo affronta la questione degli oneri finanziari, che ci è constata tutti questi mesi di attesa nella definizione dell'iter del provvedimento.

Raccomando quindi l'approvazione dell'emendamento 18.1 del Governo, che rappresenta l'approdo di lunghe trattative e battaglie.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 18.1 del Governo (*nuova formulazione*), accettato dalla Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 18.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19 che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione dopo averne dato lettura:

ART. 19.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

«La Camera,

al termine della discussione del disegno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

di legge relativo all'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti;

considerato che tale normativa delimita il proprio campo di applicazione al solo procedimento penale e penale militare;

rilevato quindi che essa attua solo parzialmente il principio espresso dall'articolo 24 della Costituzione che prevede che siano assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi di fronte ad ogni giurisdizione;

richiamate le convenzioni internazionali e le risoluzioni del Consiglio d'Europa che sottolineano la necessità di attivare un sistema articolato di assistenza giudiziaria comprendente la consulenza pre e stragiudiziale ed esteso anche alle persone meno abbienti per la parte di spese giudiziarie che esse non siano in grado di sopportare;

impegna il Governo

a presentare entro un anno un disegno di legge relativo alla riforma complessiva dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato che sia piena attuazione all'articolo 24 della Costituzione e adegui la legislazione italiana agli impegni internazionali.

9/3048/1

«Orlandi, Cecchetto Coco, Guidetti Serra, Nicotra, Mastrantuono, Vesce, Mellini, Balbo, Cappiello».

Qual è il parere del Governo su tale ordine del giorno?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta senz'altro questo ordine del giorno, perché è conforme agli orientamenti emersi sin all'inizio, durante l'esame in Commissione e anche nella discussione sulle linee generali svoltesi in aula.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, chiedo all'onorevole Orlandi se insista per la votazione del suo ordine del giorno.

NICOLETTA ORLANDI. No, signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione dell'unico ordine del giorno presentato.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Rinunzio, signor Presidente.

Presidente. Sta bene, onorevole Lanzinger.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore di questo provvedimento.

Per altro siamo purtroppo convinti che la realtà giuridica introdotta con questa legge porterà ad un peggioramento della situazione dei poveri (si chiamano così, perché non ha senso chiamarli non abbienti) perché le maglie e le pastoie di questa legge sono molto più pesanti di quelle della legge del 1923 e, soprattutto per il processo penale, della norma contenuta all'articolo 3 delle disposizioni di attuazione del vecchio codice di procedura penale: tutte norme che tra l'altro, insieme a quelle contenute nella legge 28 maggio 1931, n. 602, non mi risultano abrogate.

Personalmente sono contrario all'articolo 1 di questa legge perché, nel gioco delle parole («imputato» sostituito da «cittadino», recuperato lo «straniero» e, dopo le insistenze di chi vi sta parlando, anche l'«apolide»), esso non tutela l'apolide al pari dello straniero, limitando la difesa gratuita all'apolide residente in Italia. Pertanto, l'apolide viene trattato peggio dello straniero e la differenza tra i due è che lo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

straniero ha uno Stato di appartenenza (e quindi un'ambasciata o un consolato) mentre l'apolide non ha nessuno. È giusto che questa democrazia se la prenda con quelli che non hanno nessuno, mentre la legge del 1931 concedeva tale beneficio all'imputato, straniero o apolide che fosse!

il secondo argomento per cui voterò contro il provvedimento in esame è relativo al maltrattamento dell'istituto della famiglia, operato dall'articolo 3. Con tale norma, infatti, si impone il controllo del reddito dei conviventi purché facciano parte della famiglia. Se infatti gli interessati sono conviventi, ma non c'è una famiglia fondata sul matrimonio (quella che dovrebbe essere tutelata in quanto tale dall'articolo 29 della Costituzione), non si procede alla somma dei redditi. Per escludere dal gratuito patrocinio il non abbiente o il povero, si procede alla somma dei redditi soltanto se i conviventi sono membri della famiglia!

Il Presidente ha detto che non debbo pronunciare la parola «ignobile». Ebbene, pensate quanto non nobile sia (e comunque incostituzionale) la norma dell'articolo 3!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Dichiaro, a nome del gruppo liberale, il voto favorevole sul disegno di legge in esame (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Dichiaro, signor Presidente, il voto favorevole della democrazia cristiana sul progetto di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mastrantuono. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. A nome

del gruppo socialista, annuncio il voto favorevole sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bargone. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. Il gruppo comunista si asterrà su tale provvedimento. Esso può essere considerato senz'altro un passo avanti rispetto alla legislazione vigente, che risale nientemeno che al 1923. Dobbiamo tuttavia segnalare che, nonostante gli sforzi compiuti in Commissione e gli accordi conclusi con il Governo, a seguito dei quali il gruppo comunista ha ritirato i suoi emendamenti, questa sera il Governo stesso, sia rispetto alle questioni relative ai reati contravvenzionali sia rispetto all'aggiornamento della variazione del reddito secondo l'indice ISTAT, è venuto meno ad un impegno che aveva assunto.

È chiaro, quindi, che ci troviamo, proprio nel momento in cui è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, ad attuare solo parzialmente il principio costituzionale sancito all'articolo 24. Anche quei passi in avanti compiuti grazie al lavoro della Commissione sono stati parzialmente vanificati dal comportamento del Governo.

Tutto ciò impone al gruppo comunista di astenersi sul provvedimento e di cercare di ottenere, al Senato, quei risultati che non sono stati raggiunti in questo ramo del Parlamento (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Signor Presidente, il gruppo di democrazia proletaria voterà a favore, pur non essendo soddisfatto del testo approvato per le ragioni che abbiamo già esposto.

Fondamentalmente, come è stato sottolineato da più parti, nel provvedimento vi è una carente valutazione delle persone che possono fruire del servizio che lo Stato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

deve assicurare. Un'altra critica di fondo, sottesa a tale situazione, attiene alla mancanza di una suddivisione delle competenze tra il difensore ammesso a patrocinio per i non abbienti e il difensore d'ufficio, che resta tuttora quello che improvvisamente si trova a difendere un imputato senza ottenere i benefici che ogni lavoro dovrebbe comportare, con la conseguenza, spesso, di una difesa carente o comunque insufficiente.

Ricordate tali critiche e con la speranza che si traduca concretamente l'impegno assunto poco fa per la presentazione di un provvedimento più ampio ed adeguato, ritenendo che comunque la legge che l'Assemblea si accinge ad approvare consentirà di sperimentare ed individuare quanto prima le regole più adeguate a rispondere al servizio del gratuito patrocinio, esprimeremo — ripeto — un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gorgoni. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano. Riteniamo siano stati compiuti notevoli passi avanti rispetto alle cifre preventivamente comunicate dal Governo. Non era possibile fare di più e va dato atto al ministro Vassalli e al Governo di essere venuti incontro alle richieste provenienti dalla Commissione e da varie parti politiche per consentire finalmente il «decollo» di questa legge che ci pone al passo con l'Europa.

Per queste ragioni, anche alla luce delle dichiarazioni rese poco fa dal Governo circa i provvedimenti che si è impegnato a presentare successivamente, il gruppo repubblicano — ripeto — esprimerà un voto favorevole.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, Relatore. Chiedo di parlare ai sensi del primo comma dell'articolo 90 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA, Relatore. Signor Presidente, propongo ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento, le seguenti correzioni di forma del testo approvato: a seguito dell'approvazione degli emendamenti 3.5 e 17.1 del Governo, all'articolo 3, comma 5, le parole: «verificatasi nell'anno precedente», devono intendersi sostituite dalle seguenti: «verificatasi nel biennio precedente»;

all'articolo 17, comma 1, le parole: «a decorrere da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore. Ritengo che, se non vi sono obiezioni, possa rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Prima di passare alla votazione finale del disegno di legge n. 3048, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si procederà immediatamente alla votazione finale.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indicò la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3048, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

Comunico il risultato della votazione:

«Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti» (3048).

Presenti	327
Votanti	244
Astenuti	83
Maggioranza	123
Hanno votato sì	242
Ganno votato no	2

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto assorbite le concorrenti proposte di legge Piro n. 172, Fracchia ed altri n. 559, Cappiello ed altri n. 1569, Tassi ed altri n. 2126, Vairo ed altri n. 2266 e Andò ed altri n. 3926.

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla IV Commissione (Difesa):

REBULLA ed altri e GASPAROTTO ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari» (già approvato, in un testo unificato, dalla IV Commissione della Camera e modificato dalla VI Commissione del Senato) (499-1414/B) (con parere della I e della V Commissione);

alla VII Commissione (Cultura):

«Interventi urgenti per la torre di Pisa» (4513) (con parere della I e della V Commissione, nonché della VIII Commissione ex art. 93, comma 3-bis del regolamento);

alla IX Commissione (Trasporti):

S. 1245-1388 Senatore BERNARDI ed altri

e SENESI ed altri: «Norme sulla circolazione di veicoli con particolari carichi» (approvato, in un testo unificato, dalla VIII Commissione del Senato) (4509) (con parere della II Commissione).

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 14 febbraio 1990, alle 16:

1. — *Interrogazioni ex articolo 135-bis del regolamento.*

2. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

S. 317-735-783-957. — Senatori GIUGNI ed altri — MANCINO ed altri — GUALTIERI ed altri — ANTONIAZZI ed altri: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3039).

PAZZAGLIA: Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori (143).

PIRO: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (212).

CONTU e ROJCH: Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole (505).

ROSSI DI MONTELERA: Norme per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (1035).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

MARTINAZZOLI ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2092).

LA MALFA ed altri: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2187).

GHEZZI ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le re-

lazioni sindacali nei servizi pubblici (2521).

— *Relatore*: Borruso.
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 20,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 22,45.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

COMUNICAZIONI

Trasmissione di una relazione di una Commissione parlamentare d'inchiesta.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 8 febbraio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1988, n. 94, una relazione sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata a Caserta, approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 1° febbraio 1990 (doc. XXIII, n. 14).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissioni
dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 febbraio 1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, per gli esercizi dal 1984 al 1988 (doc. XV, n. 112).

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 9 febbraio 1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate

nella seconda quindicina del mese di gennaio 1990. (doc. VI, n. 8).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro delle finanze ha trasmesso, con lettera in data 9 febbraio 1990, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge delega 10 ottobre 1989, n. 349, lo schema di decreto-legislativo relativo alla organizzazione centrale e periferica della Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e all'ordinamento del relativo personale, concernente, tra l'altro, delega al Governo per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette.

Tale documento è deferito, ai sensi del comma 4, dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 10 aprile 1990.

**Trasmissione
dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 7 febbraio 1990, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 13 dicembre 1989 del Comitato previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le forze armate.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

**Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze.**

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così tra-

sformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta orale Caria n. 3-01641 del 5 aprile 1989 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01986.

**Apposizione di una firma
ad una mozione.**

La mozione Piro n. 1-00364, pubblicata nel resoconto sommario del 31 gennaio 1990, è stata sottoscritta anche dal deputato Orciari.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Disegno di legge n. 4468, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	317
Votanti	314
Astenuti	3
Maggioranza	158
Voti favorevoli	297
Voti contrari	17

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alinovi Abdon
Amodeo Natale
Andreotti Giulio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbieri Silvia
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino

Bianchi Fortunato
Biasi Mario
Bisagno Tommaso
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocchi Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Silvia
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Donno Olindo
de Luca Stefano
Demitry Giuseppe
Dignani Grimaldi Vanda
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiori Publio
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Grosso Maria Teresa

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiorgio
Mammi Oscar
Mammone Natia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Massano Massimo
Marri Germano
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masini Nadia
Manna Angelo
Mastrantuono Raffaele
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mennitti Domenico
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Parigi Gastone
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario

Perani Mario
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Russo Ferdinando

Sacconi Maurizio
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato

Taddei Maria
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Arnaboldi Patrizia
Balbo Laura
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Carrus Nino
De Julio Sergio
Faccio Adele
Guidetti Serra Bianca
Levi Baldini Natalia
Mellini Mauro
Modugno Domenico
Salvoldi Giancarlo
Tamino Gianni
Zaniboni Antonino

Si sono astenuti:

Donati Anna
Paoli Gino
Procacci Annamaria

Sono in missione:

Anselmi Tina
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Matteoli Altero
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Disegno di legge n. 3048, emendamento 1.15

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	318
Votanti	316
Astenuti	2
Maggioranza	159
Voti favorevoli	196
Voti contrari	120

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Bernocco Garzanti Luigina
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco

Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cipriani Luigi
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Corsi Umberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Bue Mauro
de Luca Stefano
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grippa Ugo
Guidetti Serra Bianca

Labriola Silvano
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar

Mancini Vincenzo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Monaci Alberto

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste

Paganelli Ettore
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italo
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Angelini Giordano
Arnaboldi Patrizia

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecci Maria Teresa
Caradonna Giulio
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Cicconte Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Donati Anna

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria

Galante Michele
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

Lanzinger Gianni
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masini Nadia
Massano Massimo
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Menziatti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nardone Carmine
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo

Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Spena Giovanni

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Serra Gianna
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Sospiri Nino
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Vesce Emilio
Violante Luciano

Zangheri Renato

Si sono astenuti:

Bassanini Franco
Guerzoni Luciano

Sono in missione:

Anselmi Tina
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Matteoli Altero
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

OGGETTO: Disegno di legge n. 3048, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	327
Votanti	244
Astenuti	83
Maggioranza	123
Voti favorevoli	242
Voti contrari	2

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Abbatangelo Massimo
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Adolfo
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benedikter Johann
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino

Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Paolo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cecchetto Coco Alessandra
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cipriani Luigi
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
de Luca Stefano
Donati Anna
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia

Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grippi Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Labriola Silvano
Lanzinger Gianni
Latteri Ferdinando
Levi Baldini Natalia
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiorgio
Mancini Vincenzo
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Marzo Biagio
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Merloni Francesco
Michellini Alberto
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni

Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Paoli Gino
Parigi Gastone
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italice
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone

Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo

Si sono astenuti:

Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bevilacqua Cristina
Bonfatti Paini Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Cicconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
Donazzon Renato

Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria

Galante Michele
Gelli Bianca
Grilli Renato

Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Masini Nadia
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Motetta Giovanni

Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Polidori Enzo
Prandini Onelio

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Teodori Massimo
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

Vesce Emilio
Violante Luciano

Sono in missione:

Anselmi Tina
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Galasso Giuseppe
Matteoli Altero
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

*INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZE PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

—

RAVAGLIA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che l'AGIP Raffinazione, in contrasto con gli impegni sottoscritti in sede ministeriale nell'agosto 1985 e riconfermati nel dicembre 1987 e nel novembre 1988 per lo sviluppo del polo di Ravenna, dopo aver rinviato per mesi incontri con la controparte sindacale avrebbe infine proposto un piano di ristrutturazione teso ad un puro e semplice ridimensionamento degli organici, in luogo di un razionale progetto che soddisfi la reale potenzialità di sviluppo del polo ravennate;

se non intenda sollecitare l'AGIP Raffinazione a riconsiderare i propri comportamenti e i propri obiettivi per riconfermare quanto da essa sottoscritto.

(5-01983)

AULETA, BELLOCCHIO, SERRA, DI PIETRO, BRUZZANI e POLIDORI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989, relativo alla determinazione dei coefficienti presunti di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, fa riferimento sia « ai consumi di materie prime e semilavorati e merci » sia agli « acquisti di materie prime, semilavorati e materie sussidiarie e di merci »;

tra i parametri delle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è indicata la voce « acquisti » senza altra specificazione;

sono sorti dubbi circa i valori da considerare per il parametro « acquisti » —:

se non ritiene necessario e urgente, data anche l'imminenza dell'applicazione dei predetti parametri da parte dei soggetti interessati, chiarire che il parametro indicato come « acquisti » si riferisce alle materie prime e sussidiarie, ai semilavorati e alle merci utilizzati o venduti nel periodo di imposta. (5-01984)

STRADA, TESTA ENRICO e FELISARI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

numerosi organi di stampa hanno parlato del traffico di rifiuti tossico-nocivi provenienti anche dall'ACNA di Cengio e dalla Vetril di Rho e da altre industrie chimiche e riutilizzati come concimi chimici nei territori di almeno tre province italiane, tra cui la provincia di Cremona;

risulta che tali rifiuti non solo venissero offerti gratuitamente agli agricoltori come concime, ma sarebbero stati erogati in più degli incentivi, secondo anomale modalità che fanno sorgere il sospetto di operazioni poco pulite;

inoltre il titolare della ditta di Casalmaggiore (CR) — da cui avrebbe origine il traffico — possiede anche un deposito a Castelnuovo di Asola, sembra appunto nello stesso sito sottoposto a costosi lavori di risanamento perché inquinato dall'ex azienda Flocosit;

i rifiuti distribuiti sul terreno conterebbero un'elevata quantità di cianuri con conseguenti pesanti pericoli per le falde acquifere, il bestiame, la flora e perciò soprattutto per la salute della popolazione;

in particolare risulta che qualche situazione critica sia già stata segnalata sul territorio cremonese;

di queste vicende si stanno ora occupando le procure di Brescia e Cremona, e in particolare la magistratura cremonese ha avviato un procedimento giudi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

ziario in base ad accertamenti svolti e denunce inoltrate dalla Guardia forestale;

nella vicenda, che vede sottoposte ad inchiesta alcune aziende industriali pare emerga l'inquietante fatto della esibizione di false autorizzazioni regionali per il recupero dei rifiuti industriali;

tutto ciò sta destando viva preoccupazione nelle popolazioni delle zone interessate —:

se non intendono avviare urgentemente una inchiesta volta ad accertare la reale portata dei fatti e ad individuare le responsabilità, al fine di relazionare al più presto sugli esiti raccolti e ad assumere senza indugio i necessari provvedimenti;

in particolare, quali sono le ragioni del ritardo intercorso tra i primi accertamenti del Corpo forestale ed il blocco totale del pericoloso traffico;

quali iniziative siano state assunte per delimitare le zone interessate allo smaltimento per verificare le conseguenze derivanti dallo spandimento di sostanze tossiche, per affrontare interventi atti a rimuovere i materiali inquinanti;

quale dialogo stia intrattenendo con le regioni per verificare più in generale l'uso fatto dalle ditte delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti. (5-01985)

CARIA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se sia a conoscenza che:

il 90 per cento delle pelli di canguro e mallabia (macropodidi) provenienti dall'Australia è importato dalle concerie italiane;

questo commercio causa, nello stato del Queensland, l'uccisione di 40.000 canguri rossi in più della quota permessa dal Governo federale australiano;

tale commercio illegale è spesso controllato dalla criminalità organizzata e per la sua vastità mette in seria difficoltà l'esistenza di alcune specie protette dalle convenzioni internazionali;

per sapere, infine, se, di fronte a tutto questo, non ritenga di assumere iniziative contro l'importazione di tali pelli in Italia. (5-01986)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

MACERATINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il procedimento penale instaurato nel 1982 presso la procura della Repubblica di Treviso contro Giovanni Caberlotto per i reati di cui agli articoli 356 e 640 del codice penale si è concluso davanti al tribunale di Verona, e per il solo 1° grado, con la sentenza di condanna emessa il 6 novembre 1989, e cioè ad oltre sette anni dall'esercizio dell'azione penale;

avverso detta sentenza l'imputato ha interposto appello;

in base alla sentenza di 1° grado il Caberlotto è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore dello Stato;

per contro, rispetto alle ditte che sono rimaste vittime della frode (Ursus Gomma, Battistini SPA, Superga SPA e Fiorenzuola SPA) il tribunale di Verona ha trasmesso gli atti dell'ufficio istruzione per la rituale contestazione della truffa operata dal Caberlotto in danno delle citate aziende —:

quali iniziative il Governo intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, per evitare che, attraverso un ulteriore deplorabile ritardo processuale, il reato di truffa — oggi al vaglio del giudice istruttore — non trovi adeguata sanzione in sede penale e ciò anche per l'approssimarsi del termine di prescrizione del reato e, per quanto poi riguarda il risarcimento dei danni in favore dello Stato e dei privati, se non si ritenga opportuno ed indilazionabile procedere ad idonei atti cautelativi, anche in considerazione della scarsamente affidabile condizione patrimoniale del Caberlotto.

(4-18222)

MACERATINI. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che il 28 gennaio 1990 si è svolta l'assemblea dell'ordine dei medici della provincia di Roma per l'approvazione del bilancio di previsione per il 1990;

che l'assemblea ha registrato vivaci contrasti fra i partecipanti sia per le modalità di convocazione della stessa assemblea, sia per i criteri usati per l'ammissione al voto dei portatori di deleghe, sia per le modalità con le quali è stato consentito l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto, sia infine e soprattutto perché il documento di bilancio presentato non rispecchiava né le norme di chiarezza previste dal regolamento interno dell'ordine di Roma né la congruità di previsione di spesa di alcuni capitoli in relazione alle effettive necessità dell'ordine —:

quali valutazioni il Governo intenda esprimere sui fatti di cui in premessa e quali urgenti iniziative ritenga di dover adottare anche ai sensi di quanto prevede l'articolo 6 della legge 13 settembre 1946, n. 233, per i casi di irregolare funzionamento degli ordini. (4-18223)

SCALIA e MATTIOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che risulta da più fonti che presso la segreteria del CIP (Comitato interministeriale prezzi) si trovano da anni distaccati parecchi funzionari dell'ENEL che partecipano alle riunioni della segreteria o, in generale, degli organismi che istruiscono tutti gli aspetti tecnici per la formulazione e l'aggiornamento dei prezzi da deliberare nel CIP stesso —:

quanti funzionari dell'ENEL sono stati distaccati presso la segreteria del CIP; a partire dal 1° gennaio 1980, e quanti ne risultino attualmente presenti nelle diverse posizioni (comando, distacco o altro);

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro interrogato non ritengano opportuno che i funzionari dell'ENEL siano rimossi da tale incarico e richiamati all'ente di appartenenza, attesa l'insostenibilità della presenza di dipendenti ENEL nelle sedi in cui si propongono, tra gli altri prezzi, le tariffe stesse che l'ENEL deve praticare. (4-18224)

SCALIA e MATTIOLI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, commercio e artigianato, dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha deciso di agevolare la diffusione della benzina senza piombo determinandone un prezzo di vendita inferiore a quello della benzina super con il piombo tetraetile. Il tenore di idrocarburi aromatici, e in particolare il tenore di benzene, della benzina senza piombo messa in vendita è, secondo rilevazioni pubblicate su stampa specializzata, largamente superiore a quello della benzina super;

pertanto la benzina senza piombo comporta maggiori quantità di idrocarburi incombusti tossici e nocivi emesse dagli scappamenti delle autovetture, in particolare per quanto concerne il benzene, che è comunemente reputato cancerogeno;

l'adozione delle marmitte catalitiche si presenta, nel breve e medio termine, come un miglioramento possibile dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico e dell'impatto sanitario, adozione prevista già per i prossimi mesi dalle direttive CEE e che è, in ogni caso, possibile solo per le vetture che usino il carburante senza piombo;

già oggi sono disponibili sul mercato autovetture di tutte le maggiori case produttrici, e proprio per i modelli più ampiamente diffusi, dotate di marmitte catalitiche o di dispositivi per ridurre fortemente le emissioni inquinanti —:

se non intendano predisporre con la massima urgenza e le migliori compe-

tenze tecniche indagini di elevata affidabilità per determinare il reale tenore di idrocarburi aromatici, in particolare di benzene, presente nella benzina senza piombo posta in vendita dai distributori;

se non intendano fornire al più presto all'opinione pubblica i dati affidabili rilevati dalle indagini;

se non intendano far misurare, per i modelli già disponibili sul mercato, le principali caratteristiche delle marmitte catalitiche o degli altri dispositivi eventualmente adottati per la riduzione delle componenti inquinanti, in particolare: l'efficienza di abbattimento per i diversi inquinanti (monossido di carbonio, idrocarburi aromatici, ossidi di azoto eccetera), la vita media del dispositivo che realizza l'abbattimento degli inquinanti.

(4-18225)

RONCHI, SALVOLDI, TAMINO e RUTELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

da una recente dichiarazione presso la Commissione difesa della Camera si è appreso che nel 1989 sono state presentate 13.746 domande di obiezione di coscienza;

questo dato, per quanto interessante, non permette una piena comprensione del fenomeno obiezione di coscienza al servizio militare nel nostro Paese;

dati più particolareggiati sono necessari per procedere ad un corretto inquadramento della riforma della legge n. 772 del 1972 —:

quali sono, per l'anno 1989, i seguenti dati:

a) numero di domande di obiezione di coscienza presentate, accolte e respinte;

b) disaggregazione del numero di domande di obiezione di coscienza presentate, accolte e respinte per regioni e distretti militari o capitanerie di porto;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

c) numero di obiettori di coscienza in servizio civile al 31 dicembre 1989, sia a livello nazionale sia per singole regioni e distretti militari o capitanerie di porto di competenza;

d) numero di obiettori in servizio civile presso enti locali e presso enti privati;

e) numero di obiettori destinati al servizio civile presso enti da loro prescelti;

f) numero di obiettori destinati al servizio civile presso enti non da loro indicati;

g) numero di convenzioni in vigore al 31 dicembre 1989 con enti che hanno richiesto obiettori di coscienza in servizio civile, suddivise per regioni, distretti militari o capitanerie di porto e con indicazione percentuale della loro appartenenza ad una delle categorie indicate al terzo comma dell'articolo 5 della legge n. 772 del 1972;

h) numero di richieste di convenzioni avanzate da enti nel corso del 1989 per l'accoglimento di obiettori di coscienza, con indicazione di quante di esse sono state accolte, quante respinte e quante stanno seguendo ancora l'iter istruttorio;

i) numero di convenzioni revocate nel corso del 1989;

l) indicazione della capacità massima di assorbimento numerico di obiettori presso enti convenzionati, sia a livello nazionale che suddiviso per regioni e distretti militari o capitanerie di porto.
(4-18226)

TAMINO, RONCHI, RUTELLI e RUSSO FRANCO. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

da informazioni che gli interroganti hanno ricevuto dagli studenti occupanti dell'Ateneo di Milano, che sono entrati il

12 febbraio 1990 nell'Istituto di Fisiologia Umana, sono venuti a conoscenza che:

a) sono stati trovati numerosi gatti fra cui uno con elettrodi nel cranio che pare non fossero registrati nelle apposite bolle di accompagnamento che, per legge, devono riportare la provenienza dell'animale;

b) numerosi anfibi in celle frigorifere;

c) numerosi conigli vivisezionati e ancora vivi;

gli stessi studenti hanno liberato gli animali affidandoli al veterinario dottor Celeste;

il caso ricorda la già segnalata irregolarità dell'Istituto di Fisiologia Umana di Palermo (interrogazione 4-18107 — Tamino ed altri);

gli studenti hanno ripreso le immagini del laboratorio e raccolto documentazione;

pare che anche gli agenti di pubblica sicurezza intervenuti abbiano constatato l'irregolarità degli esperimenti svolti sugli animali nell'Istituto di fisiologia umana dell'ateneo di Milano —:

se le notizie di esperimenti illegali nell'ateneo di Milano corrispondano al vero e, in caso affermativo, quali provvedimenti intendano attuare per fermare tali pratiche;

se non intendano attivare controlli e verifiche puntuali sulle attività di sperimentazione sugli animali in tutti gli atenei italiani per verificare che atti del genere non si ripetano.
(4-18227)

RABINO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere quali provvedimenti vorrà assumere in riferimento al problema, che il Parlamento sta affrontando, dei finanziamenti destinati a nuove istituzioni universitarie, nell'auspicio che anche il Piemonte sia compreso fra le regioni desti-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

nate a beneficiare dei contributi in questione, con particolare riferimento al potenziamento del secondo Ateneo della regione, quello di Alessandria. (4-18228)

BONIVER e BUFFONI. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro, del turismo e dello spettacolo e dell'interno.* — Per conoscere:

quali urgenti iniziative si intendano assumere circa il gravissimo stato di crisi provocato dal mancato innevamento di una larga parte dell'arco alpino che ha provocato gravissimi danni a tutto il settore del turismo, del commercio, nonché dell'economia tutta di quelle zone;

se essi non intendano prendere gli stessi provvedimenti analogamente assunti dal Governo dopo la crisi che ha colpito le coste adriatiche con l'eutrofizzazione delle acque l'estate scorsa.

(4-18229)

PIETRINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione che si sta verificando in tutta la provincia di Frosinone a causa della cronica carenza dell'organico del comando provinciale dei vigili del fuoco, impossibilitato a far fronte alle continue e crescenti esigenze di servizio.

La sospensione del servizio di autolettiga, che oltretutto una circolare ministeriale definisce « non di istituto », rischia di essere il primo contraccolpo per la cittadinanza della provincia.

La situazione va peggiorando anche a causa del blocco del « turn over » messo in atto dal Ministero.

Allo stato dei fatti la tutela dei cittadini è garantita da un massimo di 27 persone che, nonostante il loro costante impegno, devono intervenire in una provincia che conta oltre quattrocento cinquantamila abitanti e nella quale è localizzata una delle aree industriali più importanti del sud d'Italia. (4-18230)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando sarà liquidata la pensione di vecchiaia in convenzione internazionale al signor Enrico Muglia, nato il 20 gennaio 1927 a Guardia Piemontese (CS), residente in Francia, trattata dalla sede INPS di Cosenza. (4-18231)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che ritardano l'applicazione dei benefici combattentistici previsti dalla legge n. 140 del 1985, articolo 6, ai titolari di pensione INPS soprattutto ai connazionali che risiedono all'estero e per sapere quando verrà liquidata la pensione di vecchiaia n. 97797 intestata al signor Aramis Cazzola, nato a Pisa il 2 aprile 1913, residente in Argentina, la cui domanda fu inoltrata nel 1987. (4-18232)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato delle seguenti pratiche di pensione:

a) di vecchiaia: intestata al signor Savino Di Cataldo nato il 17 gennaio 1926, inoltrata con il n. 18802524 in data 19 ottobre 1988 dalla sede zonale di Andria dell'INPS alla sede provinciale di Potenza;

b) di invalidità: intestata alla signora Salvatrice Sardo Viscuglia in Mulè, nata il 27 settembre 1929, presentata alla sede INPS di Agrigento nel 1985; ambedue attualmente residenti in Gran Bretagna. (4-18233)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di vecchiaia in convenzione internazionale n. 218591/5180 08002840, intestata al signor Pellegrino Pisano, nato il 18 dicembre 1924, residente negli USA, istruita dalla sede regionale INPS di Napoli. (4-18234)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione in convenzione italo-brasiliana del signor Emilio Di Biase, nato a Tripoli il 13 febbraio 1928, che si trova presso l'ufficio 512 della direzione generale rapporti e convenzioni internazionali dell'INPS.

(4-18235)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere i motivi per cui nella Repubblica federale di Germania i consolati d'Italia praticino una esazione di circa 44 DM per il rilascio e il rinnovo dei passaporti, per costo del libretto e tariffe consolari, anche alle categorie di connazionali esentate in quanto esercitano una attività indipendente o subordinata in uno Stato membro della CEE, secondo lo spirito e il dettato dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

(4-18236)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pensione di vecchiaia in convenzione internazionale del signor Giuseppe Di Lieto, nato a Minori (SA) il 17 agosto 1929 e residente in Germania.

(4-18237)

RIVERA e CACCIA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per conoscere:

come in un Paese, quale l'Italia, sottoposto a mille vincoli burocratici ed a estenuanti procedure di carattere amministrativo, sia potuto accadere il grave errore della progettazione del cavalcavia in costruzione nei pressi dell'aeroporto internazionale della Malpensa;

come mai la pericolosità di detta opera sia stata rilevata dopo tanti mesi dall'inizio della sua costruzione;

su chi ricadono le responsabilità di quanto sopra e, in relazione ad esse, quali provvedimenti verranno presi.

(4-18238)

RIVERA e CACCIA. — *Ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere come mai, nonostante le norme sui controlli di carattere sanitario riguardanti i prodotti alimentari che vengono immessi nel mercato, siano potuti entrare nel commercio e soprattutto nella grande distribuzione wurstel inquinati da batteri. Agli interroganti appare incredibile che l'indagine per accertare il fatto citato sia stata promossa da un pretore di un piccolo centro, senza che, in precedenza, le autorità preposte ai controlli si siano accorte della pericolosità del prodotto alimentare commercializzato.

(4-18239)

BEEBE TARANTELLI, GARGANI, PEDRAZZI CIPOLLA, FINOCCHIARO FIDELBO, MARTINI, GUIDETTI SERRA e RODOTÀ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, il detenuto Giuseppe Strangio è stato catturato dai carabinieri a seguito del mancato rientro successivo al godimento di un permesso —:

quale fosse l'esatta posizione giuridica dello Strangio, già condannato per altri reati, al momento della concessione del permesso, durante il quale non era rientrato in carcere e successivamente aveva commesso ulteriori delitti;

se lo Strangio era stato assegnato al regime di sorveglianza particolare e, in caso contrario, sulla base di quali valutazioni;

se vi fu impugnazione del provvedimento con il quale era stato accordato il permesso da parte del pubblico ministero e, in caso affermativo, quale fu il risultato della eventuale impugnazione;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

quanti condannati per sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione di stampo mafioso, grosso narcotraffico, sono attualmente detenuti nelle carceri;

quanti condannati hanno usufruito di permessi e delle misure alternative previste dalla normativa vigente dal gennaio 1987, divisi per anno e per regione;

quanti condannati sono evasi durante il permesso o la semilibertà e di quanti di tali condannati, invece, le relative istanze sono state rispettate;

quale sia il numero di istanze di permessi e di semilibertà accordate da ciascun tribunale di sorveglianza e quante di esse sono state rispettate da parte dei fruitori. (4-18240)

MACCHERONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali conseguenze possono derivare per la base del Campo Derby di Tombolo, in seguito alle annunciate riduzioni del contingente militare americano in Europa. Com'è noto, Campo Derby insiste su un'area di particolare interesse urbanistico e sul piano economico riguarda l'occupazione di 650 lavoratori italiani che prestano servizio civile nel campo stesso. Vale sottolineare, altresì, come sia prossima la scadenza del contratto, stipulato dopo la guerra e della durata di 50 anni, fra il Governo italiano e gli Stati Uniti d'America. (4-18241)

RALLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il 21 dicembre 1989 è stata approvata la legge finanziaria, nella quale risulta la copertura di 6.000 miliardi di lire a favore dei pensionati del settore pubblico e privato per il triennio 1990-1992 e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 1989 sono stati invitati tutti i pensionati dell'INPS collocati in pensione dal 1971 al 1984, aventi meno di 781 contributi, a presentare domanda di perequazione a partire dal 1990;

nonostante la sentenza n. 501 del 21 aprile 1988 della Corte costituzionale e l'urgenza di eliminare il vergognoso problema delle pensioni d'annata, non ancora risulta presentato dal Consiglio dei ministri il decreto di attuazione per la corresponsione ad oltre 2 milioni di pensionati civili e militari delle somme loro spettanti —:

se non ritenga dopo circa 18 anni di vane attese per la completa perequazione delle pensioni, di intervenire urgentemente al fine di eliminare il grave malumore in seno a milioni di pensionati, molti dei quali con oltre 80 o 90 anni di età. (4-18242)

CERUTTI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

la legge 16 giugno 1927, n. 1766, recante « conversione in legge del regio-decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio-decreto 22 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 », all'articolo 27 recita: « All'attuazione di quanto è disposto nella presente legge provvederanno con funzioni amministrative e giudiziarie i commissari regionali. I commissari saranno nominati con decreto reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale con consenso del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, e scelti fra magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, e prenderanno il nome di commissari per la liquidazione degli usi civici. »;

dal mese di giugno 1989 il posto di commissario per la liquidazione degli usi civici del Piemonte è vacante;

l'attività degli uffici risente dell'assenza della figura del commissario tant'è vero che, per questa ragione, diverse pratiche non possono essere definite;

l'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, prevede, tra l'altro, il trasferimento alle regioni di tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici;

all'interrogante risulta che la regione Piemonte ha già sollecitato la nomina di un commissario per la liquidazione degli usi civici in modo da consentire la trattazione dei provvedimenti, interessanti anche l'amministrazione regionale, che giacciono in attesa di definizione —:

quale ragione impedisca di procedere alla nomina di un commissario per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte;

se non ritengano urgente procedere a tale nomina da tempo attesa da diverse amministrazioni comunali e regionale.

(4-18243)

RUTELLI e TAMINO. — *Ai Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

quale giudizio il Governo esprima in ordine alla deliberazione n. 2132 della sezione del controllo della Corte dei conti emessa in data 1° giugno 1989, che ha ricusato il visto e la registrazione a tre decreti di ricongiunzione ai sensi della legge n. 29, del 1979, relativi a pubblici dipendenti che avevano riscattato gli anni universitari presso l'INPS, non essendo la laurea indispensabile alla loro qualifica;

se è nota la situazione di incertezza del diritto che si è creata nei provveditori agli studi dove, in seguito a questa deliberazione, sono stati richiamati in servizio dipendenti già in pensione e vengono negati i provvedimenti di ricongiunzione, previsti dalla legge n. 29 del 1979, ai dipendenti che ne fanno richiesta —:

se non si ritenga che tale deliberazione esuli dalle competenze della Corte dei conti;

se si ritenga legittima la disparità di trattamento nei confronti di chi ha usu-

fruito di questo beneficio fino al momento della deliberazione suddetta rispetto a coloro che pur avendo già maturato i diritti, versato i contributi, presentato la domanda, per lentezze burocratiche si ritrovano senza la possibilità di vedere il decreto approvato;

se la deliberazione suddetta non tradisca lo spirito della legge n. 29 del 1979, che garantisce in modo ampio il diritto del pubblico dipendente a riscattare e ricongiungere i versamenti INPS effettuati;

se il Governo intenda promuovere un intervento legislativo ed amministrativo in grado di contribuire a chiarire e risolvere tale situazione discriminatoria.

(4-18244)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la direzione generale delle relazioni culturali ufficio V del Ministero in indirizzo, con proprio dispositivo, ha disposto il trasferimento di coniuge convivente di personale militare di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 100 del 1987, nelle istituzioni scolastiche italiane in Belgio;

quanto sopra è in flagrante conflittualità e illegalità con le leggi n. 153 del 1971, e n. 604 del 1982, le quali disciplinano le istituzioni scolastiche italiane all'estero;

l'applicazione dell'articolo 19 del testo unico approvato con regio decreto n. 740 del 1940, è parimenti insostenibile, poiché la suddetta legge stabilisce il « comando » solamente per le scuole e istituzioni scolastiche ed educative che rilasciano un titolo di studio che abbia valore legale per lo Stato italiano e inoltre il citato articolo recita testualmente: « Ai posti che non si siano potuti conferire a termine dell'articolo 14 del presente testo unico, si provvede mediante assunzione di personale provvisorio o supplente, ovvero mediante comando... »;

il Ministero, in altri tempi, ha ingiustamente applicato tale articolo non tenendo in alcun conto le graduatorie circoscrizionali degli aspiranti a supplenze, esistenti all'estero a norma dell'articolo 25 della legge n. 604 del 1982;

la legge n. 604 del 1982, articolo 1, stabilisce infatti la sola ed unica maniera di reclutamento del personale di ruolo da inviare all'estero;

la legge n. 246 del 1988, commi 10 e 11, dà la possibilità al personale insegnante non di ruolo operante all'estero, che abbia i requisiti legali richiesti, di essere immesso nei ruoli metropolitani e contemporaneamente di essere collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero, qualora, all'atto della nomina in ruolo nei ranghi metropolitani, occupi, in qualità di supplente temporaneo, un posto vacante in contingente presso una circoscrizione consolare e pertanto nessun altro tipo di personale può essere dislocato presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero;

la legge n. 100 del 1987, già citata detta disposizioni per i trasferimenti solo nell'ambito del territorio metropolitano e non fa alcun cenno ad eventuali trasferimenti all'estero;

l'applicazione della legge n. 100 del 1987, quindi, oltre ad essere illegale, agevola personale non previsto dalle norme che regolano il reclutamento di docenti da destinare all'estero e danneggia irrimediabilmente una categoria di insegnanti facenti parte delle graduatorie compilate a norma della legge n. 246 del 1988, e specificatamente usurpa i posti vuoti in contingente nella circoscrizione consolare di Charleroi (direzione didattica di Mons) e nella circoscrizione consolare di Liegi;

tali posti sono occupati, con nomina di supplenza temporanea, rispettivamente dalle professoresse Anna Maria Pazzi e Bianca Aurora Ciapica, e il caso è quanto mai assurdo e grave, considerando che le due insegnanti sono già state immesse in

ruolo, la prima presso il provveditorato di Bergamo nel corso del presente anno scolastico, e la seconda presso il provveditorato di Brescia nel già lontano settembre 1988, pur essendo ancora in attesa che nei loro confronti venga applicata la legge n. 246 del 1988, articolo 8, commi 10 e 11 —:

quali provvedimenti urgenti si intendono prendere per ovviare ad una fraintesa applicazione di leggi da parte dell'ufficio V delle relazioni culturali del Ministero, che viene a colpire diritti acquisiti di una benemerita categoria di insegnanti operanti all'estero. (4-18245)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere i motivi che hanno portato al rinvio del Congresso della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero (FUSIE), già convocato per il 12-14 febbraio, tenuto conto che nel corso dei lavori della 2ª Conferenza nazionale dell'emigrazione la FUSIE fu più volte sollecitata a tenerlo entro tempi brevi, essendo scadute da molto le cariche statutarie e considerato che, in quella occasione, il Governo prese l'impegno, formalizzato con una lettera dell'allora sottosegretario agli affari esteri Bonalumi alla presidenza della federazione, di farlo svolgere al più presto;

data la gravissima crisi in cui versa tutta la stampa in lingua italiana all'estero, l'interrogante chiede inoltre di sapere:

se si intende prendere provvedimenti e quali in favore della stampa d'emigrazione cui la legge sull'editoria concede scarsissimi finanziamenti, a fronte della importanza che questa ha per le nostre collettività all'estero, come rilevato dallo stesso garante dell'editoria Giuseppe Santaniello nella sua ultima relazione al Parlamento dove ne ha fra l'altro chiesto maggiori riserve;

se si pensa di riprendere le pubblicazioni del « Notiziario dell'emigrazione » edito dal Ministero in indirizzo, la cui

voce pur esiste in bilancio (capitolo 3533), facendolo pervenire a tutte le redazioni della stampa che si rivolge alle nostre comunità emigrate. (4-18246)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se si è a conoscenza della grave crisi che attanaglia le strutture consolari italiane nella Repubblica federale di Germania dove, per fare qualche esempio, gli uffici passaporti di alcuni consolati hanno arretrati spaventosi, i reparti di assistenza LAS hanno smesso di effettuare ogni tipo di intervento, gli uffici scuola fanno attendere la traduzione delle pagelle oltre sei mesi, le poche permanenze consolari in periferia esistono talvolta soltanto sulla carta, mentre gli uffici per l'anagrafe attendono i computer, i programmi e il personale;

inoltre, se si è a conoscenza della dura ed unanime protesta della nostra comunità per la chiusura degli uffici consolari il sabato in atto a Stoccarda e altrove, che viene ad accrescere il disagio dei connazionali, e quali motivi inducono l'ambasciata d'Italia a Bonn a sottacere un così grave problema quando lo stesso Ministro, durante i lavori del « Foro italo-tedesco » svoltosi ad ottobre dello scorso anno a Bonn, si disse favorevole all'apertura dei suddetti uffici il sabato parlando con alcuni esponenti delle forze politiche e sociali italiane in Germania;

alla luce di quanto sopra, quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere per ridare funzionalità e dignità alle nostre rappresentanze consolari nella Repubblica federale di Germania, e se non si pensi di dare urgente soluzione al problema per intanto istituendo delle agenzie consolari nelle località con più forte presenza di connazionali. (4-18247)

RUTELLI, CALDERISI e VESCE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

avvengono continui incidenti stradali, anche gravi, su tutta via della Pi-

sana, a Roma, e particolarmente in coincidenza con l'ingresso della sede del consiglio regionale del Lazio;

nonostante ci siano stati numerosi decessi e molti feriti in questi ultimi anni, dei quali l'ultimo recentissimo, il comune di Roma non ha provveduto ad installare semafori, in corrispondenza di via della Pisana 1301, necessari per il notevole traffico di vetture che entrano ed escono dalla sede regionale;

inoltre manca del tutto la segnaletica verticale ed orizzontale —:

se non ritenga urgente un intervento presso il comune di Roma, perché esso provveda ad installare semafori e segnaletica orizzontale e verticale in corrispondenza della sede del consiglio regionale, in via della Pisana. (4-18248)

STRADA, MINOZZI, MONTECCHI, CORDATI ROSAIA, RECCHIA, BARBIERI, PICCHETTI, MAINARDI FAVA, MANGIAPANE, CICERONE e UMIDI SALA. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

recentemente si sono verificati numerosi incidenti causati dal funzionamento di impianti termici domestici destinati alla produzione di acqua calda e/o al riscaldamento degli ambienti;

tali incidenti hanno causato la morte di numerosi cittadini oppure casi di grave intossicazione, come accaduto di recente, anche in provincia di Cremona, a Castelleone;

da una inchiesta giornalistica risulta che ogni anno in Italia ci sono circa trecento vittime dovute al funzionamento di detti impianti;

causa prevalente di tali incidenti è la presenza eccessiva di monossido di carbonio, prodotto dalla combustione del gas che alimenta gli apparecchi utilizzatori, il quale sostituendosi all'ossigeno presente negli ambienti, provoca asfissia;

esiste una precisa disciplina riguardante la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti a gas, contenuta nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083, nel decreto ministeriale 30 ottobre 1981 e nella normativa UNI-CIG, approvata con i decreti ministeriali 23 novembre 1972, 18 dicembre 1972, 7 giugno 1973 e 10 maggio 1974;

le direttive comunitarie n. 84/530 e n. 84/531 del 17 settembre 1984, sono state recepite nel nostro ordinamento con l'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, numero 183;

il secondo comma di detto articolo 14, prevedeva che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge 16 aprile 1988, n. 183, dovevano essere stabilite le norme di attuazione delle direttive comunitarie n. 84/530 e n. 84/531;

a tutt'oggi non risulta che tale decreto sia stato emanato —;

se è a conoscenza di tali episodi e delle cause che ne sono all'origine;

se non ritenga di dover promuovere una indagine per accertare l'entità e le cause di tale fenomeno;

quali strumenti intenda adottare affinché la normativa tecnica che disciplina il settore sia realmente rispettata;

quali provvedimenti e misure intenda promuovere presso i costruttori, gli installatori, gli utenti e i cittadini in genere affinché il funzionamento di tali impianti non costituisca fonte di gravissimi rischi per la vita e per la salute;

se non ritenga opportuno ed urgente emanare il decreto previsto dal secondo comma dell'articolo 14, della legge 16 aprile 1988, numero 183;

se non ritenga opportuno, nel rapporto con le società concessionarie del servizio di distribuzione ed erogazione del gas, vincolare tale concessione alla norma

che i contratti di fornitura all'utenza, vengano stipulati soltanto in presenza di condizioni di massima sicurezza di installazione degli impianti. (4-18249)

VESCE, TAMINO, MELLINI, TEODORI, BREDI e BOSELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

un giovane in servizio di leva a Cividale del Friuli è stato costretto a subire alcune sevizie con la punta di un piccone da parte di alcuni « nonni » che sembra usassero spesso questi metodi per « svezzare » le giovani reclute;

un altro giovane, in forza al 5° Corpo d'Armata sarebbe stato legato per i testicoli per saggiare la sua resistenza, un altro militare, in servizio nella caserma « Zucchi » di Chiusaforte, si trova tuttora ricoverato e sottoposto ad una serie di interventi chirurgici nel tentativo di ricostruirgli l'esofago dopo che qualche suo anziano commilitone ha pensato bene di sostituire l'aranciata con la soda caustica nel suo bicchiere;

in una caserma di Belluno i giovani militari venivano costretti, dai loro anziani compagni, a torturare i muli, l'alternativa sarebbe stata quella di avere le brande invase dagli escrementi degli animali;

altri episodi, a testimonianza di un clima permissivo nei confronti di queste pratiche, hanno visto coinvolti anche alcuni ufficiali: in una caserma di Belluno è stato punito un soldato di leva che si era rifiutato di innaffiare delle piante di plastica (forse lo si voleva addestrare all'ubbidienza cieca), un altro caso si era verificato nella caserma « Palieri » dove un ufficiale, finalmente trasferito, si era accanito prima con una jeep, a cui si ingolfava il motore, punendola a ricevere un calcio sulla portiera, naturalmente con una sentenza scritta e affissa, e poi aveva lasciato un cavallo chiuso per tre giorni, senza cibo, perché non abbastanza obbediente;

a tutti questi episodi, che sono stati denunciati durante una assemblea pubblica dell'associazione nazionale genitori dei soldati in servizio di leva svoltasi a Padova, se ne aggiungono decine di altri in tutte le caserme di Italia —:

1) se non ritenga questi fatti, per fortuna denunciati e resi pubblici, siano sufficienti a dimostrare il clima di disagio e frustrazione in cui sono costretti a vivere i nostri giovani durante l'anno del servizio di leva e se non ripropongano con la dovuta urgenza la necessità di riesaminare, nel quadro anche dei positivi cambiamenti verificatisi a livello internazionale, il senso, la durata e gli scopi del servizio militare nel nostro Paese;

2) nell'immediato, cosa si intenda fare per eliminare i fenomeni del nonnismo che stanno assumendo ogni giorno di più le caratteristiche di puri atti di violenza e che sono lo specchio fedele di come si viva oggi nelle nostre caserme;

3) per quale motivo non si applica ancora la regionalizzazione del servizio militare e come si intenda intervenire per migliorare le precarie condizioni igienico-sanitarie nelle nostre caserme. (4-18250)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia noto al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri in indirizzo, per le loro specifiche competenze, che a Piacenza l'attuale amministrazione dell'azienda consortile autotrasporti piacentini, (azienda municipalizzata) in una vertenza in merito alla mancata assunzione, vinta in primo grado, riformata in danno dal lavoratore in secondo, ricorso in cassazione attualmente con giudizio, in atto, di rinvio al tribunale di Modena, abbia agito *in executivis*, contro il predetto lavoratore, per il preteso recupero di quanto gli avevano pagato in ottemperanza della sentenza di primo grado. Pe-

raltro, la sentenza di appello suindicata, « esecutiva » per disposto di legge, non è definitiva, tant'è che esiste il giudizio di rinvio avanti il tribunale di Modena e, quindi, sarebbe più che logico, giuridico e anche prudente, attendere il giudizio del predetto tribunale, quando è ormai ovvio che ogni garanzia è stata assunta con il pignoramento, e che molto meglio avrebbe potuto essere assunta con la semplice iscrizione, semmai, di ipoteca giudiziaria di cui è titolo appunto una sentenza di condanna;

a cosa sia dovuta l'animosità veramente inconcepibile dimostrata, nella specie, dalla amministrazione dell'A.C.A.P. nei confronti di quel povero lavoratore, Agostino Malvezzi, dapprima non assunto con speciose motivazioni, poi perseguito esecutivamente sull'unico bene di proprietà (la casa frutto del risparmio di una vita di lavoro, suo e della intera sua famiglia), mentre è ancora a decidere tutto il merito della causa. Un'eventuale vendita della casa con i rischi del caso priverebbe certamente il Malvezzi del suo focolare, non produrrebbe nessun vantaggio all'A.C.A.P. specie, se com'è prevedibile le sue ragioni saranno accolte dal tribunale di Modena, in questo momento alla soglia della sentenza; i danni sarebbero incalcolabili per il povero Malvezzi, e non si comprende appunto questa persecuzione da parte di un ente che in mille occasioni è stato accusato di lassismo peggiore e degli sprechi più ampi (basti pensare al caso della trasformazione di autobus già alimentati a gasolio, in alimentazione a metano, con costi più che tripli del relativo prodotto in commercio, posto che il presidente ha voluto che detti autobus fossero ognuno trasformati a metano su progetto specifico di progettista di sua personale fiducia, con i costi appunto tripli rispetto a quelli di mercato;

se in merito siano in atto azioni di controllo o ispettive anche da parte degli organi regionali competenti, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se le cose siano note alla procura generale

presso la Corte dei conti, ovvero la stessa abbia richiesto notizie e informazioni in proposito. (4-18251)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere:

come mai anche in questi giorni da parte dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fiorenzuola d'Arda, ricorrendo anche a patenti falsi in atti, si continua a perseguire il cittadino Gian Carlo Lamoure, reo di non aver accettato certe richieste, tant'è che il direttore di quell'ufficio e la direttrice di seconda classe hanno detto di « aver giurato di fargliela pagare ». Al punto è la situazione che, nonostante il diritto ormai maturato dal Lamoure di avere in restituzione la somma di lire 40.000.000 circa oltre gli interessi, dal novembre del 1987, per somme relative a iscrizioni provvisorie (1/3) pagate sin dal 1981, come da decisione divenuta definitiva della commissione tributaria di primo grado di Piacenza, ancora in questi giorni è stato notificato un nuovo « accertamento » a Gian Carlo Lamoure, in cui gli viene addebitato per l'anno 1983 il possesso di quattro automobili (che sono tre della ditta società di fatto con altri fratelli Lamoure, una addirittura appartenente a cittadino di Alseno assolutamente estraneo) e l'acquisto di una quota con « atto notaio Vegezzi, del 12 gennaio 1983 », quando l'atto relativo all'acquisto di quella quota è sì del « notaio Vegezzi » ma del 31 dicembre 1982 e solo registrato il 12 gennaio 1983. Quindi è stato con questo falso tratto un « elemento di reddito » nell'anno 1983 ancora « controllabile », perché quelli del 1982 sono di per sé prescritti. È chiaro quindi il comportamento persecutorio e dolosamente nonché artificiosamente costruito al solo scopo di « farla pagare al Lamoure », e mantenere il « giuramento »;

se non sia noto come presso l'ufficio delle imposte dirette di Fiorenzuola sono

frequenti gli episodi di vera e propria persecuzione, come quelli di « sacche di impunità » sì che vien fatto di pensare che sia retto all'insegna del « rispetto degli amici e degli amici degli amici », più che secondo la imparzialità costituzionalmente disposta per gli uffici pubblici;

se, in merito, siano in atto inchieste o ispezioni amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, istruttorie o procedimenti penali e se la cosa sia nota alla Procura generale presso la Corte dei conti, anche in merito alle evidenti responsabilità contabili conseguenti ad atti fondati su falsificazioni. (4-18252)

GUIDETTI SERRA, REBECCHI, RONCHI, BERTONE, ARNABOLDI, TAMINO, SAMÀ, SERAFINI MASSIMO, TADDEI, RONZANI, LEVI BALDINI, GRAMAGLIA, DIAZ e BEEBE TARANTELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

gli interroganti hanno avuto notizia, confermata da *Amnesty International*, che sarebbero state arrestate per iniziativa del generale Mohamed Gibril, capo della polizia di Siad Barre, le seguenti dodici persone:

- 1) ingegner Mohamed Hussen Addo;
- 2) ingegner Muse, dipendente ente energetico;
- 3) dottor Farah Keyman, libero professionista;
- 4) dottor Mohamed G.B., del Ministero dei parchi e foreste;
- 5) professor Mohamed Abdi Arush, docente università somala;
- 6) dottor Osman Degò Adde, dipendente ministeriale;
- 7) dottor Ali Said, libero professionista;
- 8) ingegner Abdimahad Aden Ali, dipendente municipale;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

9) Shoane;

10) professor Abdirahim, docente università somala;

11) Abdishakur Sharmake, intellettuale;

12) Omaryare, intellettuale;

tale « ordine di cattura » sarebbe accompagnato da documenti che invitano a giustiziare le su indicate persone anche senza un regolare processo;

l'accusa consisterebbe in azioni di mera propaganda politica contro il governo, fatta con volantini e scritte sui muri;

ancora, le persone prigioniere e in attesa della morte (così si può dire) sono tutte particolarmente legate all'Italia dove alcuni hanno soggiornato e studiato —;

interrogano il Capo del Governo ed il Ministro degli esteri per sapere quali iniziative intendano assumere nei confronti delle autorità di quel Paese per ottenere che gli accusati possano fruire di un regolare processo, con l'assistenza di difensori esterni all'apparato o alla presenza della stampa internazionale e per sollecitare, comunque, al pieno rispetto dei diritti umani degli imputati. (4-18253)

PISICCHIO. — *Al Governo.* — Per sapere — premesso che:

l'ingegner Saverio Guardadisegni dipendente dell'istituto autonomo case popolari di Bari, formulò una domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi e previdenziali dall'INPS alla CPDEL in data 23 novembre 1983 (posizione n. 650477) ai sensi della legge n. 29 del 1979, e che a tutt'oggi nessuna notizia si ha circa l'esito di tale domanda così

come di molte altre che hanno subito analogo destino —:

quale concreta iniziativa il Governo intenda adottare per snellire procedure così incredibilmente lunghe e penalizzanti per il cittadino-utente, colpito nel diritto fondamentale alla prestazione previdenziale. (4-18254)

PISICCHIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso:

che la signorina Grazia D'Errico venne sottoposta alla visita medica collegiale presso l'ospedale militare di Bari fin dal marzo 1988 per l'accertamento del diritto alla pensione di reversibilità riferita al padre dottor Giuseppe, deceduto il 4 luglio 1963;

che a seguito di tale accertamento la signorina D'Errico venne riconosciuta « permanentemente ed assolutamente non idonea a proficuo lavoro » e perciò stesso idonea a ricevere quanto richiesto;

che nel dicembre 1988 la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro tornava a richiedere quanto dalla prefettura di Foggia già era stato trasmesso nell'aprile 1988, manifestando quanto meno un grave indice di scoordinamento nelle azioni dell'amministrazione;

che dall'accertamento dell'esito della visita medica collegiale sono trascorsi ormai quasi due anni nonostante le reiterate e puntuali sollecitazioni dell'interessata e che nel frattempo le condizioni della signorina D'Errico, già gravi, sono maggiormente acuite —:

se non ritenga, per questo e per analoghi numerosi altri casi, di dover assumere ogni idonea iniziativa, anche estrema, volta a rendere effettivo ed attuale (e non postumo) il godimento di un diritto previdenziale sancito dall'ordinamento. (4-18255)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

MELLINI, D'AMATO LUIGI, VESCE e CALDERISI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, del turismo e dello spettacolo e dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

quanti siano i magistrati, ed in particolare quelli della procura della repubblica di Roma e delle procure delle altre città destinate ad ospitare partite, incaricati dal COL (comitato organizzatore locale) per i mondiali di calcio 1990 con funzioni di consulenza, controllo e collaudo relativamente ad opere occorrenti ai detti campionati e quali sono stati i provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura in ordine alla autorizzazione per l'assunzione di tali incarichi e quali siano i compensi relativi agli incarichi stessi;

se siano pendenti procedimenti penali comunque connessi al conferimento di appalti, alla loro gestione, alla modalità di esecuzione delle opere riguardanti i campionati. (3-02270)

RUSSO FRANCO, CAPANNA, RONCHI e TAMINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

la pubblicazione del giornale satirico *Repubblica del lunedì* del 12 febbraio 1990, è parte della battaglia per la libertà dell'informazione contro gli oligopoli che hanno concentrato testate e media;

contro questa iniziativa risulta che si siano mobilitati i servizi di sicurezza con chiaro intento intimidatorio sui redattori e sulla impresa di distribuzione;

a Marghera e a Matera sono intervenuti i carabinieri sugli edicolanti, minac-

ciando di sequestro le copie di *Repubblica del lunedì* —:

quali siano le motivazioni di questo intervento repressivo;

se non intendano, piuttosto e per quanto di loro competenza, rendersi garanti della libertà di stampa e di informazione, anche quando questa assume carattere di satira politica e di costume;

se non ritenga che il clima di intimidazione abbia indotto la redazione di *Mixer* a non trasmettere l'intervista a Vincenzo Sparagna sulla pubblicazione di *Repubblica del lunedì*. (3-02271)

MELLINI, D'AMATO LUIGI, VESCE e CALDERISI. — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere — con riferimento anche al contenuto di altra interrogazione sull'argomento rimasta senza risposta —:

quali determinazioni intendano assumere a fronte di casi di palese vessazione di cittadini che hanno subito furti di autovetture prima dell'intervento della nuova normativa sulla tassa di bollo di circolazione poi trasformato in tassa sul possesso di autovetture, i quali, dopo aver ottenuto certificati di chiusa inchiesta ed essere stati risarciti del danno da società assicuratrici, in genere per importi inferiori al valore reale del bene perduto, si sono visti applicare dall'intendenza di finanza, dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, tasse, sovrattasse, penalità, eccetera per le autovetture ad essi rubate, col pretesto che avrebbero dovuto provvedere alla cancellazione dal P.R.A., incombente privo di effetti fiscali all'atto del furto subito e che comunque avrebbe dovuto essere compiuto d'ufficio ai sensi dell'articolo 5 comma 54 legge n. 53 del 1983;

quali determinazioni intenda adottare l'amministrazione finanziaria a seguito della sentenza del tribunale di Napoli che ha accolto l'opposizione di un cittadino vittima di tale pretesa, mentre

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

sembra che le intendenze di finanza insistano nel respingere le opposizioni degli interessati spesso gravati di somme superiori al valore delle auto perdute o quanto meno del risarcimento corrisposto dalle compagnie assicuratrici, così da subire per fatto ingiusto dell'amministrazione danno maggiore di quello subito per opera dei ladri. (3-02272)

CICONTE, VIOLANTE, LAVORATO e SAMÀ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Vallefiorita (CZ) è stato assassinato un imprenditore. Tale delitto fa seguito ad altri omicidi o tentati omicidi compiuti in detto comune nelle ultime settimane. Nel circondario di Borgia, sempre nello stesso periodo, altri due omicidi e numerosi atti delittuosi —:

se ritenga che fra i diversi omicidi ci sia un qualche collegamento;

quale valutazione venga fatta circa l'emergere, per la prima volta in Vallefiorita, di atti delittuosi di chiaro stampo mafioso;

se si ritenga che i recenti delitti siano da collegarsi a uno scontro tra cosche mafiose operanti nel catanzarese o segnalino la formazione di una nuova cosca locale;

quale era l'attività lavorativa delle persone assassinate e se le stesse avevano interessi economici comuni;

quali iniziative si intendano adottare al fine di garantire e di potenziare con mezzi e strutture adeguate l'impegno delle forze dell'ordine impegnate nella lotta contro il fenomeno mafioso;

quali misure si intendono adottare onde garantire un'azione di prevenzione che ridia tranquillità a popolazioni profondamente turbate da tali azioni criminali. (3-02273)

MELLINI, d'AMATO LUIGI, MODUGNO, ZEVI e CALDERISI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

i motivi per i quali viene ostinatamente negata da parte dei competenti organi del Ministero della sanità la produzione e la commercializzazione, da parte degli istituti zooprofilattici, del vaccino base per combattere la nuova malattia (malattia emorragica virale) dei conigli, che rischia di distruggere pressoché totalmente interi allevamenti, o altrimenti di autorizzare l'importazione di vaccini prodotti all'estero anche in paesi della Comunità Europea, quali il vaccino spagnolo « Arvilop » che hanno dato ottimi risultati e dei quali è stata rimessa al Ministero ampia documentazione scientifica e che sono regolarmente autorizzati dalle corrispondenti autorità ministeriali nei paesi di produzione;

in base a quali informazioni il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità ha affermato recentemente che « un vaccino contro la malattia emorragica virale del coniglio non esiste in Italia e nel mondo »;

per quali motivi il suddetto funzionario non ha partecipato ad importanti convegni internazionali sull'argomento, come quello tenuto a Barcellona nel novembre 1989 dove avrebbe potuto ricevere ogni informazione di ordine scientifico oltreché sulla disponibilità sul mercato di quantitativi del prodotto, sui suoi effetti eccetera;

se non intenda disporre una inchiesta sul tale gravissimo atteggiamento, che rischia di avere effetti devastanti per un non trascurabile settore produttivo della zootecnia, anche per accertare se esistano interessi contrari alla utilizzazione di efficaci rimedi per la malattia in questione. (3-02274)

CICONTE, MACCIOTTA, LAVORATO e SAMÀ. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

l'esercizio finanziario del Mediocredito regionale calabrese ha chiuso al 31

dicembre 1988 registrando crediti in sofferenza pari a 11.000 milioni di lire e crediti per rate scadute e relativi interessi moratori per oltre 10.000 milioni;

l'esercizio 1989, allorquando sarà predisposto, non potrà fare a meno di evidenziare che i crediti in sofferenza saranno dell'ordine di lire 25.000 milioni;

le sofferenze di fine anno sono pari circa al fondo di dotazione. Tale indice è destinato a peggiorare ulteriormente se si tien conto che:

a) vi sono oltre 5.000 milioni di partite incagliate;

b) la vita media dei prestiti fatti dall'istituto è di appena tre anni circa, per cui il passaggio a sofferenza delle partite incagliate e di parte degli impieghi presenta un alto grado di probabilità;

c) il rapporto sofferenze/impieghi pari al 13,5 per cento risulta elevato proprio per la breve vita media di questi ultimi —;

quale valutazione viene data circa la palese discordanza tra quanto rilevato dalla relazione della Banca d'Italia dopo la visita ispettiva effettuata presso il Mediocredito, e quanto contabilizzato già dall'Istituto. Le cifre sono: sofferenze per oltre 250.000 milioni secondo i dati della Banca d'Italia e sofferenze per 11.000 milioni secondo i dati del Mediocredito;

se il consiglio di amministrazione ha portato a conoscenza dell'assemblea dei partecipanti i dati in suo possesso e, in particolare, se ha informato circa la discordanza sopra ricordata;

se la Banca d'Italia è a conoscenza dell'anzidetta discordanza e, in caso affermativo, quali azioni ha inteso promuovere al fine di riportare a normalità amministrativa la vita dell'istituto;

atteso il fatto che il Tesoro dello Stato ha la partecipazione di maggioranza assoluta nel fondo di dotazione, se non si ritenga necessario procedere al commissariamento dell'istituto dal mo-

mento che lo stesso ha perso oramai del tutto la fiducia del sistema bancario e dei risparmiatori calabresi e dal momento che il suo presidente, ingegner Domenico Cozzupoli, è stato riconfermato alla guida dell'istituto senza che siano stati rispettati i criteri espressamente previsti dalle leggi dello Stato. (3-02275)

MELLINI, VESCE e CALDERISI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere:

se siano informati, ed in caso positivo quali ragguagli e quali valutazioni abbiano a fornire, del ruolo assunto in numerosi e sconcertanti episodi giudiziari da tale Aldo Anghessa, noto alle cronache di volta in volta quale pentito, agente dei servizi segreti, agente provocatore;

in particolare se risulti che nel procedimento penale pendente avanti alla XXIV sezione istruttoria del tribunale di Milano, per un presunto traffico di CCT falsi, l'Anghessa avrebbe dichiarato di essersi recato nell'abitazione di uno degli imputati, per espletare il suo poco chiaro compito, accompagnato fino alla soglia di tale abitazione dal pubblico ministero dottoressa Borgonovo, che, sempre a detta dell'Anghessa, altre volte si sarebbe trovata presente ai luoghi dove, per azione provocatoria dello stesso Anghessa si sarebbero commessi i reati in questione;

se risponda a verità che in tale procedimento, mentre la stampa dava particolare rilievo al ruolo dell'Anghessa, alias dottor Gianni Campari e di un suo socio, tale Guido Coduri, alias Finardi, a lungo i loro nomi risultavano assenti dalle pagine processuali, e che solo successivamente, per le dichiarazioni e le istanze di altri imputati i loro nomi venivano finalmente menzionati e con essi quello della società IFA di Appiano, con sede in Milano, via Jenner 38;

se risponda a verità che la guardia di finanza a lungo ha omesso di identifi-

care i presunti Campari e Finardi nelle persone di Anghessa e Coduri;

se risponda a verità che all'atto dell'arresto di tale Filippo Minardi avvenuto all'albergo *Executive*, stanza 631, in quanto trovato in possesso di titoli falsi per due miliardi, l'Anghessa, presente nella stanza dove poco prima li aveva consegnati al Minardi, non veniva neppure identificato;

quale sia lo stato del procedimento a seguito di denuncia-querela sporta dai signori Luigino Giuriato e Virginia Dal Bosco in Giuriato nei confronti di Gianni Campari, Guido Coduri e Carlo Cappelli avanti alla pretura di Verona e se in tale procedimento sia stato identificato l'Anghessa nella persona indicata come Gianni Campari;

se risponda a verità che l'Anghessa, secondo la querela, avrebbe perpetrato la truffa ottenendo una provvigione per lo sconto di una *provisorie note* indonesiana priva di valore perché illecitamente sottoscritta e se risulti corrispondere a verità che in tale procedimento il Campari-Anghessa avrebbe tentato di giustificarsi sostenendo che la cambiale indonesiana avrebbe dovuto essere consegnata al Giuriato dal pubblico ministero di Massa dottor Augusto Lama « per fini di giustizia », il tutto in allarmanti connessioni con poco chiari maneggi relativi ad offerte di riciclaggi di denaro ed altri traffici illeciti;

se risponda a verità che nel corso di una indagine per una ingente importazione di droga dagli Stati Uniti sequestrata a Grosseto, i carabinieri di Livorno abbiano ipotizzato responsabilità

dell'Anghessa e di tale Donata Paterlini, con lui coinvolta nella truffa di Verona, mentre la guardia di finanza avrebbe, nelle indagini di sua competenza, completamente taciuto ogni riferimento all'Anghessa;

quale sia stato il ruolo dell'Anghessa nel ritrovamento di armi in una chiesa nel brindisino, di cui al procedimento affidato al dottor De Castris ed al dottor Preite della procura di Brindisi e se anche in tale vicenda vi sia stata opera di agente provocatore;

quali siano i motivi per i quali la complessa attività truffaldina, di millantato credito, di falsi che fa capo all'Anghessa, che si avvale della copertura di varie società, tra cui la già ricordata IFA, la « INTERFINANTIA » in Milano, corso Europa 14 e di vari recapiti fissi in Milano, Sirmione eccetera, con l'uso da parte dell'Anghessa di nomi e titoli falsi (avvocato Romagnoli eccetera) sia sfuggito ad opportune misure di repressione e prevenzione dei numerosi reati ipotizzabili;

quale esito abbiano avuto i procedimenti penali instaurati dal sostituto procuratore di Massa dottor Lama con la « collaborazione » dell'Anghessa relativi a associazioni di tipo mafioso, traffici di armi eccetera, che riempiono le pagine dei giornali nel 1987-1988;

se ritengano che la « collaborazione » prestata a questo o quel magistrato e l'assunzione della parte di agente provocatore può comportare nel nostro Paese licenza di impunità e di libero esercizio di truffe, ricatti, millantato credito.

(3-02276)

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere:

se il Governo non ritenga necessario dibattere in Parlamento la posizione che andrà assunta nella prossima riunione della CEE, in merito alla situazione del Sudafrica, con particolare riguardo alla proposta, già annunciata dal premier britannico Margaret Thatcher, di abolire le sanzioni economiche nei confronti di quel Paese;

se, pur giudicando positivamente e salutando con gioia la liberazione di Nelson Mandela, non ritengano necessario mantenere le suddette sanzioni economiche sino al definitivo e totale abbandono dell'iniquo regime dell'apartheid, rispettando, peraltro, anche la posizione espressa dalle organizzazioni dei neri sudafricani e dallo stesso Nelson Mandela.

(2-00851) « Russo Franco, Ronchi, Tamino, Capanna ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, per conoscere:

1) se, anche in considerazione della maturità dimostrata dal movimento studentesco, non ritenga opportuno prevedere un riconoscimento ufficiale della componente studentesca, garantendole una sede adeguata all'interno degli atenei e quindi evitando episodi esplosivi che vanno ascritti ad uno stato di emarginazione e mortificazione;

2) se non ritenga indispensabile precisare la natura, la quantità e la qualità dei contributi privati all'università, onde evitare che essi ne condizionino e strumentalizzino l'andamento con danno ge-

nerale e particolari gravi conseguenze per le facoltà umanistiche ed artistiche;

3) se non ritenga indispensabile precisare che il titolo intermedio non ha carattere discriminatorio rispetto alla laurea, ma costituisce una tappa verso il suo possibile conseguimento;

4) se, anche in considerazione dei pessimi risultati conseguiti dalla gestione egemone dell'università da parte dei docenti di ruolo, non sia necessario prevedere un'adeguata rappresentanza degli studenti, con pieni poteri decisionali, in tutti gli organi universitari.

(2-00852) « Zevi, Teodori, Calderisi ».

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere:

quali sono gli intendimenti del Governo in relazione alle gravi condizioni d'illegalità in cui versano decine di facoltà universitarie occupate da minoranze di studenti;

quali sono i motivi per cui non si siano adottati concreti provvedimenti volti a far cessare le occupazioni, soprattutto quando il fenomeno è apparso decisamente cronico e palesemente illegittimo, fra l'altro rivelando di contenere in sé pericolosi germi di possibile violenza;

infine, quali iniziative intendano assumere per ripristinare negli atenei italiani il diritto all'insegnamento ed allo studio oggi conculcato.

(2-00853) « Costa Raffaele »

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per conoscere:

quali iniziative intenda prendere per assicurare che intorno al disegno di legge sull'autonomia universitaria possa svolgersi il confronto più largo possibile, reso necessario dal rinnovato interesse per il

tema universitario suscitato dalle iniziative degli studenti.

(2-00854)

« Rodotà »

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per sapere – premesso che:

un vasto movimento di studenti, che occupa pacificamente 142 facoltà in tutta Italia, è in lotta contro i progetti di privatizzazione dell'università e per un diritto allo studio e al sapere effettivo;

questo movimento, democratico e non violento, pone al centro della sua rivendicazione il ritiro del progetto Ruberti considerato a ragione come teso a subordinare la cultura universitaria al potere economico dei privati e a condizionare decisamente in questa direzione la ricerca e la finalità dell'istituzione universitaria stessa. Il movimento pone anche con forza il problema del controllo democratico e della partecipazione di tutte le componenti alla gestione della università ponendo fine all'incontrastato predominio di logiche baronali e verticistiche;

il professor Cassese relatore ufficiale alla recente convenzione nazionale sulla scuola ha ritenuto ormai superato l'articolo 33 della Costituzione sull'autonomia dell'Università e ha prospettato nel progressivo disimpegno dello Stato dalle istituzioni scientifiche e universitarie la via maestra da seguire. In questa direzione vanno il progetto Ruberti e la legge n. 168 del 1989;

il Governo deve comprendere che l'estensione del movimento e la sua critica radicale ad una cultura mercificata sono tali da obbligarlo ad aprire un vero e proprio confronto politico che fino ad oggi è mancato per volontà governativa.

Le trasmissioni televisive, specialmente quelle del TG2, sono state costruite sull'immagine e le ragioni del Ministro dell'università e della ricerca scien-

tifica e tecnologica, discriminando pesantemente le ragioni del movimento degli studenti –:

se il Governo non intenda abrogare, tramite decreto-legge, l'articolo 16 della legge n. 168 del 1989, condizione irrinunciabile per gli studenti per aprire una trattativa diretta con il Governo. Infatti, gli automatismi previsti in questo articolo, sono tali da porre il movimento degli studenti in condizioni di ricatto: l'autonomia scatterebbe automaticamente delegando tutti i poteri al Senato accademico entro il mese di maggio 1990. L'abolizione dell'articolo 16 rappresenta il banco di prova sul quale valutare le effettive intenzioni del Governo di aprire un reale confronto con gli studenti;

quale atteggiamento il Governo intenda assumere nei confronti degli studenti che occupano le Università e nei confronti dei presidi e rettori che usano il ricatto della sospensione degli esami anche in quelle facoltà occupate in cui studenti e docenti hanno assicurato collaborazione o richiesto che si tenessero comunque gli esami.

(2-00855) « Arnaboldi, Cipriani, Russo Spena ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, per sapere – premesso che:

la situazione di tensione in atto in molte università presenta una doppia lettura: da un lato, esprime un reale malessere e disagio degli studenti in presenza di una società in rapido mutamento e con problemi non risolti in questi anni, relativamente ai servizi; alle strutture edilizie; al diritto allo studio; alle forme di partecipazione all'attività universitaria; per la mancanza di una nuova disciplina degli ordinamenti didattici, che prevedesse, come negli altri paesi europei, la istituzione del diploma universitario di primo livello, anche come risposta alla preoccupante mortalità negli studi, per cui un crescente numero di studenti, non

riesce a conseguire la laurea e che tale situazione si è aggravata, anche per una gestione burocratica ed accentratrice del Ministero della pubblica istruzione, che ha accentuato gli squilibri nord e sud, fra le varie sedi universitarie e nella ripartizione delle risorse finanziarie per la ricerca, fra le aree scientifiche e quelle umanistiche;

l'altro aspetto, che caratterizza l'attuale tensione è dato dalla forma illegittima della protesta, con l'occupazione delle sedi universitarie che blocca ogni attività didattica; con il prevalente uso di *slogans*, polemiche preconcepite, atteggiamenti di intolleranza ed una ricerca confusa e contraddittoria degli obiettivi di lotta, che fa emergere come sia preminente il tentativo di deviare l'azione di protesta dai veri problemi delle riforme verso obiettivi di puro movimentismo e di strumentalizzazione politica;

una situazione a rischio, in cui può maturare una « rabbia » priva di sbocchi reali, che se letta anche alla luce di recenti episodi, in cui ex-brigatisti e settori eversivi hanno tentato di rilanciare le analisi che dettero origine al periodo del terrorismo politico, può divenire un terreno di « coltura » che deve suscitare preoccupazione ed allarme politico, anche nelle forze che hanno cercato di cavalcare il movimento di protesta. Una situazione di ripresa della protesta, che paradossalmente è coincisa con l'istituzione del nuovo Ministero e l'avvio di un processo di riforma del sistema universitario —:

quale strategia il Governo intenda perseguire per dare un ruolo rilevante al problema dell'università, della formazione del « capitale umano », quale risorsa essenziale dell'attuale impetuosa fase di sviluppo tecnico e scientifico della società;

con quali politiche ed interventi intenda rispondere al reale stato di malessere espresso dagli studenti, non solo per quanto concerne il problema dei servizi e delle strutture edilizie e i nuovi ordinamenti didattici ma relativamente ad un nuovo rapporto fra docenti e studenti, per

il riequilibrio territoriale fra le sedi universitarie, per garantire una equa ripartizione delle risorse fra le varie aree di ricerca, per nuove e concordate forme di partecipazione degli studenti alla gestione dell'università ed alla programmazione didattica; per conoscere quali iniziative si possono intraprendere per la ripresa della normale attività didattica e per dare spazio a quei settori del mondo studentesco che intendono rappresentare con le attuali lotte reali obiettivi di riforma dell'università.

(2-00856) « Seppia, Capria, Amato, Di Donato, Cardetti, Buffoni, Artoli, Savino, Aniasi, Pietrini, Amodeo, Labriola, Piro ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per conoscere quali siano i criteri che ispirano l'azione delle forze di pubblica sicurezza nelle università, visto che al controllo di persone « pericolose » sembrano talora essere preferite forme di intervento non giustificate nei confronti degli studenti come è avvenuto a Roma la mattina di sabato 10 febbraio con il fermo, appunto, di 8 studenti.

(2-00857)

« Rodotà ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

per lo svolgimento dei referendum ultimamente dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale (caccia, pesticidi e giusta causa), il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio avrebbe indicato la data del 7 maggio o del 3 giugno 1990, esprimendosi altresì per la non opportunità di abbinamento della consultazione referendaria alle prossime elezioni amministrative;

l'ipotesi così prospettata appare in contrasto con quanto in altre occasioni espresso dall'esecutivo circa le difficoltà che operazioni di voto incontrerebbero

qualora avvenissero a ridosso dei campionati mondiali di calcio, stante il peso eccessivo che graverebbe sulle forze dell'ordine qualora si trovassero in una situazione da dover garantire contestualmente la vigilanza sulle operazioni elettorali e sulle manifestazioni sportive;

tutto ciò, quindi, crea una situazione di estrema incertezza sul quando i referendum si terranno, contribuendo nel contempo ad alimentare un timore, che appare fondato, sull'esistenza di una volontà precisa di far venir meno l'attenzione dell'opinione pubblica sugli argomenti portati al vaglio del Corpo elettorale, così da svilirne la portata e favorire un afflusso al voto al di sotto del *quorum* del 50 per cento richiesto per la validità del pronunciamento popolare —;

quali siano le reali intenzioni del Governo circa la data in cui tenere le consultazioni referendarie;

se non si reputi opportuno e necessario che i cittadini siano chiamati al voto contemporaneamente per le elezioni amministrative ed i referendum, con risparmio di tempo e di mezzi, garantendo così un effetto sinergico che permetta la massima partecipazione al voto.

(2-00858) « Donati, Bassi Montanari, Proccacci, Andreis, Mattioli, Filippini Rosa, Grosso, Cima, Lanzinger, Scalia ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

il Ministro per il coordinamento della protezione civile, rispondendo, in data 19 dicembre 1989, ad un atto di sindacato ispettivo degli interpellanti, ha affermato che il Ministero del tesoro ha avanzato alcune riserve in merito al decreto di assegnazione dei fondi previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47. Tale articolo dispone lo stanziamento di lire 100 miliardi a carico del fondo per la protezione civile finalizzato al ripristino ed alla riparazione delle opere danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nella provincia di Catanzaro e Reggio Calabria —:

la motivazione che ha portato il Ministero del tesoro ad avanzare le riserve di cui sopra bloccando il decreto di assegnazione dei fondi;

se tali motivazioni sono state portate a conoscenza della regione Calabria;

come il Presidente del Consiglio dei ministri intenda superare questa situazione di stallo che sta sicuramente provocando un danno alla Calabria ritardando il ripristino delle opere danneggiate nel novembre 1987;

se non intenda, così come previsto dalla citata legge n. 47 del 1988, esprimere il parere del Consiglio dei ministri.

(2-00859) « Ciconte, Boselli, Schettini, Lavorato, Samà ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 FEBBRAIO 1990

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma